# CONTINUAZIONE AL CODICE

*OSSIA*

## COLLEZIONE SISTEMATICA

*DELLE LEGGI ED ORDINANZE EMANATE*

DA S. M. I.

# GIUSEPPE II,

Tanto in affari secolari, quanto ecclesiastici negli anni 1784. 1785. 1786.

*Stampata in Vienna fino al* 1788. *ed ora tradotta dal Tedesco*

DA

*BARTOLOMMEO BORRONI*

TOMO I.

IN MILANO. MDCCLXXXIX.

Appresso Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore.
*Con Approvazione, e Privilegio.*

# A CHI LEGGE

## GLI EDITORI.

*L'Universale aggradimento, con cui fu accolta da qualunque ceto di persone secolari ed ecclesiastiche la Collezione sistematica delle Leggi, ed Ordinanze, emanate sotto il regno di S. M. I. GIUSEPPE II. fino all' anno 1784. sui varj oggetti, che riguardano il buon governo de' fedelissimi suoi sudditi, e da noi ultimamente pubblicata colle stampe, mediante una fedele traduzione, dall' originale Tedesco, in idioma Italiano; ed il profitto che ne dee essere derivato ai sudditi di qualsivoglia stato, e condizione, ai quali servì di lume, e guida a scanso di qualunque traviamento, si hanno determinati di quì offerire al Pubblico la continuazione delle precitate Leggi degli anni 1784. 1785. 1786., egualmente tradotte, e raccolte nello stesso*

*ordine sistematico, come lo furono quelle prime, affinchè una materia non venga confusa coll' altra, ma che ciascuna trovisi compresa sotto la rispettiva sua classe, cui si aggiungerà l' indicazione del tomo, e della pagina, ove trovare la stessa materia già trattata nella Collezione antecedente per maggiore facilità, e cognizione di chi legge.*

*Resta quì solo d' avvertire, che dovendo questa traduzione servire semplicemente per la nostra Nazione si è stimato bene di ometterví tutto ciò che fu disposto dal Sovrano Legislatore per qualche Provincia, o ceto di persone della Germania in particolare, e che punto non riguarda, nè può applicarsi ai paesi della nostra Lombardia Austriaca.*

# TOMO PRIMO.

## PARTE I.

*Degli affari di buon governo.*

## ARTICOLO I.

*Come debbano le Suppliche essere concepite, presentate ed esaminate, e quali sieno le providenze da darsi rispettivamente.*

*Obblighi degli Inferiori verso de' loro Superiori, e così viceversa.*

---

### Num. I.

*Delle Suppliche.*

( Vedi Tom. I. pag. 3. e seguent. )

*Decreto Aulico Addì 9. Settembre 1784.*

Essendo Sua Maestà Imperiale venuta in cognizione esservi nello Stato una quantità di Scrittori clandestini, i quali stimolano i sudditi a ricorrere talvolta indebitamente, od anche talora a' Tribunali incompetenti, portandoli a delle spese inutili; quando altronde essi avendo di che ricorrere potrebbero farlo sovente a viva voce presso il rispettivo Ufficio del Circolo, od anche altrove, così ciò preso dalla prefata M. S. in seria conside-

razione viene Essa da ordinare agli Ufficj del Circolo a dovere invigilare attentamente, che i sudditi non vengano impediti dalle loro Signorie di presentare alle occorrenze le loro lagnanze in iscritto, e che si osservi a puntino il tenore della Patente a tale oggetto pubblicata addì primo Febbrajo 1781. (*Vedi Tom. I. pag.* 11.) Cui si soggiunge che i detti Ufficj del circolo debbano significare ai sudditi, che qualora questi abbiano di ricorrere contro i loro Signori, o Padroni, possano farlo verbalmente presso gli stessi Ufficj del Circolo, onde averne a suo tempo le ulteriori provvidenze, ed ordinazioni, da rilasciarsi loro in iscritto; In caso poi che le lagnanze non fossero abbastanza provate, e mancanti de' necessarj documenti, si osserverà in ciò scrupolosamente quanto prescrive la succennata Patente 1. Febbrajo 1784. Tom. 1. pag. 11. dal §. 13. sino al fine.

*Addì* 14. *Febbrajo* 1785.

Tutti i Ricorsi dei sudditi dovranno essere muniti della sottoscrizione del loro Agente o Procuratore, in difetto non verranno accettati.

Oltre il nome e cognome di quest' ultimo e dell' Attore vi si dovrà segnare anche il luogo di sua dimora, ed abitazione.

Circa il modo di concepirli ec. (*Vedi Tom. I. dalla pag.* 3. *alla pag.* 25.)

Il Ricorso dovrà tosto consegnarsi al Reo, il quale sarà in obbligo di rispondervi senza indugio, altrimenti si procederà a norma delle Leggi.

*Addì* 11. *Marzo* 1786.

Resta assolutamente vietato in avvenire a tutte le persone militari, siano bassi Ufficiali, o Soldati comuni a formare delle Suppliche per i Sudditi, sì mediante pagamento, che gratuitamente.

## Num. II.

*Cosa convenga praticare in occasione di lagnanze per parte de' sudditi, e quali sieno le provvidenze da darsi rispettivamente.*

( Vedi Tom. I. pag. 11. e seg. )

*Decreto Aulico Addì* 18. *Dicembre* 1784.

Affine di afficurarsi che i Sudditi non vengano oppressi, e di fare sì che i Dominj sieno sempre più attenti sulla condotta dei loro Ufficiali, Conduttori, e Possidenti obbligatorj resta ordinato; che i Padroni dei Fondi ossia Dominj debbano essere ognora responsali, *salvo regressu*, di qualunque oppressione de' Sudditi contraria alle Leggi, ed equità, come pure della condotta dei loro Ufficiali, Conduttori e Possidenti come sopra: eccettuati però i delitti personali, per i quali dovrà naturalmente attenersi a chi gli avrà commessi; ed in conseguenza i sudditi danneggiati dovranno essere dai suddetti Dominj tosto indennizzati a pronti contanti od altrimenti, mediante una competente deduzione dalle entrate dei loro Beni.

*Addì* 18. *Aprile* 1784.

Siccome in mancanza di una espressa ordinazione non si sapea precisamente a chi dovessero rivolgersi i sudditi per l' abbonnamento dei da loro prestati servigi in virtù della sudditanza dei medesimi qualora venisse a cambiarsi il Padrone del fondo, così servirà per norma la seguente dichiarazione.

§. 1.

Stante che il cambiamento del Possessore di un Fondo non può giammai apportare ai Sudditi un

aggravio maggiore e segnatamente rispetto agli abbonamenti derivanti in qualunque siasi modo dai servigi da esso loro prestati, per motivo di sudditanza, o per obbligo annesso al Fondo medesimo; quindi restano autorizzati i Sudditi a rivolgersi colle rispettive pretese al nuovo Possessore del fondo, sia che questi lo abbia acquistato per eredità, per convenzione, o per rinunzia.

§. 2.

Affine però di non dar motivo ai Sudditi di multiplicare i ricorsi, nè di eternare le inquietudini ai Possessori per tale oggetto, viene prefinito il termine di tre anni alla presentazione di siffatte lagnanze; poichè spirato il detto termine non vi si presterà ulteriore orecchio.

§. 3.

Giusta cotesta chiara disposizione di legge i nuovi possessori di un bene dovranno generalmente mettersi al coperto precedentemente, o mediante convenzioni, od altri mezzi legali; ad ogni modo però resterà sempre libero ai medesimi a chiederne il regresso presso l'antecedente possessore, sull'eredità del medesimo.

§. 4.

Affine però di prendere le necessarie precauzioni rispetto a quegli specialmente, i quali pervengono a qualche benefizio ecclesiastico per elezione o conferimento, in tali casi veranno congregati tutti i Sudditi, ed interrogati se alcuno abbia a pretendere qualche abbonamento, onde per parte dell' Ufficio del Circolo venga praticato ciò che sarà creduto opportuno per la sicurezza di tali pretensioni.

*Addì* 17. *Agosto* 1784.

Non sarà lecito ad alcun Padrone di obbligare i proprj sudditi alla vendita o compra delle vittovaglie, o bevande per conto dei medesimi ad un prezzo maggiore dello stabilito. E per lo contrario sarà in libertà di ciascheduno il vendere i proprj generi, come anche il vino, la frutta, e simili in ogni tempo, in qualunque modo, ove più gli aggrada, ed a quel qualunque siasi prezzo che gli piacerà.

*Addì* 26. *Novembre* 1784.

I sudditi che credono di avere delle ragioni verso dei loro padroni, e che perciò vengono assistiti *ex Officio* dal Regio Fisco, si dichiarano esenti dalla prestazione di sigurtà per le spese giudiziali.

*Addì* 12. *Gennajo* 1784.

I Possidenti saranno tenuti a somministrare dai loro boschi la legna necessaria ai Sudditi.

*Decreto Aulico Addì* 18. *Aprile e* 5. *Dicembre* 1785.

( Vedi Tom I. pag. 28. ( *Provedimenti* ) e vedi Appendice al Codice Num. CI. p. 245. )

*Addì* 16. *Agosto* 1785.

Rapporto al sistema e destinazione della giurisdizione competente, perchè non si supponga da alcuno che si abbia avuto di mira di ledere i diritti della giurisdizione dominicale, si dichiara in virtù della presente Sovrana Risoluzione, qualmente i Dominj o Proprietarj de' Beni statici ( *Standischen Gülte* ) conserveranno in avvenire, la stessa personale giurisdizione nel loro rispettivo Distretto dominicale, verso

gl' ignobili proprietarj delle case, od abitanti, la quale loro competeva prima della pubblicazione della Norma giurisdizionale.

*Addì* 17. *Ottobre* 1785.

Resta vietato a tutte le Regie Città il mantenere alcun proprio Agente, e però dovranno richiamare e dimettere quelli che già esistono, e risparmiare a miglior uso il loro mantenimento, o salario.

*Addì* 21. *Novembre* 1785.

Fermo stante il divieto, che niun Suddito possa abbandonare il Fondo senza sostituire in sua vece un altro Suddito benevisò al Padrone, come pure del traslocamento da una Provincia conscritta ad una non conscritta, senza il previo assenso dei competenti Ufficj politico e militare, tutti coloro che vi contravverranno, quand' anche avessero fissato altrove colle rispettive famiglie il loro soggiorno, verranno riconsegnati ai loro primi Padroni, e per la loro disubbidienza anche puniti.

*Decreto Aulico* 1. *Dicembre* 1785.

Quando un Padrone che è in lite co' suoi Sudditi venga condannato nelle spese, queste non saranno devolute nè tutte all'Erario, nè tutte al Suddito; All' Erario spetterà quella porzione che il Fisco avrà determinato competersi ad un Avvocato, ed al Suddito quella porzione soltanto degli ulteriori danni, e spese che risulteranno; poichè essendo il Fisco pagato dall' Erario, così a questo spettano le tasse dovute al Fisco. Ma succedendo poi che il Suddito, o per esso il Fisco, venisse condannato nelle spese, in tal caso il Suddito stesso dovrà pagarne il corrispettivo importo, non essendo giusto che debba esserne aggravato l' Erario. Del resto l' esenzione

delle tasse giudiziali non verrà accordata alla Parte contraria, se non qualora l' Ufficio fiscale verrà condannato al pagamento delle spese.

*Addì 30 Gennajo 1786.*

Essendosi penetrato che i Contadini, nei casi di ricorsi spettanti al Tribunale d' appellazione, sogliono rivolgersi tuttavia agli Ufficj del Circolo, quindi s' incaricano i rispettivi Governi a dare le necessarie disposizioni, perchè siffatti ricorsi vengano tosto per parte degli Ufficj del Circolo rimessi ai Tribunali d' Appello, e che ne vengano intese le Parti medesime; come pure che i Dominj ne istruiscano, e ne facciano istruire dai loro Ufficiali, od altre persone giurate del luogo, tutti i Sudditi per loro contegno all' avvenire.

*Addì 10. Aprile 1786.*

Si dovrà proibire generalmente in ciascuna Provincia lo sparare qualunque arma da fuoco, onde evitare le sinistre conseguenze che ne derivano pur troppo, sotto pena di 24. ore d' arresto per i semplici Contadini, e di 3. Risdalleri per i Cittadini, od altri così detti *Honoratiores*.

*Patente Addì 13. Giugno 1786.*

Per le liti vertenti fra Padroni e Sudditi, le quali vengano accomodate dagli Ufficj dominicali senza formalità di giudizio, non avrà luogo alcuna esigenza di tassa; ma qualora la cosa venga prodotta regolarmente, od in iscritto, giusta l' Ordine giudiziario generale, in tal caso si esigeranno le tasse rispettive, osservando il tenore del Regolamento giudiziale al §. 434.

La stessa regola si osserverà anche nelle liti fra Sudditi, e Sudditi, colla avvertenza, che i Magi-

ſtrati debbano uſare ogni mezzo poſſibile per ridurre le Parti ad un amichevole temperamento, ed allora ſoltanto che ſaranno riuſciti infruttuoſi coteſti tentativi, procederanno a termini di giuſtizia.

Reſtano pure rigoroſamente vietate tutte le ſtravaganze, bagordi, ed abuſi che pur troppo ſi commettono tuttavia in alcune Provincie in occaſione di nozze, batteſimi, o funerali, i quali derivano da mere ſuperſtizioni, e guaſtano lo ſpirito delle gente idiota; ſu di ciò dovranno invigilare i riſpettivi Magiſtrati ſotto pena di 12. Riſdalleri in caſo di traſcuranza.

*Patente Addì* 1. *Novembre* 1786.

Atteſa la riſoluzione da Noi preſa d' introdurre in tutti i Noſtri Stati ereditarj della Germania una forma generalmente eguale di Leggi, e Diritti civili, viene quì pubblicata la prima parte già diſpoſta delle civili Coſtituzioni in generale, diviſe in cinque Capitoli, ordinando che dal dì primo Gennajo 1787. debbano ſervire unicamente di norma nelle azioni dei Noſtri Sudditi, per ciò che riguarda gli oggetti in eſſe Coſtituzioni compreſe, coſicchè giuſta il loro unico tenore ſi debba promovere, difendere, e giudicare qualunque ragione in tutti i caſi che occorreranno dal detto giorno primo Gennajo 1787. in avanti.

Ciò eſſendo reſtano quindinnanzi abolite, e dichiarate nulle tutte le Leggi finora vigenti, tanto patrie, od altrimenti adottate, riſpetto agli oggetti contenuti nelle preſenti Coſtituzioni; colla aſſoluta proibizione di poterſi in qualunque ſiaſi caſo, e maniera richiamare alle ſuccennate Leggi ora abolite.

Quindi è che tanto i Giuſdicenti, quanto i Sudditi ſteſſi dovranno attenerſi ſcrupoloſamente al ve-

ritiero e generale senso letterale delle presenti Costituzioni, restando loro rigorosamente vietato di deviare nè punto nè poco sotto qualsivoglia titolo o pretesto dalle prescrizioni contenutevi. Allora soltanto che si presentasse un caso al Giudice, di cui non ne fosse fatta menzione in coteste nuove Costituzioni, o che vi nascesse qualche dubbio fondato sul vero loro senso, allora se ne dovrà impetrare pel debito canale la Sovrana determinazione.

# REGOLAMENTO GENERALE

*In affari civili per servire d' istruzione ai Sudditi di S. M. I. nelle loro azioni.*

## CAPITOLO I.

### *Delle Leggi in generale.*

§. 1.

Ciascun Suddito dee aspettarsi dal suo Sovrano sicurezza, e protezione, quindi si aspetta al Principe di determinare, e circoscrivere in chiari termini i diritti de' suoi Sudditi, non che di guidare le loro azioni in modo il più conforme al pubblico bene, ed al privato.

§. 2.

Dalla Suprema Potestà che compete al Principe deriva la forza obbligatoria delle Leggi, che vengono regolarmente pubblicate. La loro promulgazione però dovrà seguire in tutte le Provincie in guisa tale, ed opportuna, sicchè la Legge di cui si tratta pervenga prontamente alla notizia di ciascuno.

§. 3.

Dal momento della seguita pubblicazione ognuno è obbligato ad osservare il tenore della Legge, promulgata, in virtù della quale le relative azioni verranno ad essere valide, od invalide rispettivamente, nè a motivo di allegata ignoranza, o falsa interpretazione verranno i Contravventori esentati dalle pene statuite, senza che una contraria azione possa riputarsi valida sotto il già divisato pretesto d' ignoranza. Sarà però riservata mai sempre la facoltà al Sovrano, in vista di casi particolari, di concedere un rimedio straordinario di giustizia, a chiunque per cagione d' ignoranza, o mala intelligenza, venga a soffrire qualche pregiudizio ne' suoi diritti, o nelle proprie sostanze.

§. 4.

Chiunque soggiorna nel Territorio, pel quale è stata emanata la Legge, sia egli un Suddito nazionale, o forestiere, è obbligato ad osservarla. Quegli eziandio, che abitano oltre i confini dei Regj Stati sono tenuti a conformarsi secondo le Leggi veglianti di queste Provincie, ogni qual volta abbiano in esse qualche azione, od a chiedere giustizia.

§. 5.

Per ciò che concerne i Sudditi dei Nostri Stati, i quali soggiornano in Paese di estero Dominio, i componimenti, od atti conchiusi secondo le Leggi ivi vigenti, sortiranno il loro legale effetto; per quanto tali atti non riguardino che una obbligazione personale, o beni semoventi, e purchè l'atto stesso non sia invalido per se solo, a tenore delle patrie Leggi, oppure di tale natura, per cui i Sudditi di questi Stati ne fossero inabili. Ma rispetto ai beni

ſtabili nel noſtro Territorio, non ſe ne potrà traſferire arbitrariamente la proprietà in chiccheſſia, o fondarvi qualche diritto, fuorchè nella guiſa preſcritta dalle Leggi nazionali. Finalmente tutti i Sudditi di queſti Stati reſtano ſempre ſoggetti agli ordini del Sovrano, ovunque eſſi dimorino, non che alle Leggi, Deciſioni, ed ai Giudizj del Paeſe, proferiti a loro riguardo.

§. 6.

Se in occaſione di qualche atto veniſſero omeſſe le preſcritte eſſenziali ſolennità, o che l' atto medeſimo, per eſſere contrario alla Legge, veniſſe dalla Legge ſteſſa dichiarato nullo, allora non ne naſcerà giammai veruna obbligazione, nè ſi acquiſterà con eſſo alcuna ragione, o diritto.

§. 7.

La Legge non obbliga che per le azioni avvenire, ma non già riſpetto ai caſi anteriori: eccettuato che una Legge poſteriore non foſſe già diretta ad introdurre alcun nuovo diritto, ma ſerva ſolamente alla ſpiegazione, o riſchiarimento di un' altra Legge anteriore. Gli atti, i quali producano di tempo in tempo dei nuovi legami, od obbligazioni, ſebbene anteriormente alla Legge, ſoggiaceranno non oſtante, per ciò che riguarda coteſti obblighi, ſempre alla Legge vegliante.

§. 8.

Tanto le Leggi univerſali, quanto gli Statuti, ed Ordinazioni dirette ſoltanto ad una Provincia, o ad un luogo in particolare, portano ad un obbligo preciſo, e ciò non allora ſolamente quando coteſte Leggi ſpeciali vengano immediatamente emanate, ed eſpreſſamente confermate dallo ſteſſo Principe, ma

anche qualora in mancanza dell' uno o l' altro degli accennati due requisiti, vi fosse una particolare Sovrana concessione, per cui i Magistrati, i Tribunali, le Comunità, i Superiori, o Collegi venissero autorizzati a rilasciare simili Ordinazioni o Statuti, secondo che richieggono gli obblighi del loro Uffizio, e si conoscesse necessario alla conservazione del buon ordine: riservata però sempre al Sovrano medesimo la cognizione di tali Leggi, il modificarle, od anche l' abolirle affatto. Senza una tale speciale approvazione, le conclusioni, o risoluzioni, prese da una Comunità non potranno riguardarsi come veri Statuti, ma dovranno considerarsi semplicemente come Convenzioni volontarie.

§. 9.

Contro le Leggi tanto emanate, che da emanarsi, non vi potrà avere alcuna forza, nè operare qualunque siasi consuetudine, sia questa generalmente introdotta in tutti gli Stati ereditarj, od anche solamente in qualche luogo particolare; quindi è che tutte le consuetudini che abbiano sussistito prima d' ora, si dichiarano in virtù di coteste nuove Leggi intieramente abolite, e di niun valore, non che quelle che si cercasse d' introdurvi all' avvenire, il che anzi verrà considerato come un attentato punibile.

§. 10.

Anche in que' casi, sopra i quali nulla avessero disposto le Leggi, non si permetterà giammai che abbia luogo, nè alcuna forza, nè consuetudine di sorte veruna; e nascendovi dei casi, che richiedessero di necessità od utile qualche Ordinazione generale, si dovrà impetrarla presso il Sovrano medesimo.

§. 11.

Alle consuetudini soltanto si avrà riguardo, allorchè la Legge avrà deciso sull' oggetto principale, ma rapporto alle circostanze converrà riportarsi alla pratica del luogo, ed alla osservanza tuttora sussistente. In simili casi si dovrà considerare come un diritto ciocchè in una o più Provincie sarà stato spontaneamente, e pubblicamente osservato già dà lungo tempo da tutti, od almeno dalla massima parte degli abitanti.

§. 12.

Ma perchè una tale consuetudine debba aver forza obbligatoria, sarà necessario che l' uniformità di essa consuetudine venga osservata almeno per tre volte volontariamente, e scientemente da tutti, od almeno dalla maggior parte, e che dalla prima introduzione della medesima costumanza a questa parte, siano scorsi almeno dieci anni, senza che in questo frattempo niuno abbia protestato contro, od intrapreso alcun atto contrario alla medesima.

§. 13.

Riguardo alle cose od azioni dipendenti dal libero arbitrio di ciascheduno, non potrà aver luogo giammai alcuna consuetudine obbligatoria; ed egualmente non potrà nascere per le azioni future veruna consuetudine da varie sentenze conformi, che fossero state date in simili emergenti.

§. 14.

Siccome una consuetudine può introdursi legalmente, così in egual maniera può anche essere di nuovo abolita in forza di un' altra consuetudine posteriore; ma poichè coteste consuetudini ricevono la loro ef-

senza, e forza unicamente dalla Podestà legislativa, o dal tacito assenso del Sovrano; così sarà sempre al Medesimo riservato di poter limitare, od anche secondo le circostanze abolire affatto qualunque siasi consuetudine.

§. 15.

Le concessioni, i privilegi, e le grazie che si ottengono dal Sovrano saranno da tutti rispettate, nè sarà lecito a chicchessia l'opporvisi, il limitare, od impedire alla Persona privilegiata, o graziata il godimento dei corrispondenti diritti.

§. 16.

Tutti i privilegi che si ottengono dal Principe, contengono in se la condizione, che la cosa di cui si tratta, sia realmente tale come fu esposta.

Imperciocchè se col tratto successivo si venisse ad iscoprire, che il privilegio fosse stato surretiziamente, od orretiziamente esposto con false rappresentanze, col tacere la verità, od in altro modo fraudolento, se ne rassegnerà ogni volta il caso al Sovrano per la rivocazione, o cambiamento della Sovrana determinazione.

§. 17.

Se fra due persone egualmente privilegiate, le quali avendo un simultaneo godimento, nascesse qualche impedimento causato per parte dell'uno all'altro, quegli, cui la perdita del godimento apporterebbe un pregiudizio essenziale, dovrà essere preferito all' altro, il quale non verrebbe a perdere che un mero guadagno o lucro dal godimento del suo privilegio; ma qualora si trattasse di due privilegiati eguali, per evitare un danno positivo, o di conservare un mero guadagno, in tal caso sarà da preferirsi quel

tale, il quale nell' atto del privilegio avrà ottenuta nominatamente la prelazione in concorſo di altrui. In tutti gli altri caſi però il privilegio anteriore sarà preferito al poſteriore, ſemprecchè quel primo non ſia ſtato diſtrutto da queſt' ultimo.

§. 18.

La durata di un privilegio dipende dalla intenzione, che ſarà ſtata manifeſtata nell' atto della di lui conceſſione. In egual guiſa ceſſa il privilegio perſonale colla morte della perſona privilegiata, oppure qualora venga a cambiarſi la qualità o condizione, con cui fu accordato il privilegio. I privilegi reali ceſſano toſtochè la Comunità, cui furono accordati, venga a ſcioglierſi intieramente, o che l' Uffizio, o la Dignità, alla quale è anneſſo il privilegio non venga più rimpiazzata; e finalmente quando la coſa alla quale è inerente il privilegio, ſia venuta a tale deperimento da non poterne più ſperare la repriſtinazione.

§. 19.

Sarà in libertà di ognuno il dimettere un privilegio ottenuto, ſia col mezzo di eſpreſſa rinunzia, ſia tacitamente col non farne uſo, eccetto che la perſona mancaſſe della libertà di diſporre delle proprie ſoſtanze, oppure che la rinunzia riuſciſſe dannoſa ad una intiera Comunità, o ad un Terzo, o finalmente qualora il privilegio foſſe ſtato conferito pel pubblico Bene, o per la conſervazione di qualche Stato o Dignità, anzi che per favorire la perſona privilegiata.

§. 20.

Se il privilegio non conſiſte che nell' eſercizio di qualche azione di arbitrio, e di niun pregiudizio a chiccheſſia, in tal caſo il non farne uſo non potrà

giammai trarne seco la perdita. Altrimenti però que' privilegi, dei quali non abbiasi fatto uso in tutto o solamente in parte, si perderanno in tutto, o in parte rispettivamente come segue: se il privilegio consiste nella facoltà di pretendere qualche cosa da un terzo, ossia di esercitare qualche diritto a proprio carico, allora il privilegio resta estinto dal tempo stabilito dalla prescrizione, ogni qual volta in questo frattempo l' uso ne sia stato fattibile. Ma se per lo contrario il privilegiato venisse esentato da un peso comune, verrà a cessare cotale privilegio tosto che il Cessionario si sarà assoggettato per tre volte all' aggravio di propria volontà, scienza, e senza alcuna riserva.

§. 21.

Del resto dipenderà mai sempre dall' arbitrio del Sovrano, tanto il rivocare il mero conferimento di una grazia, quanto di abolire qualunque altra grazia, o privilegio, come meglio stimerà, di cui si fosse fatto uso contrario, o ne fossero derivati degli abusi; come pure il cambiamento delle circostanze avesse reso il privilegio inconveniente, incompatibile colle medesime, o fors' anche di nocumento al pubblico bene.

§. 22.

Qualora al conferirsi di un privilegio fosse stato espressamente preveduto di doverne implorare di tempo in tempo la conferma, ossia se occorrendo il cambiamento della persona del Principe, venisse rilasciata una Legge universale circa la conferma dei privilegi, questi verranno del tutto estinti, quando non ne sia stata impetrata la conferma dentro il termine prefinito.

§. 23.

Una conferma ottenuta non può dare alcun diritto ad un privilegio, quando questo sia già estinto, ma non farà che convalidare ciocchè deriverà dal primo privilegio, per quanto solamente il Privilegiato ne avrà l' attuale possesso, e che questo possesso non sia contrario nè ai diritti del Sovrano, nè di qualunque altro: eccetto che nella Patente o Decreto di conferma fosse stato espressamente accordato qualche cosa di più, o che vi venisse rinnovata la forza di un già estinto privilegio nominatamente.

§. 24.

Le Leggi che vengono pubblicate vogliono essere interpretate giusta il proprio senso letterale, e generale. Niuno è autorizzato di dare una legale interpretazione alla Legge, nè sotto il pretesto di varietà, fra i termini e lo spirito di essa, di ampliare, o ristringere il senso della medesima. Quind' è che non sarà lecito ad alcun Giudice di deviare dalla precisione della Legge, allegando di doversi dar luogo all' equità, come opposta al rigore del diritto. In que' casi però, ne' quali il Giudice viene dalla Legge stessa autorizzato ad avere riguardo alla persona, al tempo, al luogo, e ad altre circostanze, sarà del suo dovere il valutare tutto ciò che risulterà dagli atti, secondo l' equità naturale.

§. 25.

Ciascuno generalmente, ed in ispecie le Parti litiganti, ed i loro Patrocinatori, dovranno astenersi da qualsivoglia artificiosa interpretazione delle Leggi, spiegazione, ampliazione, o restrinzione delle medesime, sotto pretesto di consuetudine. Non solamente non si avrà alcun riguardo a simili raggiri, o sut-

terfugi, ma risultando che si abbia introdotto una consuetudine contraria alla chiara prescrizione della Legge, cotesti Introduttori verranno rigorosamente puniti, secondo che verrà giudizialmente creduto opportuno.

§. 26.

Nascendo al Giudice qualche dubbio, se il caso portato alla sua cognizione, sia o no compreso nella Legge, se la Legge medesima a lui sembrasse oscura, o che gli si presentassero delle speciali difficoltà, e di rilievo, converrà ricorrere ogni volta al Sovrano per la rispettiva dilucidazione; ma se un caso non fosse stato letteralmente espresso nella Legge, ma che avesse però una perfetta analogia con qualche altro, tanto rapporto alle circostanze, che alla natura della cosa, sarà bensì lecito al Giudice il decidere il caso non espresso nella Legge, a misura di un altro espresso, ma sarà però sempre obbligato a subordinarne il rapporto al Sovrano.

§. 27.

I Privilegi particolari accordati dal Principe debbono intendersi egualmente, giusta il senso letterale de' medesimi, e qualora emergessero delle difficoltà rilevanti circa il preciso loro tenore, si dovrà sottoporre il caso alla Sovrana decisione. Fuori di simili casi di rilevanza si dovrà, in riguardo ai Privilegi ritenere per norma generale: che ogni privilegio dee intendersi nel senso il più preciso, e per conseguenza in caso di dubbietà, qualora il privilegio riesca gravoso ad un terzo, esso privilegio dovrà riputarsi piuttosto personale, e temporaneo.

Ove poi il privilegio riguardasse una esenzione delle Leggi ovvero la diminuzione di un diritto già acquistato da un terzo, si dovrà avere riguardo che non venga deviato dalla Legge, se non in quanto

lo esiga l'effetto del privilegio, e che il diritto del terzo ne venga a soffrire il minor possibile pregiudizio.

## CAPITOLO II.

*Dei diritti dei Sudditi in generale.*

§. 1.

Sotto l'amparo e direzione delle Leggi provinciali godono tutti i Sudditi senza eccezione di una piena libertà.

§. 2.

Ai Sudditi che vengono fatti prigionieri, o schiavi dai nemici, resteranno illesi fino al loro ritorno non solo tutti i loro diritti, e ragioni, di cui erano già al possesso, ma quelli eziandio che durante la loro prigionia fossero ai medesimi pervenuti. In qualunque modo fosse accaduto qualche cosa in loro pregiudizio, non essendovi altro ostacolo, si dovranno loro procurare, i necessarj rimedj di giustizia. Sarano pure pienamente valide le disposizioni che essi avranno date in tempo della loro cattività, intorno le cose di loro proprietà; semprecchè consti abbastanza, che il Disponente abbia ciò fatto liberamente, e non sforzatamente, e che essendo in libertà sarebbe stato abile a tale disposizione.

§. 3.

Tutti quelli che vivono unitamente negli Stati ereditarj sotto la potestà legislativa, debbono considerarsi come Sudditi e Nazionali, e per conseguenza goderanno senza alcuna eccezione di tutti i diritti che competono ai sudditi, e nazionali. I Forestieri però che sono di passaggio o che fanno qualche di-

mora negli Stati ereditarj, godranno pure della pubblica protezione, ma senza che possano considerarsi come Sudditi.

§. 4.

Tutti i Sudditi negli stati ereditarj saranno abilitati a succedere nelle eredità non che all' acquisto di qualunque bene mobile o stabile ; e ciò non solo nelle Provincie, ove in essi, giusta la Costituzione del paese saranno capaci di possedere, ma potranno i medesimi egualmente acquistare in tutte le altre Provincie, ove non avranno tale capacità, sia in virtù di ultime disposizioni, sia per atti tra i vivi, qualsivoglia Bene stabile, Reddito, o Diritto: eccettuato il caso, che ne fossero positivamente esclusi dalle Costituzioni provinciali, quindi conseguirne il possesso censuario, ed esercitare tutti i diritti annessi al possesso medesimo, senza potere essere costretti da veruno Indigena della provincia a cederlo in forza del diritto di Retratto; e però questo diritto si dichiara quì intieramente abolito.

§. 5.

A motivo di un tale possesso però non sarà lecito ad alcuno l' appropriarsi l' indigenato ed i diritti che vi sono annessi, fino a che egli non avrà ottenute le qualità di un Indigena nel modo prescritto.

§. 6.

Ciò che quì si è detto rapporto ai beni e diritti provinciali, dee intendersi anche circa i beni civili, ed i diritti che vi fossero annessi. Ciò essendo resta pure abolito il diritto di Retratto per quanto riguarda anche cotesti beni civici.

## §. 7.

I Forestieri potranno del pari acquistare non solo beni mobili, ma eziandio beni stabili, e civici, dominj, ed altri diritti, semprechè non vi si oppongano degli ostacoli; bene inteso che tali acquisti vengano fatti legittimamente, e pubblicamente, e non già mediante contratto simulato, od altra segreta intelligenza. Rispetto ai beni, dominj, e diritti provinciali, o civici, restano i Forestieri dichiarati incapaci a conseguirne la proprietà ed il legale possesso, fino a che non avranno acquistata la qualità di Suddito, e di Nazionale, e stabilito il loro domicilio in questi Stati.

## §. 8.

Que' Forestieri, a quali sia pervenuta qualche eredità in uno di questi Stati ereditarj, godranno dello stesso diritto che si userà ai nostri Sudditi negli stati dei detti Forestieri. Se poi nell'eredità cui viene ammesso un Forestiere, si comprendessero dei beni provinciali, o civici, si dovrà osservare ciocchè è stato prescritto nel paragrafo antecedente.

## §. 9.

Quindi ne viene che i Forestieri potranno tanto più fare acquisto di altri beni immmobili, i quali non abbiano la qualità di beni provinciali, o civici, sia ciò in virtù di successione che in forza di contratto, od altro atto *inter vivos*. In entrambi questi casi però saranno essi tenuti di soddisfare ai diritti stabiliti di spettanza della Signoria del fondo. Del resto la Signoria locale, ossia il così detto dominio sarà autorizzato ad usare dei diritti che gli si competessero in vigore della costituzione del Paese.

# CAPITOLO III.

## *Dei diriti fra i Conjugati.*

### §. 1.

LE promesse che si fanno fra le persone di vario sesso, dirette ad assicurare un matrimonio fra le medesime, non saranno di alcun vigore legale. E però sieno fatte tali promesse in qualunque siasi modo, o con qualunque solennità, non verranno giammai a produrre alcun obbligo all'effettuazione di un futuro matrimonio, nè saranno di veruna altra legale efficacia.

### §. 2.

Tanto meno potrà indursi l'obbligo di un matrimonio dalla deflorazione, o dall'ingravidamento seguito posteriormente alla promessa già fatta di matrimonio. Una tale deflorazione, od ingravidamento non verrà altrimenti riguardato se non come se fosse accaduto senza una simile promessa.

### §. 3.

Il matrimonio considerato in se stesso come un contratto civile, ed i diritti, ed i vicendevoli obblighi civili che ne derivano, ricevono la loro essenza, il valore, e la deffinizione unicamente dalle Leggi Sovrane; quindi ne viene che la decisione delle controversie che nascono su tale oggetto dipende onninamente dai Tribunali costituiti dal Principe.

### §. 4.

Resta libero a chiunque di fare un contratto di matrimonio, semprecchè non sia dichiarato inabile a costituirlo, come in appresso.

§. 5.

*Primo*. Inabili saranno a conchiudere un contratto matrimoniale i Minori d'età, i quali non abbiano prima ottenuto il consenso del loro Padre legittimo, ed in mancanza di questo, del loro Avo paterno.

§. 6.

Qualora il Padre o l'altro negassero il loro consenso, sarà sempre riservato ai figlj, od alla parte con cui non si vorrà permettere di contrarre il matrimonio, come anche al Padre o rispettivo Tutore, di rivolgersi al Tribunale di giustizia.

§. 7.

Se il Giudice dopo di aver sentito il Padre od Avo trovasse ragionevole il motivo del negato assenso, dovrà rigettare l'istanza nella guisa più analoga alle circostanze. Ma se i Genitori non sapessero addurre alcun rilevante motivo del loro dissenso, in tal caso si procurerà dal Giudice di indurli con ragionevoli rimostranze ad accondescendervi di buona voglia. Non giovando poi un tale tentativo, in tal caso il Tribunale passerà ad accordare l'assenso *ex Officio*. Un matrimonio in tal guisa contratto coll' opera del Giudice non solo sarà pienamente valido ma non potrà pregiudicare in verun modo ai diritti dei figlj.

§. 8.

Quando per lo contrario alcun Minore passasse a contrarre matrimonio senza il previo consenso del Genitore, od Avo, o contra l'espressa loro proibizione, ovvero senza averne riportato l'assenso del Giudice, o ad onta che questo gli fosse stato dal

medesimo denegato, un tale matrimonio sarà totalmente invalido, e di niun effetto.

§. 9.

Dandosi il caso, che il Padre, od Avo paterno fossero bensì in vita, ma che a motivo di propria rinunzia, o per altra legittima causa, fossero stati privati giudizialmente dalla tutela, per cui fosse stato di mestieri al Giudice di costituire alcun altro in Tutore, in tale caso vi dovrà concorrere oltre l'assenso del Padre, od Avo, anche quello dello stesso Tutore. In caso di discrepanza fra esso loro, spetterà al Giudice la decisione.

§. 10.

*Secondo*. Essendo morto il Padre, e l'Avo paterno, i Minorenni non potranno contrarre matrimonio senza il consenso di quelli, alla cui cura, o tutela saranno soggetti. In tale caso però non basterà l'assenso del Tutore, ma vi si richiederà anche l'approvazione del Giudice.

§. 11.

Non volendo il Tutore prestare il suo assenso, nè riportarsi alla decisione dei Tribunali, sarà libero al Minorenne, o ad altri in di lui nome, di rivolgersi egli stesso al Giudice come al §. 6. il quale, sentito prima il Tutore, provederà come troverà conforme all'equità.

§. 12.

I matrimonj de' figli, o figlie, che sieno giunti alla maggiore età, saranno validi, quand'anche fossero contratti senza od anche contro il consenso del Padre od Avo; ma se il motivo per cui il Padre o l'Avo avessero ricusato il loro assenso risultasse al

Giudice ben fondato, in tal caſo i Genitori ſaranno non ſolo interamente ſciolti dall' obbligo di qualunque pagamento, o preſtazione a titolo di dote, e di collocamento, ma qualora non aveſſero in ſeguito approvato il matrimonio, ſaranno anche in diritto di eſereditare tali figli diſubbidienti.

§. 13.

In occaſione di un tale matrimonio, ſia queſti valido od invalido, dovranno punirſi a miſura delle circoſtanze coloro, ſenza diſtinzione, i quali vi aveſſero cooperato colla ſeduzione, o che per malizia, o colla ſperanza di guadagno vi avranno preſtata la loro opera, in qualità di mediatori, od auſiliatori, od i quali finalmente vi avranno dato motivo, anſa, od appoggio in qualunque maniera.

§. 14.

*Terzo*. Nullo ed invalido ſarà ogni matrimonio contratto fra alcun Suddito di queſti Stati, il quale ſia Criſtiano, ed un altro che non profeſſi la Religione criſtiana.

§. 15.

*Quarto*. Non ſarà lecito ad un uomo ammogliato, nè ad una donna maritata di contrarre un altro matrimonio, finchè ſuſſiſte il primo, e contraendoſene un ſecondo, queſto ſarà nullo onninamente.

§. 16.

Chiunque pertanto, eſſendo ſtato congiunto una volta, vorrà paſſare ad altre nozze, non potrà eſſere ammeſſo ad effettuarlo, qualora il medeſimo non abbia precedentemente fatto conſtare in valida forma la morte del primo o prima conſorte, eccetto che

questa fosse notoria nel luogo, ove dovrà celebrarsi il nuovo matrimonio.

§. 17.

*Quinto*. I Consanguinei sono pure inabili a contrarre matrimonio fra di loro; cotesta inabilità sarà perpetua fra gli ascendenti, e discendenti; ma fra i collaterali non si estenderà oltre il matrimonio fra fratello, e sorella, fra fratello, e figlia di altro fratello, o sorella, come anche fra sorella, ed il figlio d' altro fratello, o sorella, e finalmente al di là del matrimonio fra i primi cugini.

§. 18.

Questa inabilità al matrimonio fra i congiunti di sangue sussisterà senza alcuna differenza, sia che si tratti di fratello e sorella procreati dagli stessi Genitori, oppure che abbiano soltanto comune il Padre, o la sola Madre. Generalmente poi sarà d' impedimento al matrimonio qualunque consanguinità come sopra, la quale abbia origine da generazione legittima, oppure da naturale solamente.

§. 19.

*Sesto*, Anche l' affinità rende invalido il matrimonio fra il marito, ed i parenti della moglie, come pure fra la moglie, ed i parenti del marito; quindi ne viene, che il marito non potrà congiungersi in matrimonio colle parenti della moglie, nè questa coi parenti del marito espressi ai §§. 17. e 18.

§. 20.

Nei casi speciali però, in cui vi concorressero dei motivi rilevanti, per i quali si rendesse convenevole il matrimonio fra persone legalmente inabili

per causa di consanguinità od affinità, si dovrà indicarne ogni volta il caso al Sovrano, ed aspettarne la di lui Superiore approvazione.

§. 21.

*Settimo*. Colui che rapirà una Femmina, non potrà contrarre con essa un valido matrimonio; qualora però la medesima, trovandosi libera dalle mani del rapitore, consentisse liberamente a sposarlo, in tal caso il ratto precedente non sarà di alcun ostacolo alla validità del matrimonio.

§. 22.

*Ottavo*. L'Adultero, e l'Adultera saranno pure inabili ad unirsi validamente in matrimonio l'uno coll'altra, semprecchè il commesso adulterio sia stato provato in Giudizio, prima che essi abbiano contratto il matrimonio fra di loro.

§. 23.

*Nono*. Non meno inabili ad effettuare fra di loro un valido matrimonio saranno coloro che avranno ucciso il consorte dell'una parte, come di ostacolo alla loro unione; sia che il delitto sia stato commesso da eglino stessi, o per via di terza persona a loro istigazione, oppure che l'omicidio sia stato commesso col consentimento d'entrambi, oppure di un solo, senza saputa, nè consenso dell'altro.

§. 24.

*Decimo*. Le persone militari saranno egualmente inabili a contrarre matrimonio, senza la previa licenza da riportarsi in iscritto dal loro Reggimento, Corpo, od altro Superiore. Non solamente invalidi saranno i matrimonj contratti contro di questa proibizione, ma le Parti stesse che avranno contratto il

matrimonio, e con esse il Parroco, il Pastore, o Popa che avranno assistito al matrimonio di persone militari, senza la prescritta permissione, verranno puniti a misura delle circostanze.

§. 25.

Rapporto alla inabilità del contratto di matrimonio, annessa nella Chiesa cattolica allo Stato ecclesiastico, ed ai voti religiosi, resterà fermo ciocchè fu praticato finora.

§. 26.

Il contratto di matrimonio si stabilisce, allorchè un uomo ed una donna acconsentono ad entrare in una indissolubile società, ad effetto di aver prole, e di godere di que' diritti annessi allo stato conjugale.

§. 27.

Il consenso di un matrimonio dee essere espresso con chiarezza, e distintamente, e dichiarato in generale dalle Parti medesime; ciò nulla meno però sarà anche permesso di conchiudere un matrimonio per via di Procuratore; ma un tale matrimonio non sarà valido, se non qualora il Mandato di procura sarà diretto al matrimonio di una determinata persona, e che non sia stato rivocato prima che il Mandatario avrà conchiuso il matrimonio medesimo.

§. 28.

Tutto ciò che impedisce il consenso, impedisce eziandio la validità del contratto matrimoniale. Quelli pertanto che sono privi dell' uso della ragione non possono contrarre un valido matrimonio, a meno che non abbiano dei lucidi intervalli, nei quali conoscano i diritti, e gli obblighi dello Stato conjugale. Ai Sordi, ed ai Muti però i quali pos-

sono manifestare il loro assenso con qualche segno, nulla sarà di ostacolo, a potersi maritare.

§. 29.

Invalido si rende quel contratto matrimoniale, quando vi sia incorso qualche equivoco od errore in una delle Parti contraenti; ma l'errore che occorresse soltanto in cose accessorie, o nella qualità della persona, non impedirà giammai la validità del contratto di matrimonio, eccetto che si trattasse di una qualità, la quale mutasse affatto l'essenza della persona, ed a cui l'una delle Parti contraenti avesse attaccato espressamente il proprio consenso, e che cotesta qualità fosse stata ingannevolmente asserita dall' altra.

§. 30.

Sarà pure un vero impedimento, che renderà invalido un matrimonio, quando, al tempo della celebrazione del contratto la donna si troverà incinta per commercio avuto con un Terzo, e che questa circostanza sia stata ignota affatto al futuro marito; semprechè però ne abbia fatta la dinunzia in Giudizio, appena che gli sarà giunta a notizia la precedente gravidanza, ed avrà fatto constare di averla ignorata al tempo delle nozze.

§. 31.

Osta egualmente alla validità del matrimonio, quando il consenso non sia seguito volontariamente, o che sia stato estorto o col mezzo della forza, o per timore: semprechè il timore sia stato incusso, affine di estorcere il consenso al matrimonio, oppure di tale natura, da non potervisi resistere, avuto riguardo alla qualità della persona.

§. 32.

Il diritto d'impugnare come invalido il matrimonio, che siasi contratto erroneamente o per effetto di timore, competerà soltanto alla Parte che vi sarà stata indotta per errore, o colla forza, e non mai a quella Parte che non avrà patito alcun inganno, o violenza; Anzi la prima Parte stessa non potrà essere ascoltata in giudizio contra il matrimonio già contratto, qualora consti che la detta Parte, scoperto l'errore, o passato il timore, abbia rinnovato il proprio assenso sia esplicitamente, sia coll'aver continuato volontariamente la copula matrimoniale.

§. 33.

Si dichiara pertanto non essere sufficiente allo stabilimento di un matrimonio ogni e qualunque consenso anche chiaramente espresso. Per l'essenzialità del contratto matrimoniale, e per indispensabile condizione alla sua validità resta prescritto, che il reciproco consenso dei contraenti venga spiegato in presenza del Parroco, Pastore, Popa, o Rabino, nella di cui Parrocchia o Distretto gli sposi abiteranno. Resta però facoltativo ai Parrochi, Pastori, Popi, e Rabini, di poter delegare altra persona, la quale in loro nome assista al contratto di matrimonio.

§. 34.

Qualora ciascuno degli sposi appartenga sotto diverso distretto parrocchiale, basterà che il consenso per il matrimonio venga dichiarato in presenza del Parroco, Pastore, Popa, o Rabino dello Sposo ossia in presenza del Parroco, Pastore, Popa o Rabino della Sposa.

§. 35.

Qualunque matrimonio, prima che venga con-

tratto, dovrà essere notificato nella Chiesa parrocchiale degli sposi in giorno di Domenica od altra Festa di precetto, in tempo della predica, oppure nell'ora, in cui vi sarà maggior frequenza di popolo, e con tale dinunzia si pubblicherà chiaramente il nome e cognome dei due sposi, il luogo della loro nascita, ed il rispettivo stato di ciascheduno: il che verrà ripetuto anche nei successivi due giorni di Domenica, o Festa, affinchè abbia ciascuno un tempo sufficiente a potere iscoprire qualche impedimento al matrimonio, che gli fosse per avventura noto.

§. 36.

Se i Conjugandi appartenessero a diverse Parrocchie, la triplicata pubblicazione dovrà farsi nella Chiesa d'ambedue i Distretti parrocchiali, e nel caso che l'uno, o l'altro non avesse ancora dimorato nella ultima Parrocchia per lo spazio di sei settimane, la denunzia dovrà seguire anche nella Chiesa parrocchiale sotto della quale egli abitava prima.

§. 37.

In casi straordinarj però, e qualora la dilazione fosse soggetta a pericolo sarà permesso alle Parti di ricorrere per la dispensa dall'obbligo della triplicata pubblicazione; quindi dovranno a tale oggetto rivolgersi al Magistrato secolare, cui è conferita la podestà di concedere tali dispense ad istanza delle Parti nei casi sovra indicati.

§. 38.

Qualora la pubblicazione dovrà seguire in più Parrocchie, in tal caso il Parroco, Pastore, Popa, o Rabino, avanti di cui dovrà contrarsi il matrimonio, si farà esibire l'attestato della pubblicazione seguita anche nell'altra Parrocchia. Senza la prece-

dente pubblicazione niun Parroco, Paſtore, Popa, o Rabino oſerà di preſtare il ſuo miniſtero, ſotto grave pena, alla celebrazione di un matrimonio, quando non gli ſia ſtato prima preſentato un certificato in iſcritto della diſpenſa riportata dal Magiſtrato ſecolare, ovvero, eſſendo lo Spoſo una perſona militare, quello della licenza ottenuta dal ſuo Reggimento, Corpo, o Superiore competente. Tutti i matrimonj, che verranno contratti ſenza la previa triplicata pubblicazione preſcritta, ovvero ſenza la legittima diſpenſa da tale obbligo o finalmente ſenza la permiſſione dei Superiori, ove queſta ſi renderà neceſſaria, ſaranno totalmente nulli, di niun valore, nè di effetto alcuno.

§. 39.

Ogni Parroco, Paſtore, Popa, o Rabino ſarà in obbligo di deſcrivere nel libro parrocchiale dei matrimonj di propria mano tutti i matrimonj che verranno contratti ſotto la ſua Parrocchia, nominandovi chiaramente gli Spoſi, i Teſtimonj, che vi ſaranno ſtati preſenti, il luogo ove il matrimonio ſi farà contratto, e finalmente vi accennerà ſe vi abbia aſſiſtito egli ſteſſo, oppure alcun altro nominatamente in ſua vece, affine che naſcendovi qualche dubbio, tanto per rapporto al tempo, che al matrimonio medeſimo, poſſa ciaſcuno venirne in chiaro pienamente.

§. 40.

Ciaſcuno, il quale in maniera lecita avrà interpoſta la ſua opera al trattato di un matrimonio, potrà chiedere di eſſerne indennizzato, ſemprechè l'affare gli ſia ſtato commeſſo eſpreſſamente; altrimente però non vi avrà luogo veruna pretenſione a tale titolo, nè prima, nè dopo ſeguito il matrimonio.

Se al Mediatore ſarà ſtato promeſſo, o corriſpoſto qualche coſa, la promeſſa ſarà invalida, nè per farla adempire ſi potrà paſſare ſotto qualſivoglia preteſto ad alcun rimedio di giuſtizia. Ciocchè foſſe diggià ſtato corriſpoſto potrà ripeterſi tanto prima, che dopo il matrimonio fra lo ſpazio di un anno dalla celebrazione del medeſimo; eccetto che ſi faceſſe conſtare che il regalo ſiaſi fatto volontariamente per ogni caſo, e ſenza condizione che il matrimonio venga, o no ad effettuarſi.

§. 41.

Tutto quello però che venga promeſſo, aſſegnato o donato in riguardo della mediazione dopo ſeguito il matrimonio, e ciò per mera riconoſcenza, e ſenza eſſerne sforzati, avrà tutta la validità che potraſſi avere a termini di giuſtizia. Un ſiffatto Mediatore però dovrà aſtenerſi da ogni raggiro, od incongrua mira; in caſo diverſo egli non ſolo ſi renderà riſponſale verſo la Parte ingannata per qualunque danno, ma ne verrà anche punito a miſura delle circoſtanze.

§. 42.

Conchiuſo che ſarà il contratto matrimoniale, giuſta la preſcrizione della Legge preſente, comincieranno ad avere effetto i diritti, ed obblighi delle Parti contraenti.

§. 43.

L'obbligo principale, ed il più eſſenziale dei Conjugati, è la copula matrimoniale, e però qualora l'una delle Parti non foſſe in iſtato di ſoddiſfare ad un tale obbligo, a motivo d'impotenza, ſarà riſervato alla Parte pregiudicata di poter ricorrere ai Tribunali competenti, perchè il matrimonio venga dichiarato invalido.

§. 44.

In caso di siffatte petizioni il Giudice non si accontenterà che l' impotenza allegata dalla parte attrice contro dell'altra, venga da quest' ultima confessata in giudizio; ma converrà che venga rilevata la verità dell' aperta impotenza, secondo la qualità delle persone, mediante la visita ed esame da farsi dai Periti, Medici, Chirurghi, o Levatrici.

§. 45.

Risultando dalle visite dei Periti segni sicuri di una costante impotenza, sia questa in generale, o relativa soltanto, rapporto all'altro consorte, in tali casi sarà dichiarato nullo ed invalido il matrimonio; ma se i segni esterni non bastassero a determinare con sicurezza, se l' impotenza possa soltanto riputarsi temporanea, o costante e perpetua, allora i Conjugati dovranno vivere insieme ancora per lo spazio di 3. anni, spirati i quali, ed esistendo tuttavia l'impotenza, seguirà quindi lo scioglimento del matrimonio.

§. 46.

Ma se per lo contrario si venisse ad iscoprire, essere l' impotenza meramente temporanea, e di tale qualità da potersi togliere coll' uso di opportuni rimedj, si dovrà rigettare la petizione, così pure non potrà sciogliersi il matrimonio, quando l' impotenza non esistesse nell' atto, ossia al tempo del matrimonio, ma che fosse sopravvenuta durante il medesimo, per malattia, o per altro accidente.

§. 47.

Il marito acquista sopra la moglie una specie di diritto, il quale diritto però dee essere esercitato giusta i dettami della ragione, convenienza, ed equi-

tà. Altronde poi sarà dell' obbligo del marito di mantenere la moglie, a misura del proprio stato, e di fare le parti di essa tanto in giudizio, che fuori.

§. 48.

In causa di querela giudiziaria, a motivo di sostentamento dovuto alla moglie, il Giudice procederà alle più pronte provvidenze, e qualora non avesse luogo l' amichevole, passerà alle più prudenti determinazioni.

§. 49.

Acquista la moglie il diritto di portare il nome, e lo stemma del marito, e partecipa di tutti gli onori, e prerogative al medesimo competenti: Per lo contrario sarà dell' obbligo della moglie di seguire l' abitazione del marito, di prestargli ajuto secondo la condizione del proprio stato, per ciò che concerne i lavori diretti al sostentamento comune; non che di sollevarlo dal peso delle domestiche incumbenze, compatibilmente col suo stato, e colle sue forze.

§. 50.

Gli altri diritti, che possono competere vicendevolmente ai Conjugati, riceveranno la loro determinazione dalle leggi, che statuiscono particolarmente gli oggetti, che riguardano i medesimi diritti.

§. 51.

In ordine alla domanda, se possano gli sposi disporre liberamente delle rispettive loro sostanze, ciò dipenderà dal vicendevole arbitrio dei medesimi, come pure il determinare se lo sposo voglia stipulare per sè qualche cosa a titolo di dotè, e cosa precisamente; come pure quale cosa piaccia alla sposa di assegnare

per lo stesso titolo; ma se la sposa fosse soggetta a tutela, il Tutore coll' approvazione del Giudice, o Superiore pupillare, cui sarà di spettanza, dovrà determinare la dote, avuto riguardo alla rispettiva sostanza ed alle circostanze del matrimonio. Se poi la sposa possedesse qualche sostanza amministrata dal Padre, ed avesse contratto matrimonio col di lui assenso, o con quello del Giudice, lo stesso Padre sarà tenuto di costituirle una dote conveniente sulla medesima sostanza, coll' assenso però del Giudice.

§. 52.

Se la Sposa non possedesse nulla, o che i Beni che possiede non fossero sufficienti, in tal caso i Genitori, od Avi saranno anche tenuti, secondo la regola, a costituirle una dote, o contribuirvi quanto potesse abbisognarvi. La Madre, come pure gli Avi non saranno altrimenti obbligati a dotare la loro figlia o nipote, se non qualora sia stato chiesto, ed ottenuto anche il loro assenso al matrimonio, sebbene tale assenso non vi fosse stato necessario.

§. 53.

Oltre i motivi, per i quali i Genitori sono sciolti dall'obbligo di mantenere i figli, a misura del loro stato, vi vertono eziandío le seguenti circostanze, che gli esentano in ispecie dall' obbligo di dovere costituire la dote, e sono; la propria deficienza di sostanze, per cui ne verrebbe a soffrire la loro sussistenza, o difficoltato il modo di provvedere al mantenimento degli altri figli:

Se la figlia avesse già ricevuta qualche dote, sia per lo stesso matrimonio, od anche per un altro; ovvero che fosse stata interamente soddisfatta, quantunque il ricevuto fosse stato perduto senza colpa della figlia; se la figlia essendo maggiore d'età, avesse rinunziato espressamente alla dote:

Allorchè la medesima avrà rinunziato all'eredità di quello che fosse obbligato immediatamente a costituire la dote, ovvero qualora quest'ultimo avesse fatto rinunzia alla eredità degli Ascendenti, da' quali si pretendesse la somministrazione della dote medesima.

§. 54.

Quando quegli, che è tenuto alla somministrazione della dote, ricusasse di farlo, sarà dell'obbligo del Giudice d'interporre, ad istanza degli sposi, o di chi li rappresenterà, senza dilazione i suoi ufficj, per indurlo in via amichevole a costituire una dote conveniente. Riuscendo però infruttuoso cotesto mezzo, e non risultando alcun motivo sufficiente a tale ricusazione, dovrà il Giudice determinare la dote *ex Officio*, e prefiggere al Ricusante un termine perentorio, entro il quale debba costituirla; in difetto dovrà esserne astretto coi mezzi giudiziali coattivi; restando però sempre libero alla Parte, che si credesse aggravata, di ricorrere al Giudice superiore.

§. 55.

Nel determinare o stabilire la dote, si dovrà prender norma, prima di ogni altra cosa, dallo stato, e dalla dignità delle persone, non che dalla quantità delle sostanze; oppure si avrà riguardo anche alla professione più, o meno lucrosa, od all'ulteriore stato, come pure al numero de' figli non ancora collocati, e ad altre circostanze che influiscono alle altre spese domestiche; con che però si ommetteranno le indagini dannose delle sostanze.

§. 56.

In occasione di volontaria costituzione di dote, dipenderà dall'arbitrio de' Genitori, od Avi il maggiore, o minore importo della medesima; ma se que-

ſti voleſſero ſomminiſtrare una dote troppo tenue, e non corriſpondente alla loro condizione, e che le Parti non ne foſſero d'accordo, in tal caſo il Giudice deciderà la coſa nella maniera quì ſopra preſcritta.

§. 57.

La dote può coſtituirſi anche durante il matrimonio contratto, oppure aumentarſi quella già da prima coſtituita; ma ſe la dote non foſſe ſtata ſtipulata, od almeno ricercata prima del matrimonio, il marito non avrà il diritto di convenirne in giudizio la moglie, o i genitori della medeſima.

§. 58.

Quelli, che ſono in obbligo di coſtituire una dote, nel determinarla non potranno aggiungervi alcuna condizione di ſorte ſenza l'aſſenſo dello ſpoſo; anzi ciocchè ſarà ſtato ſtipulato anche coll'aſſenſo dello ſpoſo, non potrà eſſere giammai di alcun pregiudizio ai diritti della ſpoſa: eccetto che la medeſima foſſe in maggiore età, ed aveſſe accettata la dote fiſſata, ſotto certe eſpreſſe condizioni tendenti ad iſcontare la futura di lei porzione ereditaria, oppure in via di ſoddisfazione generale di quanto le poteva competere. Meno poi le appoſte condizioni potranno pregiudicare ad una ſpoſa che ſia minore, qualora la dote venga aſſegnata ſulle proprie di lei ſoſtanze. Se tuttavia, in l'uno o l'altro caſo, ſi trattaſſe anche del proprio vantaggio della ſpoſa, e che queſto non foſſe conſeguibile ſenza la ſtipulazione di un patto, in apparenza pregiudizievole alla medeſima, ſi dovrà riportarne ogni volta l'approvazione del Giudice.

§. 59.

Sarà libero ad un Terzo, che voleſſe coſtituire

una dote di spontaneo suo arbitrio, come pure alla sposa, o moglie, che sia all' età maggiore, di aggiungere alla stipulazione della dote delle condizioni, e convenzioni accessorie; ma coteste condizioni, e convenzioni dovranno apporsi subito nell'atto che verrà determinata la dote.

§. 60.

Le condizioni apposte da principio non potranno più cambiarsi a danno di un terzo, al di cui benefizio fossero dirette; se però tali condizioni non avessero per oggetto, che il vantaggio di uno, o d' entrambi i conjugati, essi potranno dimettere, per quanto saranno capaci di rinunziare ai proprj diritti, non solo cotesto beneficio dai medesimi stipulato, ma anche se provenisse dai Genitori, Tutori, o da una terza persona.

§. 61.

Se alla prestazione effettiva della dote fosse stato prefinito un dato termine, si dovrà aspettarne la scadenza; ma ove non vi fosse alcuna fissazione di termine, prima di convenire in giudizio il costituente, gli si dovranno accordare sei settimane di tempo, dal dì della celebrazione del matrimonio. Scaduto che sarà il termine si potrà domandare in giudizio la consegna della dote, unitamente agli interessi decorsi dal giorno del termine patuito, ed in mancanza di termine dal giorno del matrimonio.

§. 62.

I rimedj giudiziali però non potranno aver luogo contro i Genitori, od Avi al di là di quanto essi saranno in grado di prestare, senza esporre sè medesimi ad uno stato d'indigenza. Gli esteri non godranno di questo benefizio legale, se non allorchè

essi avranno costituito la dote per una mera liberalità.

§. 63.

Se la dote consisterà in danaro contante in cose, le quali nel commercio, e nella negoziazione, vengono apprezzate a seconda del peso, del numero, o della misura, ovvero consistenti nella cessione de' crediti; e generalmente quando la cosa, sulla quale è stata fissata la dote, verrà tassata ad un certo prezzo, consista in beni mobili, od immobili, il marito ne conseguirà la piena, ed irrevocabile proprietà dal dì della seguita consegna: bene inteso ch' egli dovrà portarne ogni spesa, ed essere garante d'ogni pericolo e danno, potendone però disporre a suo piacimento. Perciò in caso di scioglimento di matrimonio non sarà necessaria la restituzione della cosa medesima, ma basterà il restituire un equivalente in bontà, qualità, oppure anche il solo prezzo della dote, giusta la stima che ne sarà stata fatta.

§. 64.

All' incontro se il valore delle cose mobili assegnate in dote, non fosse stato determinato nè in numero, nè in ispecie, in caso di doversi restituire la dote, dovranno bensì restituirsi nello stato in cui si troveranno tuttavia presso il marito, o suoi eredi; ma se fossero passate alle mani di un terzo, questi non potrà esserne molestato; ma tanto in questo caso, quanto allorchè le dette cose, oltre all' uso fattone, avessero anche sofferto qualche deterioramento per colpa del marito, o de' suoi eredi, non si potrà pretendere se non il prezzo od il valore, che le stesse cose avranno avuto al tempo che furono alienate, o che hanno sofferto qualche deterioramento.

§. 65.

Se la dote sarà stata costituita sopra di beni stabili, o sopra certi diritti inerenti senza che siane stato determinato il valore, o fissata la stima del bene stabile, allora il marito non ne acquisterà che l' usofrutto; e la proprietà resterà presso la moglie, o di chi avrà costituita la dote, e se ne sarà riservata la proprietà.

§. 66.

L' usofrutto della dote apporta al marito, durante il matrimonio non solo la facoltà di amministrarla, ma anche il pieno godimento di tutti gli utili che ne deriveranno. Ciocchè si accrescerà alla dote; sicchè per natura, per un accidente, o per ragione ne divenga inseparabile, rimarrà presso la dote medesima, ed al marito non competerà che l' usofrutto anche di tale aumento.

§. 67.

Sarà dell' obbligo del marito di amministrare la dote con ogni cura ed attenzione, e segnatamente in tutti i casi ne' quali si trattasse del godimento de' frutti; ma qualora l' affare vertesse sulla proprietà, o sopra; diritti della dote medesima, dovrà con intelligenza del proprietario procurarne l' indennità tanto giudizialmente, che stragiudizialmente. A più forte ragione dovrà astenersi da qualunque alienazione, o contratto, da cui col tratto successivo potesse deteriorarsi, od aggravarsi la sostanza dotale. In tutti que' casi, ove il marito avesse operato contro la presente ordinazione, non ridonderà giammai in altrui pregiudizio; anzi se per qualche fatto, od ommissione del marito i Beni suddetti avessero sofferto del danno o deterioramento nel loro valore, esso ed i suoi eredi saranno tenuti al corrispondente risarcimento.

§. 68.

I casi fortuiti non possono obbligare il marito a veruna risponsabilità; ma qualora dovesse ristituirsi la dote, saranno abbonate al marito tutte le spese, che proverà di aver fatte tanto per la conservazione, che per le migliorie de' Beni medesimi.

§. 69.

Sarà libero a quello, il quale costituisce la dote, che dovesse al caso ristituirsi nello stesso importo, o valore, di procurarsene una idonea sicurezza, sia nell' Istromento dotale, che in qualunque altro modo. Generalmente parlando però, l' ipoteca, che venisse assegnata per assicurazione della dote, non avrà alcun diritto di prelazione in concorso di altre oppignorazioni; nè potrà conseguirsi la sicurezza, mediante ipoteca generale, o speciale, qualora la medesima non venga costituita particolarmente sopra un determinato Bene stabile, o sopra un diritto al medesimo inerente, e che l' Istromento dotale, o quello dell' ipoteca non venga descritto nelle tavole provinciali, od allibrato nei pubblici registri degli stabili, ed ipoteche, esistenti presso le Città, od ove non vi fossero tavole, ne' registri, non venga coperta, ed assicurata in altro modo.

§. 70.

Sebbene la dote non fosse stata assicurata da principio, sia che le sostanze di essa abbiano già esistito presso l' uno o l' altro all' atto che fu costituita la dote, oppure che sieno state acquistate posteriormente, si potrà sempre pretendere una tale assicurazione sopra le sostanze del marito o di chi sarà tenuto di prestarla. Quindi si potrà obbligare o l' uno o l' altro all' assegnamento di una ipoteca sicura, mediante

la prenotazione nelle tavole, o pubblici registri, ossia, qualora sia stata accordata una ipoteca generale, si potrà conseguirla, mediante oppignorazione giudiziale sopra un Bene determinato, da indicarsi nominatamente al Giudice. Cotesta giudiziale prenotazione però non avrà alcun diritto di priorità verso i Creditori, che avessero già assicurato il loro credito preventivamente.

§. 71.

Quantunque senza una speciale ipoteca giudizialmente costituita, la dote debba considerarsi puramente come qualsivoglia altro credito chirografario, nulladimeno per favorire particolarmente il matrimonio resta accordato alle doti non assicurate la priorità avanti tutte le altre pretensioni, od azioni meramente chirografarie, o personali, nella classe stessa però accordata nel Regolamento pel concorso de' creditori ai crediti non coperti con ipoteca.

§. 72.

Per acquistare però cotesta priorità, si dovrà far constare nella maniera prescritta nell' Ordine giudiziario generale, che la dote sia stata realmente consegnata al marito. La di lui confessione avrà bensì il suo effetto contro di esso, e de' suoi eredi, ma non già contro de' creditori, e mancando qualunque altra prova, non si potrà per questo ammettere la moglie al giuramento, in vista della sola confessione del marito.

§. 73.

Allorchè i Conjugati potranno disporre liberamente delle proprie sostanze, in tal caso l' assicurazione della dote dipenderà dal loro arbitrio; ma se la sposa fosse costituita in minore età, quelli, ai

quali sarà sottoposta, avranno l'obbligo di provvedere *ex Officio* alla assicurazione della dote, ove sianvi de' Beni stabili, e di farla allibrare, al più tardi, entro il termine di sei settimane dal dì in cui si sarà celebrato il matrimonio; ed in caso di trascuranza, saranno essi tenuti per ogni danno, qualora la dote venisse a pericolare, prima che la sposa fosse arrivata all'età maggiore.

§. 74.

Tale assicurazione avrà luogo prima di tutto sui Beni proprj del marito, e ciò per parte di lui stesso, qualora sia libero padrone delle proprie sostanze, od altrimenti per parte del Padre, Tutore, o Curatore, cui spetterà l'amministrazione dei Beni.

§. 75.

Non avendo il marito delle proprie sostanze, o non essendo queste sufficienti saranno tenuti i Genitori, od Avi, a misura dell'obbligo che avranno di fornire la contradote, di assicurare la dote stessa, in quanto però potranno farlo, senza notabile loro pregiudizio.

§. 76.

La dote non potrà ripetersi, finchè sussisterà il matrimonio; ma nel caso poi, che constasse di dissipazione per parte del marito, o di diminuzione delle proprie sostanze, per cui ne risultasse un pericolo alla dote non assicurata, allora si potrà non solo chiederne l'assicurazione nel modo prescritto al §. 70., ma anche, ove questa non potesse aver luogo per mancanza di Beni stabili, si farà istanza, perchè i Beni dotali vengano in altra guisa più sicuramente impiegati.

§.

§. 77.

Ciò che si è detto rispetto alla dote, avrà luogo, egualmente in riguardo alla contraddote, che lo sposo dovrà costituire alla sposa. Non si potrà pretendere la contraddote, se non qualora la donna avrà portata realmente una dote in casa del marito. Per volontaria determinazione delle Parti all' incontro si potrà costituire una contraddote senza dote, od anche una dote senza contraddote, e l' importo di quest' ultima potrà essere eguale a quelle della dote, oppure maggiore, od anche minore.

§. 78.

Quelle persone, che sono tenute di dotare le loro figlie, o le nipoti, avranno pure l' obbligo di somministrare la contraddote, in riguardo ai loro figli, e nipoti, semprechè questa venga domandata. Non convenendo le Parti sull' importo della contraddote, nella giudiziale tassazione, si dovrà fare speciale riflesso alle facoltà di chi sarà obbligato alla costituzione della contraddote come pure si avrà riguardo a tutte le altre circostanze che saranno dell' equità.

§. 79.

Durante il matrimonio la moglie non potrà pretendere nè la consegna della contraddote, nè l' usufrutto della medesima; poichè tanto l' amministrazione, quanto il godimento de' frutti spettano al solo costituente,

§. 80.

In que' casi, ne' quali nulla è stato disposto, nè ordinato in riguardo alla contraddote, sarà d' uopo attenersi a quanto resta stabilito per rapporto alla dote;

colla sola diversità, che la priorità accordata alla dote, come sopra al §. 71., non competerà alla contraddote se non per ciò che concerne l'importo, che sarà eguale a quello della dote.

§. 81.

Oltre la dote, e contraddote sarà bensì libero agli sposi di farsi anche vicendevolmente dei regali, ma in tal caso non vi sarà alcuna differenza fra questi e qualunque altro donativo.

§. 82.

Ma qualora il donativo fosse stato fatto espressamente in aumento della dote, o contraddote, cotesto donativo, sebbene non assicurato con ipoteca, conseguirà la stessa priorità accordata alle dote al §. 71. In questo caso i regali seguiranno anche ulteriormente la natura della dote, o contraddote, e qualora la Parte donataria premorisse a quella che dona, il donativo ritornerà a quest'ultima.

§. 83.

A ciascuno de' Conjugati resta la proprietà tanto di quelle sostanze che avrà possedute prima del matrimonio, quanto di quelle, che avrà acquistate posteriormente, senza che l'altra Parte possa averne alcuna pretensione.

§. 84.

Spetta egualmente a ciascuno dei Conjugati la libera amministrazione de' suoi Beni, senza che possa esserne impedito dall' altro. Sarà bensì permesso al marito di prender parte negli affari della moglie, e di amministrare i di lei Beni; anzi ne' casi che non esigeranno un mandato speciale, ne resta il marito in generale tacitamente autorizzato; salvo però sem-

pre alla moglie il diritto di contraddire alla ulteriore amministrazione del marito, e di assumerla da sè stessa.

§. 85.

Qualora però l'una delle Parti avrà conferito espressamente all'altra l'amministrazione de' proprj Beni, si dovrà tenere per fermo ed irrevocabile ciò che consterà legalmente essere stato convenuto fra le Parti; ma se la commissione sarà stata data a tempo indeterminato, e non per sempre, sarà revocabile ad arbitrio; ma se per lo contrario fosse stata data a tempo determinato, od in perpetuo, nel primo caso la rivocazione non potrà aver luogo, fuorchè dopo la scadenza del termine, e nel secondo finchè durerà il matrimonio.

§. 86.

L'amministrazione dei Beni della moglie, sia tacitamentente, che espressamente incaricata al marito, obbligherà a tutto ciò che è tenuto di fare qualunque altro Amministratore, o Procuratore. Essendo però la moglie in grado di provare una diminuzione, od un imminente pericolo de' proprj Beni, a causa di mala amministrazione del marito, potrà la medesima togliergli la detta amministrazione, anche fuori di tempo.

§. 87.

Quando in un colla facoltà d'amministrare non sia stato accordato al marito anche l'usufrutto, non potrà avere alcun diritto sui frutti. Semprechè però il marito non si fosse obbligato espressamente a rendere i conti dei Beni da lui amministrati, nè egli, nè i suoi Eredi potranno astringervisi, se non al rendere i conti dei frutti percetti dal giorno in cui

sarà stata rivocata l'amministrazione, o dal dì della morte del marito. Per lo contrario tutte le altre pretensioni, che potessero farsi sia rapporto alla amministrazione anteriore, o rispetto ai frutti già percetti, dovranno considerarsi come liquidate, ossia come totalmente condonate; ma se il marito avesse cagionato colla sua amministrazione qualche pregiudizio ai Beni stessi, ne sarà risponsale mai sempre.

§. 88.

Quando al marito fosse stato bensì accordato l'usufrutto ma non già l'amministrazione, egli non avrà alcun diritto di arrogarsela contro la volontà della moglie; ma se poi gli utili fossero stati assegnati al marito, ma dalla moglie percetti, e che in seguito ne venisse preteso l'importo dal marito, o da' suoi Eredi; una tale pretensione non potrà estendersi, giusta il poc'anzi stabilito per la moglie, fuorchè pel quantitativo sarà stato percetto dal giorno in cui si sarà mossa la pretensione.

§. 89.

La moglie non potrà essere impedita dall'alienare le cose di sua proprietà, nè per l'amministrazione commessa al marito, nè per l'usufrutto al medesimo accordato. Se però l'usufrutto fosse stato assicurato al marito giudizialmente sopra Beni stabili, in tal caso l'alienazione non potrà mai ridondare in di lui pregiudizio. Fuori però del caso di seguita prenotazione giudiziale, al marito competerà pel danno sofferto la semplice azione personale contro la moglie.

§. 90.

Anche quando la moglie amministrasse i proprj Beni, sarà non ostante dell'incumbenza del marito

d' invigilare sulla di lei condotta, affine di prevenire, massime se vi sono dei figli, la dissipazione, od il diminuimento. In simil caso non solamente il marito sarà autorizzato a chiedere i rimedj di giustizia, ma lo saranno eziandio i Parenti dell'una, e l'altra parte. Verificandosi l'istanza, il Giudice procurerà in primo luogo d' indurre la donna a cedere volontariamente l'amministrazione, ma se la donna ricusasse di farlo, dovrà *ex Officio* commettersi l'amministrazione al marito, e qualora vi fossero dei rilevanti motivi al contrario, a qualcuno dei Parenti, od in mancanza di questi anche ad una terza persona. Del resto poi si procederà nel modo prescritto, in riguardo a quelle persone inabili alla amministrazione delle proprie sostanze.

§. 91.

Ove il marito amministri i Beni della moglie, e che non essendogli stato concesso il godimento degli utili, dovesse renderne conto, gli competerà sempre l'indennizzamento per i danni sofferti; ma essendo egli usufruttuario, e per conseguenza esente dall' obbligo di renderne conto, non avrà alcun diritto di farsi bonificare le spese dell'amministrazione; eccettuato ch'egli potesse provare, che le spese necessariamente fatte, od i miglioramenti, ammontassero al di là dei frutti precetti. Nel caso però sopra espresso al §. 87. non vi potrà essere questione d' indennizzamento sotto qualsivoglia titolo, per tutto quel tempo, in cui il marito sarà esente dal rendere i conti.

§. 92.

Quando i Conjugati avessero fra di loro stabilita una comunione di Beni, ciò non produrrà alcun cambiamento nella proprietà de' Beni, tanto dell'una,

che dell' altra parte; quindi ciascuna di esse ne conserverà illimitato dominio, e potrà alienare anche contro il volere dell' altra parte. Il diritto competente all' altra Parte non si estenderà che sulla metà di quanto esisterà di Beni sottoposti alla comunione, in caso che premorisse l' altra Parte.

§. 93.

Se però la comunione cadesse sopra Beni stabili, e che il documento relativo fosse stato inserito nelle Tavole Provinciali, ovvero allibrato nei registri civici, in tal caso non potrà l' una Parte disporre senza il consenso dell' altra, che della sola metà, ma non già di tutte le sostanze costituite in comunione; e dopo la morte dell' una, competerà tosto all' altra Parte la piena, e libera proprietà della metà. Un tale allibramento nelle Tavole provinciali, o ne' registri civici, non potrà pregiudicare alla ragione de' Creditori, che avessero una ipoteca anteriore sopra i detti Beni.

§. 94.

Allorchè la comunione de' beni fra i Conjugati comprendesse soltanto i beni futuri, oppure i beni presenti, e futuri, non vi s' intenderà compreso ciò che fosse stato ereditato dappoi, eccetto che ne fosse stata fatta espressa menzione. Tutto ciò però, che si troverà nelle sostanze future, dovrà considerarsi come acquistato, e soggetto in comunione, fino a che non si sarà fatto constare al contrario.

§. 95.

La comunione de' Beni presenti, e futuri, comprese o non comprese le future eredità, potrà essere stabilita dai Conjugati senz' altra solennità; ma se la medesima riguardasse soltanto i beni presenti, op-

pure quello soltanto che verrà acquistato, od ereditato all' avvenire, tale comunione non sarà valida, se non quando nello stabilimento di essa ne sarà stata fatta una regolare, e fedele descrizione delle sostanze d' ambe le Parti, e dalle medesime sottoscritta. Cotesta descrizione servirà di norma, per ciò che appartiene o no nella comunione, e però senza la detta descrizione non potrà ammettersi alcuna prova, nè potrà nascere alcun diritto a favore della Parte sopravvivente, e finalmente nè anche la stessa comunione non potrà ammettersi ad alcuna giudiziale prenotazione.

§. 96.

Avanti di dividersi la sostanza comune si dovranno detrarre i debiti tanto della Parte premorta, che della sopravvivente. Qualora la comunione si estenda generalmente sopra tutti i Beni, tutti i debiti si dovranno pagare in comunione, senza alcuna eccezione; ma se la comunione riguardasse soltanto i Beni presenti, od i futuri, si pagheranno in comunione solamente quei debiti, che saranno stati contratti dall'una, o l'altra Parte per qualche utilità, o bisogno dei Beni comuni. Tutti gli altri debiti rimarrano a carico della Parte, che gli avrà contratti, sulle proprie sostanze, o su quella porzione, o metà che toccherà alla stessa Parte, dalla divisione de' Beni comuni.

§. 97.

La comunione de' Beni fra' Conjugati non potrà mai riguardarsi come esistente, se non qualora il patto per cui sarà stata stabilita, venga dalle Parti legalmente provata.

§. 98.

Ogni contratto di matrimonio fatto a norma

delle Leggi è indissolubile, nè il legame di esso potrà sciogliersi sotto qualunque pretesto, finchè i Conjugati saranno in vita.

§. 99.

Con tutto ciò il tenore della Legge non è già di obbligare i Conjugati ad adempire ai doveri del matrimonio, anche in que' casi ove tale obbligo andasse congiunto con qualche grave difficoltà. In simili casi vengono quì prescritte le regole seguenti da osservarsi inalterabilmente.

§. 100.

Quando l' uno dei Conjugati venisse dall' altro gravemente maltrattato, od indotto alla seduzione, ai delitti, od a costumi depravati, la parte offesa avrà il diritto di provvedere alla propria sicurezza, mediante il riclamo dei soliti rimedj di giustizia. La separazione però dalla tavola, e dal letto non potrà aver luogo giammai, fuorchè quando ambe le Parti siano convenute fra di loro di abitare separatamente, ed abbiano anche fatto un previo accordo di quanto una Parte vorrà ritenere, o ricevere dall' altra; senza che il Giudice possa interporsi nè con formale decisione, o sentenza.

§. 101.

D' accordo che ne saranno i Conjugati, prima di passare alla separazione, si presenteranno personalmente al rispettivo Giudice, o Superiore; senza che essi debbano significare al Giudice il da loro concertato, basterà che lo assicurino verbalmente del volontario loro consenso alla separazione, e della reciproca loro adesione al convenuto provvedimento. Affine però di ovviare alla frequenza di simili separazioni, il Giudice, od il Superiore competente,

non vi presterà altrimenti orecchio, se non in vista di un attestato in iscritto per parte del Parroco, Pastore, Popa, o Rabino.

§. 102.

A tale oggetto, prima che le Parti compariscano avanti il Giudice, o Superiore, saranno tenute di rivolgersi in persona al Parroco, Pastore, Popa, o Rabino, il quale dovrà seriamente ammonirle circa l'obbligo, e carico della propria conscienza, e tentare tutti i possibili mezzi della persuasione, ed allora soltanto che simili tentativi saranno stati infruttuosi, rilascerà un certificato in iscritto, da cui risulti avere egli fatto quanto era di sua incumbenza per conciliare le Parti, aggiungendovi, se a lui sembri realmente conveniente, la separazione, oppure se malgrado tutta l'opera impiegata non siagli stato possibile di rimovere le Parti dalla loro determinazione.

§. 103.

Sarà però sempre salva ai detti Conjugati la libertà di riunirsi, per cui basterà che si annunzino al Giudice, o Superiore competente, e resteranno in piena forza tutti i patti matrimoniali fra di loro stipulati. Rispetto però ai figli procreati si dovrà osservare quanto resta prescritto al §. 115.

§. 104.

I sudditi di questi Stati, che non sono addetti alla Religione cattolica, saranno esentati dalla regola generale espressa al §. 98. rispetto alla indissolubilità del matrimonio, ne' seguenti articoli.

§. 105.

**Primo.** In caso che l'uno de' Conjugati avrà

attentato alla vita dell' altro, od avrà commesso un adulterio, la Parte lesa potrà domandare il totale scioglimento del matrimonio, e quando consti della verità del fatto, il Giudice dichiarerà sciolto il matrimonio.

§. 106.

Secondo. Lo stesso diritto competerà a quel Conjugato, che sarà stato dall' altro dolosamente abbandonato. In questo caso dovrà preventivamente citarsi tre volte la Parte assente mediante un pubblico Editto, a norma dell' ordine giudiziario generale, onde giustificare la sua assenza; nè potrà dichiararsi libera la Parte abbandonata dalle ragioni matrimoniali, se non qualora la Parte assente non si sarà giustificata dentro del termine prefinito.

§. 107.

Terzo. Sarà pure permesso lo scioglimento del matrimonio in caso d' inimicizia capitale, o d' invincibile avversione, che fosse nata fra i Conjugati, e che questi pertanto domandassero entrambi lo scioglimento. In simili casi però il Giudice non dovrà accondescendervi subito, ma procurerà da prima di provvedervi colla sola separazione dalla tavola, e dal letto, con replicare anche più volte cotesto sperimento, a misura, delle circostanze.

§. 108.

Se vani saranno tutti i mezzi, e svanita sarà ogni speranza di riunire in buona pace simili Conjugati, il Giudice potrà bensì procedere al totale scioglimento del matrimonio, ma allora soltanto che amendue i Conjugati persisteranno in volerlo, e che non abbia a derivarne alcun pregiudizio ai figli nati da tale matrimonio.

§. 109.

In tutti i casi di divorzio si dovranno ad un tempo regolare le azioni, e pretensioni dell' una, e l' altra Parte; specialmente però in caso che esistessero figli, non si acconsentirà al divorzio, fino a che non sarà provveduto al loro mantenimento, ed alla loro educazione, sia mediante un giudiziale convegno fra le Parti, sia per via di decisione per parte del Giudice; e però resta vietato ai Ministri ecclesiastici accatolici, sotto pena della loro deposizione, di congiungere in matrimonio alcuno, che fatto divorzio, avesse figli del primo matrimonio, se non qualora abbia presentato l' atto, da cui consti de' provvedimenti stabiliti a favore dei figli medesimi.

§. 110.

Seguito il divorzio, sarà libero ad amendue le Parti di contrarre un nuovo matrimonio; ma se il divorzio avesse avuto effetto per delitto commesso dall' uno de' Conjugi verso dell' altro, in tal caso la Parte colpevole non potrà mai unirsi in matrimonio colla persona complice del delitto, e che la complicità sarà giudizialmente provata.

§. 111.

Le donne poi che volessero rimaritarsi dopo il divorzio dovranno aspettare fino a che non possa nascere alcun dubbio od errore rispetto al figlio che potesse essere stato concepito durante il primo matrimonio.

§. 112.

Quando le persone che avessero fatto divorzio volessero nuovamente contrarre insieme matrimonio, questo dovrà tenersi per un nuovo contratto, e si os-

ferverà quanto fi rende neceffario pel primo matrimonio che fi contrae.

§. 113.

Se un matrimonio fi rendeffe invalido per caufa di qualche impedimento fra le perfone conjugate, ma loro ignoto, fi dovrà levare per quanto farà poffibile un tale impedimento occultamente; all' incontro fe le parti ne foffero ftate confapevoli, ed aveffero ciò non oftante contratto il matrimonio, quefto non folamente farà invalido, ma fi dovranno anche punire le Parti, a mifura del loro ftato, coll' arrefto, o lavoro di 3. anni, oppure con altro proporzionato caftigo.

§. 114.

Tofto che un matrimonio farà dichiarato invalido, ceffano di loro natura anche tutti gli fcambievoli diritti, ed obblighi fra i Conjugati, provenienti dal contratto matrimoniale; farà pertanto dell' obbligo dei Giudici l' offervare che debba ceffare fenza ritardo la coabitazione di tali perfone già maritate, affinchè refti tolta l'occafione d'ogni fofpettofo commercio.

§. 115.

I figli generati da un invalido matrimonio, reftano fempre fotto la podeftà del Padre; ma per ciò che concerne il mantenimento, e l' educazione dei figli medefimi, dovrà tofto determinarfi fulla foftanza d' ambedue i genitori. Sopra tutto quefto; come anche fopra le pretenfioni delle Parti per caufa di ritenzione de' Beni portati in dote, offia a motivo dei danni provenuti dalla nullità di un matrimonio, o finalmente per altro qualfivoglia titolo, fpetterà al Giudice la cognizione, e decifione delle cofe a norma delle Leggi.

## §. 116.

Sciolto un matrimonio per la morte dell'una o l'altra Parte, sopravvivendo la moglie, la dote tornerà alla medesima, od al marito, se questo sopravvive alla moglie. Oltre di ciò la donna guadagnerà anche la contraddote stipulata, e l'uomo la dote della moglie senz' altro riclamo: eccetto che si fosse espressamente convenuto, circa il modo da contenersi dopo sciolto il matrimonio.

## §. 117.

Se alla vedova fosse stato stipulato un appanaggio, vitalizio, o mantenimento vedovile, ciò dovrà aver luogo a misura di quanto sarà stato stipulato. Se però fosse stato determinato nello stromento nuziale, o mediante sentenza del Giudice, ciò che appartiene agli articoli di necessità, od anche di puro comodo, e che, a norma del convenuto, o giudicato, debbano prestarsi alla vedova tali cose in natura; la medesima dovrà contentarsi delle dette cose in natura, senza che possa pretenderne l'importo in danaro; ma se per certe cose necessarie si fosse fissata una determinata somma, questa dovrà corrispondersi sia o no sufficiente all'inteso bisogno. Qualora poi si fosse convenuto, o delle cose in natura, o del loro importo, ne resterà facoltativo alla vedova la prescelta, quando nella scrittura di convenzione non apparisca chiaramente il contrario.

## §. 118.

Il mantenimento vedovile comincierà a decorrere sei settimane dopo la morte del marito; fino a quel tempo la vedova dovrà essere mantenuta dalle sostanze lasciate dal marito, salvo il caso che ciò non potesse aver luogo senza pregiudizio dei Credi-

tori. Se la vedova si trovasse gravida, essa godrà il mantenimento a carico delle sostanze del marito, fino a sei settimane dopo che si sarà sgravata, siccome tutte le spese del puerperio dovranno cadere a carico delle dette facoltà, senza che possano essere d' aggravio alle ragioni matrimoniali della vedova; semprechè la medesima non abbia rinunziato volontariamente a tale diritto, e fosse contenta di quanto le competesse di ragione matrimoniale.

§. 119.

Il mantenimento vedovile, non essendo stato assicurato sopra un Bene stabile mediante giudiziale allibramento, non godrà di alcun favore, o preferenza; ma dovrà riguardarsi come un mero donativo eguale a quelli, de' quali fu disposto al §. 81.

§. 120.

Se ad una sposa minorenne fosse stata fissata nello stromento di dote un mantenimento vedovile, od anche durante la vita del marito una certa somma di danaro annualmente per uso della medesima, quelli, alla di cui cura sarà affidata la sposa, avranno il carico di fare assicurare un tale assegno, sotto la loro stessa responsabilità.

§. 121.

Se la moglie, cui fosse stata assegnata nello stromento nuziale, durante la vita del marito, un' annua somma a suo proprio uso, tralasciasse di farsela pagare, essa, quantunque l' assegno fosse annotato nei pubblici registri, non potrà far valere la priorità acquistata sopra gli altri Creditori, fuorchè per gli ultimi tre anni. Ma rispetto agli attrassati anteriori, questi dovranno riguardarsi come semplici donativi del marito, e come se non fossero mai stati allibrati.

§. 122.

In caso che la vedova dopo la morte del marito si facesse innanzi con delle pretensioni di attrassati derivanti, quando il marito era in vita, e che vi fossero dei figli del medesimo, quegli attrassati anteriori ad un Triennio non potranno diffalcarsi avanti che sia determinata la legittima, si lasceranno fra le sostanze del marito defunto, sulle quali sarà determinata la stessa legittima, e si pagheranno allora soltanto che sarà determinata la detta legittima, da quella porzione della sostanza ereditaria, di cui il defunto potea disporre a suo arbitrio.

§. 123.

Tutti i diritti, che potranno competere alla Parte sopravvivente sulla sostanza lasciata dall' altra, sebbene morta prima della coabitazione, avranno piena forza; nè potrà l' invalidità esserle di alcun pregiudizio sugli acquistati diritti, semprechè cotesta invalidità le fosse stata ignota fino alla morte dell' altro Conjugato, e che anzi la medesima abbia tenuto per valido il matrimonio.

§. 124.

Il mantenimento vedovile cessa tosto che la vedova passa a seconde nozze, eccetto che nella scrittura nuziale si fosse convenuto il contrario. Generalmente poi qualunque Conjugato si renderà indegno de' vantaggi che gli fossero stati accordati dall' altro predefunto, mediante scrittura, od altrimenti, per quegli stessi motivi, per i quali esso rimarrebbe escluso da quella porzione, che altronde gli sarebbe dovuta in vigore delle Leggi. In tal caso la Parte sopravvivente percepirà ciò che essa avrà portato all' altra premorta; ma sarà esclusa totalmente dalla eredità lasciata da quest' ultima.

§. 125.

Quando si troverà effettivamente fra i Beni del defunto ciò, che è dovuto al sopravvivente, ovvero qualora ciò che è di ragione di quest'ultimo sarà devoluto legittimamente al primo, o sarà già consegnato, o almeno giudizialmente prenotato, il sopravvivente ne acquisterà tosto la piena proprietà; e se anche la detta prenotazione non fosse seguita in tempo che vivea il defunto, ciò non ostante si potrà chiederla anche dopo la di lui morte, purchè il documento relativo, con cui la si domanda, abbia i requisiti necessarj per essere prenotata nei pubblici registri.

§. 126.

Fuori di ciò la Parte sopravvivente, non essendo munita di una espressa ipoteca, non avrà che la semplice azione personale; questa gli sarà però egualmente riservata, quando la medesima non avesse potuto conseguire dalla ipoteca ottenuta, il suo pieno compimento, ovvero, ove egli avesse avuto qualche pregiudizio dal diritto de' creditori, che avessero assicurato i loro crediti anteriormente a quello del Conjuge sopravvivente.

## CAPITOLO IV.

*Dei diritti fra i Genitori, e i loro Figliuoli,*

§. 1.

Tutti i figli procreati durante il matrimonio, debbono ritenersi per legittimi, quelli cioè che sieno nati nel settimo mese dopo il matrimonio, oppure nel decimo dopo la morte del Padre; ma se un figlio nascesse avanti il settimo mese dal dì delle

noz-

nozze, o dopo il decimo da quello della morte del padre, in tali casi si dovranno esaminare attentamente tutte le circostanze, e prendere il parere de' Fisici, onde rilevare se il parto abbia potuto seguire così prematuro, o tardivo. Se ciò non ostante il Padre riconosce per suo un figlio prematuramente nato, ciò sarà una piena prova della legittimità del figlio medesimo.

§. 2.

A niuno, fuorchè al marito spetta l' eccitar dubbj sulla nascita legittima del figlio; ma anche il marito, che attesa la lunga sua assenza volesse far constare la illegittimità di un figlio nato durante il matrimonio, non sarà su di ciò altrimenti ascoltato, se non qualora sia in grado di provare in giudizio di essere stato assente un anno intiero avanti il parto, oppure di effettivo adulterio commesso dalla madre.

§. 3.

L' obbligo del Padre è di dare ai figlj un' educazione, onde abilitarli ad essere utili allo stato, ammeno che non abbiano Beni proprj, o che le rendite bastassero a mantenerli, fino a tanto che saranno capaci da procurarsi da se stessi il loro sostentamento.

§. 4.

Maritata che siasi una figlia con dote, o senza, ed il marito non sia in istato di mantenerla, incumberà ai di lui genitori, od avi il mantenerla; ma quando questi pure non ne fossero in caso, il mantenimento anderà a carico del padre della stessa figlia.

§. 5.

La Madre è tenuta alla cura dei figlj, ad allevarli, non che a cooperare per quanto può alla loro

educazione. Durante il matrimonio però essa non ha alcun obbligo di contribuire del proprio al loro mantenimento, salvo qualora il Padre, non fosse in gradi di farlo; ma dopo la morte del Padre correrà nella Madre lo stesso obbligo, che aveva il defunto su da questo particolare.

§. 6.

L' obbligo del mantenimento passa, in mancanza dei genitori, negli avi, preferentemente in quelli del lato paterno, poichè quelli del lato materno non potranno obbligarsi al mantenimento dei nipóti, se non nel caso, per cui nel §. 4. si è costituito un obbligo consimile in riguardo della figlia.

§. 7.

Quand' anche un figlio si fosse meritata la diseredazione, i Genitori, non potranno giammai esentarsi dal prestargli il mantenimento necessario. In caso di durevole necessità dovrà provvedersi a tale mantenimento, anche mediante ultima volontà.

§. 8.

I figli dal canto loro sono egualmente obbligati, per quanto si estendono le loro forze, a prestare gli alimenti ai loro genitori, od avi bisognosi, e così ulteriormente.

§. 9.

Non si potrà più ripetere ciò che i genitori avranno speso pel mantenimento dei figli, o i figli pel mantenimento dei loro genitori.

§. 10.

Anche ai figli non legittimi, per qualsivoglia copula illecita sieno stati procreati, compete l' essere

mantenuti a carico dei loro genitori: un tal obbligo è specialmente del Padre; come tale dovrà riputarsi colui, il quale, sia durante la gravidanza della femmina, sia in tempo del parto, o per via di qualche altro minimo segno riconosce il figlio per suo. Se non si potesse in alcuna guisa venire in cognizione del Padre, allora la Madre potrà convenire, pel mantenimento del figlio, colui che avrà confessato o potrà convincersi di aver avuto commercio carnale colla medesima ne' primi tre mesi della sua gravidanza.

§. 11.

Il mantenimento d'un figlio illegittimo dovrà commisurarsi colla condizione della Madre. Il Padre dee pertanto mantenerlo, sicchè la Madre ne sia esente, e che la medesima possa attendere ai proprj affari senza esserne frastornata dalla cura del figlio.

§. 12.

Dipenderà dall'arbitrio del Padre di mantenere il figlio nella propria casa, od altrove. A misura che il Padre si presta al mantenimento del figlio, avrà anche tutta l'autorità sopra di esso, quando questi non vi si volesse assoggettare volontariamente.

§. 13.

Se la Madre nè volesse, nè potesse indicare il Padre, o non potesse provare alcun commercio carnale avuto ne' primi tre mesi, incumberà alla medesima soltanto di mantenere il figlio.

§. 14.

Al figlio legittimo compete di essere mantenuto non solo vita durante del Padre, o della Madre, ma anche dopo la loro morte, a carico di quelli, ai quali sarà pervenuta l'eredità paterna, o materna.

§. 15.

Quando un figlio bastardo sarà stato procreato da genitori, l'uno, de' quali, od entrambi, al tempo della procreazione, fossero congiunti in matrimonio con altra persona, ovvero qualora avesse esistito fra i genitori qualche impedimento non removibile, il figlio nato da tale commercio dovrà tenersi per veramente illegittimo, e però il suo diritto sarà limitato al puro mantenimento, che gli verrà assegnato, senza poter partecipare degli altri diritti di famiglia, tanto dalla parte paterna, che materna.

§. 16.

Ma se per lo contrario un figlio fosse bensì procreato fuori del matrimonio, ma da due persone libere, e molto più poi se il figlio fosse nato da un matrimonio invalido, per causa di un impedimento removibile soltanto, il figlio dovrà considerarsi eguale ai figli legittimi, e per conseguenza parteciperà di tutti i diritti, tanto dalla parte paterna, che materna, quali competono ai figli legittimi.

§. 17.

Rispetto ai figli procreati soltanto da due persone non maritate, questa legge non potrà aver luogo, fuorchè qualora i medesimi saranno stati resi illegittimi da un matrimonio posteriormente contratto dal Padre, o dalla Madre con una terza persona. Un tale matrimonio però non dovrà permettersi, se non quando fra i genitori non sia stato conchiuso prima in giudizio un amichevole comodamento. In caso contrario resteranno salvi al figlio i suoi diritti.

§. 18.

Il Padre ha il diritto di rappresentare i proprj

figli tanto in giudizio, che fuori, ed anche di chiedere soddisfazione per le ingiurie che fossero loro state fatte. Egli ha pure il diritto di consigliarli nelle loro più gravi urgenze, di dirigerli, e di regolare la loro condotta con ragionevoli esortazioni. Incumbe al medesimo di correggere i figlj traviati, anche mediante convenienti castighi, di arrestarli ovunque sia, se fossero fuggiaschi, e di domandarne la consegna a chi li ritenesse; in questi casi, trovandosi il padre in possesso della podestà paterna, o che abbia almeno la legale presunzione in suo favore, sarà esente dall'allegare altre prove; ma se non avesse alcuna podestà paterna, o gli venisse contrastata, dovrà provare debitamente il suo diritto.

§. 19.

La podestà paterna non si estende però sulla libertà, sull'onore, o sul buon nome de' figli, nè si potrà fare abuso della podestà correttiva a danno del corpo, o della salute del figlio, nè sforzarlo con minaccie, od atti violenti a scegliere una persona in marito, o moglie. Contro siffatte violenze avrà diritto non solo il figlio a chiederne riparo, e protezione al Giudice, ma chiunque anche ne avesse notizia. Dovrà quindi il Giudice usare tosto ogni diligenza per indagare la verità, sia mediante volontaria deposizione del figlio, o con qualunque altro mezzo; e scoperta la verità metterà il figlio in sicurezza contro gli ulteriori attentati del Padre. Se malgrado l'avversione continuata del figlio, venisse questi costretto dalla prepotenza del Padre a contrarre qualche matrimonio, avrà luogo il caso di nullità espresso al §. 31. dell'antecedente Capitolo.

§. 20.

I figli debbono al Padre rispetto, ed ubbidien-

za, ſiccome una piena raſſegnazione alla di lui volontà per quanto queſta non ſia contraria alle Leggi, ed ai buoni coſtumi. Dall'altro canto eſſi saranno partecipi del nome, e delle armi del Padre, non che di tutte le dignità, prerogative, ed onori non limitati alla ſola di lui perſona, ed avranno diritto di ſuccedere ne' di lui beni ereditarj.

§. 21.

I figli, che non ſono peranco maggiori, debbono conſiderarſi perfettamente eguali a qualunque altro pupillo, o minorenne, riſpetto a quelle azioni, dalle quale poteſſe derivare qualche pregiudizio alle proprie ſoſtanze, o per cui la perſona poteſſe ſoggiacere a qualunque obbligo.

§. 22.

Quando i figli poſſeggono qualche coſa del proprio, ſia legittimamente per parte del padre, o di altro chiunque, o per acquiſti della loro induſtria, ſenza i Beni, o guadagni del Padre, queſti non oſtante avrà la facoltà di amminiſtrarli; eccetto che quello che ha laſciata la ſoſtanza al figlio aveſſe eſcluſo il Padre dall'amminiſtrarla, o che vi foſſe un fondato ſoſpetto contro di lui di mala amminiſtrazione.

§. 23.

Nulla di meno il Padre non potrà aſſumere l'amminiſtrazione dei Beni del figlio, nè il da lui operato a queſto propoſito potrà eſſere legalmente valido, ſe non qualora gli ſieno ſtati giudizialmente conſegnati i detti Beni. Qualora foſſe neceſſario, ſi dovrà far precedere alla conſegna il giudiziale Inventario, od almeno vi ſi deſcriverà la qualità, il valore, e la rendita per la ſicurezza dei figli.

§. 24.

Al padre non compete l'usufrutto dei Beni de' figli, ma sarà obbligato, come qualunque altro Tutore, ad esserne garante, e a renderne conto annualmente. Se le rendite sorpassano ciò che abbisogna al mantenimento del figlio, si dovrà tenere per regola quanto resta disposto per gli avanzi di altri minori.

§. 25.

Convinto il Padre di avere scientemente apportato del danno alla sostanza del figlio, oppure di una grave negligenza, si dovrà assegnare al figlio un altro Tutore, che procuri di riporre in sesto ciò che sarà stato negligentato, ed anche occorrendo di ripeterne dal Padre coi rimedj di giustizia la rispettiva reintegrazione.

§. 26.

Dell'eguale rispetto, che debbono i figli al Padre, saranno obbligati anche verso la Madre; la quale ha pure il diritto di ammonire i figli nelle occorrenze più importanti della loro vita, di dirigere la loro condotta, e di correggerli con moderati castighi; questo diritto però non potrà estendersi al di là di quanto si è ordinato al §. 19. riguardo al Padre.

§. 27.

Oltre i fin quì detti diritti, altri ve ne sono ancora, che le Leggi accordano ai Genitori, ed ai figli scambievolmente. Di questi, se ne tratterà ove si presenteranno gli oggetti.

§. 28.

Se alcuno adottasse in figlio alcuna persona in età maggiore, avrà il pieno suo effetto quanto sarà

stato convenuto fra le parti. Ma se il medesimo fosse tuttavia in minore età, in tal caso sarà necessario riportarne il consentimento del Padre, o non essendo questi più in vita, quello del Tutore, o del Giudice competente.

§. 29.

Chi adotta un figlio sarà anche obbligato di educarlo come proprio figlio carnale, di proteggerlo, e rappresentarlo in giudizio; se il figlio adottivo possedesse de' Beni, spetterà all'adottante l'amministrarli, e darne buon conto, come spetterebbe a qualunque Tutore, durante la di lui minorità. Finalmente se il figlio fosse stato, prima della adottazione sotto la podestà di un Tutore, questi dovrà cedere la tutela al Padre elettivo.

§. 30.

Se al figlio adottivo fosse stata destinata una certa porzione sulle sostanze del Padre elettivo, non si potrà privarnelo, se non qualora vi fossero delle ragioni per cui possono diseredarsi anche i figli carnali. Fuori però di tale porzione, il figlio adottivo non avrà alcun altro diritto sopra i Beni dell' Adottante, nè a titolo di legittima, nè a quello di eredità; e così non potrà il medesimo partecipare, dal canto del Padre elettivo, degli altri diritti di famiglia. All' incontro restano salvi al figlio adottivo tutti i diritti di consanguinità per parte della propria famiglia.

§. 31.

Sarà libero a chicchessia l'adottare un altro per figlio; anche le femmine potranno adottare alcuno in figlio, ed essere del pari adottate. Nel primo caso però esse non potranno esercire i diritti, che competono soltanto ai Tutori.

§. 32.

Qualora però l'adottante volesse estendere gli effetti dell'adottamento anche alla comunione del nome, delle armi, delle dignità, ed altre prerogative di famiglia, trattandosi di persone di condizione, si dovrà far presente il caso al Principe per la sua approvazione; ma se si tratterà di persone di un rango inferiore, basterà riportarne l'assenso del Governo.

§. 33.

L'affigliazione usitata finora in alcuni luoghi, resta quindinnanzi totalmente abolita, nè potrà nascervi alcun diritto d'eguaglianza nella successione di eredità, nè altro qualunque.

## CAPITOLO V.

*Dei diritti dei pupilli, e di altri che sono inabili a governare i proprj affari.*

§. 1.

IL Padre ha diritto di nominare nel suo Testamento un Tutore per i suoi figliuoli, ed un Curatore dei loro Beni. Se a tale nomina nulla vi osti al contrario, e valido sia il Testamento, tale disposizione avrà il suo legale effetto, sia che i figli si trovino in virtù del Testamento constituiti eredi, oppure disereditati.

§. 2.

Se il Padre non avesse nominato che un Tutore, questo s' intenderà anche Curatore de' Beni, e così viceversa il solo Curatore eletto s' intenderà anche Tutore. Egualmenre se il Padre avrà nominato

un Tutore per un solo de' suoi figli, ovvero un Curatore per una parte soltanto de' loro Beni, la stessa persona lo sarà pure rispettivamente per i rimanenti figli, e beni; ammeno che il Testatore non vi avesse altrimenti provveduto.

§. 3.

Anche un Testatore forestiere potrà nominare un Curatore ad un figlio, per que' Beni che gli avesse lasciato in virtù di Testamento; non saranno però soggetti a questa curatela gli altri Beni spettanti al medesimo figlio, quand' anche gli fossero pervenuti per atto di donazione dello stesso Testatore; eccetto che in quest' atto fosse stato disposto altrimenti.

§. 4.

Fino a che avrà luogo la destinazione di un Tutore testamentario, e che sussisterà la podestà del Tutore, i parenti non potranno pretendere giammai la tutela. Ma se nel Testamento non fosse stato nominato alcun Tutore, o che la disposta tutela non avesse sortito il suo effetto, o venisse a cessare, in tal caso la Legge chiama alla tutela i parenti più prossimi del sesso mascolino.

§. 5.

Quello dovrà riguardarsi come parente più prossimo, il quale lo sarà fra quelli, che si saranno a tale oggetto insinuati, e non essendosi insinuato alcuno, quello che lo sarà fra i congiunti noti al Giudice. Non dovrà però il Giudice aspettare una tale insinuazione oltre il termine di 14. giorni. Se in questo intervallo non si sarà insinuato alcuno capace, o non abbia provata la parentela, in tal caso la tutela verrà conferita al parente più prossimo, che sarà noto, od in mancanza di questo anche ad una persona estranea.

§. 6.

Ogni qualvolta la tutela sarà in una persona estranea, od in un congiunto rimoto, sarà libero a ciascun Parente nel primo caso, e nel secondo ad un parente prossimiore, d' insinuarsi entro lo spazio di un anno; spirato il quale però il Tutore nominato non potrà essere in verun conto inquietato; eccetto che l' insinuante potesse giustificare il ritardo, colla prova di qualche legittimo impedimento, per cui non avesse potuto insinuarsi prima.

§. 7.

Nei casi, ove lo richiedesse il bene del pupillo, sarà riservata al Giudice la facoltà di trasferire la tutela in un Parente, il quale fosse venuto alla sua cognizione anche dopo un anno soltanto, e per conseguenza di licenziare il Tutore attuale. Sarà pure in libertà dello stesso Tutore di chiedere la sua liberazione dalla tutela; semprechè siasi ritrovato un più prossimo parente.

§. 8.

Durante l' anno il Tutore non potrà astringersi a dimettere la tutela; ma se ne fossero contenti entrambi, o che nulla si fosse peranco operato nelle occorrenze del pupillo, o che finalmente un pronto cambiamento del Tutore apportasse del Bene allo stesso pupillo, in tali casi il Giudice lo potrà dimettere anche dentro dell' anno.

§. 9.

Niun Parente al quale sarà conferita la tutela, potrà sottrarsene per non essere il più prossimo congiunto, salvo ch' egli ne indicasse un altro più vicino; ma se quest' ultimo ne fosse inabile, od avesse

qualche legittima scusa, il primo sarà tuttavia obbligato a ritenere la tutela.

§. 10.

Le donne, sebbene di prossima parentela, saranno ciò non ostante escluse dalla tutela. Sarà permesso soltanto alla Madre, all' Ava ed all' Abava di chiedere la tutela, senza alcun obbligo però di assumerla contro volontà.

§. 11.

La tutela compete preferentemente all' Avo paterno, e dopo di lui tal diritto spetterà alla Madre, qualora trovisi ancora nello stato vedovile, prima di ogni altro parente; ma se poi la medesima fosse ancora in minore età, si dovrà bensì costituire intanto un altro Tutore, ma questi dovrà cedere la tutela alla Madre, tosto che essa sarà giunta in maggior età.

§. 12.

Passando la Madre ad altre nozze, perderà il diritto della tutela, e però dovrà dimetterla tantosto che entrerà nuovamente nello stato conjugale. Potrà tuttavia la medesima, tanto prima, che dopo il matrimonio, chiedere, il permesso al Giudice competente di poter assumere, o continuare la tutela de' figli del primo letto; ma il Giudice non lo accorderà se non coll' espressa condizione che obblighi il marito a dare una idonea sigurtà per i Beni del pupillo, ammeno che la moglie non fosse in grado di assicurarli dal canto suo.

§. 13.

Se la Madre sarà ammessa alla tutela, dovrà nominarsi un Contutore, ed in mancanza di esso sostituirne un altro. La Madre avrà bensì il diritto di

proporlo, ma sarà però sempre in arbitrio del Superiore competente o di confermarlo, o di nominarne un altro, e se sia possibile un parente del pupillo. Il Contutore nominato sarà obbligato di accettare l'incarico come ogni altro Tutore.

§. 14.

Quando al Contutore verrà commessa l'amministrazione dei Beni del pupillo in tutto, o in parte, sia coll'assenso della Madre Tutrice, sia per una provvisionale del Giudice, dovrà considerarsi come un vero Curatore. Fuori di un simile caso la Madre sarà la vera Tutrice, alla quale però incumberà soltanto il Governo dei Beni pupillari, in quegli affari, che non possono determinarsi validamente, senza l'assenso del Giudice; tale assenso non potrà aver luogo, quando non sia stato ricercato anche dal Contutore, o che il medesimo non sia stato prima sentito sull'istanza della Madre.

§. 15.

Sarà dell'obbligo del Concuratore non solo di assistere la Madre, richiedendolo essa negli affari pupillari, ma di prestarsi anche egli stesso in tutto ciò che può essere del vantaggio del Pupillo. Il suo obbligo si estende anche nell'osservare in modo convenevole la condotta della Madre, e rimarcandovi qualche difetto nella amministrazione, d'indicarla al Giudice. Altronde però il Contutore non sarà risponsale, se non quanto gli si potesse far carico di qualche trascuratezza in questi suoi doveri.

§. 16.

La tutela competerà dopo la Madre a ciascun parente più prossimo a succedere nei Beni del Pupillo, e ciò senza eccezione di parentela sia paterna,

che materna. Essendovi più parenti in grado eguale, il Giudice ne sceglierà uno solamente, col commettergli la tutela, e l' amministrazione de' Beni.

§. 17.

Nella guisa disposta al §. 11. rispetto alla Madre, si potrà trasferire la tutela anche nel fratello, il quale al cominciare della tutela fosse stato ancora in minore età, ed essendo divenuto maggiore l' avesse ricercata sopra i fratelli, e le sorelle ancora minori. ammeno che il Padre non avesse disposto il contrario, o vi ostassero degli altri motivi di rilevanza.

§. 18.

Se la sostanza del pupillo consistesse in Beni, ai quali fosse chiamata soltanto la stirpe mascolina, in tal caso i parenti maschi avranno la preferenza nella tutela agli altri quantunque prossimiori. La Madre, l' Ava paterna, e la Madre dell' Avo paterno dovranno ciò non ostante ammettersi alla tutela, qualora non ne fossero escluse espressamente in vigore dei patti di famiglia convalidati dalla Sovrana approvazione.

§. 19.

Ma se i pupilli avessero de' Beni liberi, oltre i fedecommessarj, che vi fosse qualche parente più prossimo del lato femminino, si dovrà conferirgli la tutela, e cura non solo dei Beni liberi, ma di quelli eziandío vincolati alla successione. Sarà però obbligato un tal Tutore di tenere un separato registro di essi Beni, e di renderne pure separatamente i conti. Allora soltanto si dovrà commettere ad un altro l' amministrazione dei Beni di successione, qualora risultasse dannosa al pupillo una amministrazione universale, od apparisse necessaria una separata amministrazione.

§. 20.

Nè in virtù di testamento, nè per effetto di parentela, alcun Tutore non conseguirà la tutoria podestà, fino a che esso non ne avrà impetrata la conferma dal Giudice, e che non si sarà confermato agli obblighi prescritti ad ogni Tutore in generale.

§. 21,

All' atto dell' apposizione del sigillo giudiziale alla eredità, il Giudice dovrà informarsi esattamente intorno tutte le circostanze, che riguardino i figli lasciati dal defunto, ed anche rispetto a qualche tutela dal medesimo sostenuta, la quale richiedesse qualche speciale provvedimento. Anche la Madre, gli Avi, e gli altri Parenti sono obbligati sotto la propria guarentigia, d' indicare subito al Giudice la morte del Padre, specialmente se fosse seguita fuori della giurisdizione, cui il medesimo era soggetto.

§. 22.

Non essendovi alcun Tutore testamentario, nè alcun Parente, sarà tenuto il Giudice a costituirne uno. Tanto questa destinazione, quanto anche la conferma dei Tutori spetterà a quel Giudice, cui il Padre era immediatamente soggetto al tempo della sua morte.

§. 23.

La tutela commessa si estenderà alla amministrazione di tutti i Beni del pupillo esistenti in Provincia, e sotto qualunque giurisdizione. Il Tutore però sarà obbligato di osservare ciò che richiederà la qualità della sostanza nel luogo ove questa sarà situata, nè sarà lecito in alcun modo al Giudice, o Superiore del pupillo l' appropriarsi la giurisdizione

locale negli atti dipendenti dalla medesima ed egualmente non potrà il Giudice del luogo ove esistano i Beni pupillari, fare alcun ostacolo al Tutore nella amministrazione de' medesimi, e molto meno attribuirsi un sindacato, od ispezione delle provvidenze date dal Giudice pupillare in riguardo ai detti Beni.

§. 24.

Possedendo un pupillo de' Beni in più Provincie, sarà devoluta al Giudice competente di ciascuna Provincia la podestà di destinare un Curatore per i Beni in essa situati: bene inteso che una tal nomina debba cadere preferibilmente nel Tutore testamentario, ovvero nel più prossimo parente, qualora l' uno o l' altro venga conosciuto abile nella stessa Provincia: sebbene in altre Provincie non fosse stata conferita al medesimo l' amministrazione de' Beni in essa esistenri. Un Tutore però costituito dal Giudice in una Provincia non ha alcun diritto di preferenza sulla amministrazione de' Beni situati in un' altra Provincia.

§. 25.

In caso che l' amministrazione de' Beni posti in varie Provincie venisse a concentrarsi in una persona sola, si dovrà ciò non ostante amministrare i Beni in ciascuna Provincia distintamente, e renderne pure separatamente i conti al Giudice rispettivo; nè sarà lecito l' immischiare le sostanze esistenti in una Provincia, con quelli di un' altra. Ciò però non impedirà, che l' avanzo fattone in una delle Provincie, possa impiegarsi al maggior bene del pupillo anche nell' altra.

§. 26.

Se la sostanza del pupillo consistesse unicamente in

in Beni mobili, od in Capitali giudizialmente assicurati, la loro amministrazione spetterà al Giudice di questa Provincia, nella quale saranno situati i detti Beni, oppure qualora i medesimi Beni esistessero in più Provincie, o non essendovi Beni stabili, l'amministrazione sarà sottoposta al Giudice, cui era soggetto il Padre del Pupillo,

§. 27.

Dall'importante ufficio di Tutore sono esclusi tutte le femmine, eccettuate quelle, che quì sopra non sono state specialmente nominate. Egualmente inabili alla tutela sono tutti quelli, i quali saranno incapaci di governare i proprj affari, sia per naturali difetti corporali, di mente, per malattie, o per avanzata età.

§. 28.

Le persone che trovansi al servizio militare, o dello Stato non potranno da verun Giudice essere destinate ad una tutela, ma se ne fossero state chiamate in un Testamento, od a motivo di parentela, sarà in loro libertà l'accettarla.

§. 29.

Non saranno egualmente ammessi alla tutela coloro presso de' quali vi sarebbe pericolo di una cattiva educazione o non conveniente allo stato del pupillo. Anche il solo sospetto di una mala amministrazione in generale può bastare ad escludere ciascuno dalla tutela; nè si potrà affidarla giammai a chi ne fosse stato escluso dal Padre nell'atto di ultima volontà.

§. 30.

Quello che avrà qualche lite contro il pupil-

lo, o che questo per lo contrario avesse una pretensione tuttavia indecisa contro quel primo, il medesimo non potrà ammettersi alla tutela se non dopo terminata la lite; ma per causa di una pretensione, o credito liquido, niuno sarà escluso dalla tutela; solamente sarà d' uopo ch' egli indichi fedelmente il caso al Giudice, altrimenti gli sarà tolta la tutela, quand' anche ne fosse già in possesso.

§. 31.

Chiunque, con cui osta alcun impedimento, è abile ad essere Tutore. Chi però avesse un motivo legittimo di scusa, non potrà esserne astretto contro la sua volontà. Uno di questi motivi di scusa sarà generalmente un fondato timore di pericolo o danno. Saranno tanto più attendibili que' motivi di scusa, per cui non si avrebbe dovuto differire la tutela a chi gli avrà addotti, sebbene gli fosse stata commessa, ciò non ostante.

§. 32.

Chiunque sarà giunto all'età di 60. anni potrà scusarsi dalla tutela; ma una assenza necessaria od attuale o prossima non varrà ad esimere alcuno dalla tutela, se non per il tempo, che durerà l'assenza.

§. 33.

Anche un Padre di famiglia sarà scusato dall' accettare la tutela, quando avesse cinque figli, o nipoti non ancora collocati. Chi sarà già indicato d' una tutela ampia, e difficoltosa, sarà scusato dall' accettarne una seconda. Finalmente trattandosi anche di tutela di poca entità, non si potrà obbligare giammai alcuno ad assumerne più di tre, contro sua volontà.

§. 34.

Se anche dopo assunta la tutela emergessero circostanze, le quali scusassero il Tutore dall' obbligo di continuarla, o che ne lo rendessero incapace, si dovrà procedere nella stessa guisa, come se le circostanze avessero esistito prima della assunta tutela.

§. 35.

A chi ne sarà notoriamente inabile non si potrà commettere la tutela, quand'anche vi fosse stato nominato nel Testamento, o fosse il più prossimo parente; ma in tal caso, secondo le precedenti ordinazioni, si dovrà tosto nominarne un' altra persona, riportandosi però in termini generali, rispetto al soggetto inabile come sopra a dei motivi di rilievo. Ma se l' escluso vi facesse qualche lagnanza al contrario, allora si dovrà notificargli i motivi dell' esclusione, mediante un regolare decreto.

§. 36.

La tutela da commettersi ad un Tutore indistintamente, dovrà seguire immediatamente col mezzo del Giudice competente quand' anche il medesimo fosso soggetto ad un' altra giurisdizione, prefigendogli il termine di 14. giorni alla accettazione e cominciamento della medesima, ovvero se questo termine fosse troppo breve, attesa la lontananza del luogo, potrà prorogarsi a misura del bisogno, senza però che possa protrarsi ulteriormente.

§. 37.

Fra il termine stabilito il Tutore o dovrà assumere la tutela, ovvero produrre avanti il Giudice competente, i motivi tutti per cui credesse di esser-

ne tenuto esente. Quando però il Tutore fosse soggetto ad un'altra giurisdizione basterà ch'egli faccia avere al Foro pupillare la dichiarazione di volersene scusare, e che poi dentro il termine stabilito produca i motivi della scusa avanti il proprio Giudice; il quale dovrà quindi decidere della sufficienza delle addotte ragioni.

§. 38.

Dal giorno in cui il Tutore si sarà volontariamente dichiarato di assumere la tutela, o ne sarà stato giudizialmente incaricato, esso sebbene fosse soggetto ad un'altra giurisdizione, sarà, rispetto agli affari della tutela, soggetto mai sempre al Foro pupillare, senza che siane perciò necessaria una particolare rinuncia.

§. 39.

Se alcun Tutore fosse renitente all'esecuzione de' suoi doveri, dovrà esserne astretto, a misura del suo stato, con pena pecuniaria od anche corporale, ed essere risponsale per ogni danno, che ne fosse derivato al Pupillo a motivo della sua renitenza.

§. 40.

Ogni Tutore indistintamente dovrà promettere al Giudice pupillare di avere fedele cura del pupillo, di dirigerlo al timor di Dio, ed alla virtù di educarlo secondo il di lui stato, di formarne una persona utile allo Stato, di amministrare le di lui sostanze come le proprie, e nel resto di volersi uniformare alle disposizioni delle leggi.

§. 41,

Ogni Tutore, che non sia stato espressamente dispensato da un tale obbligo nell'ultima volontà

del Testatore, sarà obbligato di prestare sigurtà sopra i Beni del Pupillo; Tale assicurazione però non dovrà estendersi oltre a quelle cose, che verranno consegnate alle mani del Tutore, in modo che egli potesse convertirle a proprio uso, o lasciarle deteriorare, o deperire.

§. 42.

Se possa bastare per tale assicurazione la promessa giurata, o giudiziale del Tutore, o se sia necessaria un' altra più reale cauzione, ciò dovrassi determinare dal Giudice pupillare, il quale sarà su di ciò duplicatamente avveduto, cioè di non esporre il pupillo ad un probabile pericolo, e di non dare un giusto motivo a' Tutori idonei di ricusare la tutela.

§. 43.

Prima di ammettere un Tutore all' esercizio della tutela, il Giudice competente dovrà far precedere un estratto e regolare Inventario di tutti i Beni ed effetti spettanti al pupillo, quand' anche il Tutore ne lo avesse dispensato, o fors' anche proibito un tale atto. Di cotesto Inventario se ne formeranno tre Esemplari, l' uno da depositarsi negli atti della successione, l' altro da conservarsi presso il registro pupillare, ed il terzo finalmente da rilasciarsi allo stesso Tutore. Pervenendo nel Pupillo col tratto successivo qualche altra sostanza, od emergendo qualche cosa non ancora descritta nell' Inventario, ciò dovrà esservi successivamente annotato, e vice versa vi si annoterà pure qualunque difetto, o diminuzione. All' incontro gli annui avanzi, o risparmj, come pure le accrescenze de' Beni già descritti dovranno riportarsi semplicemente nei conti annuali.

§. 44.

Al Giudice pupillare compete generalmente il diritto di fare inventariare l'intera sostanza del Pupillo. Ma se un Bene immobile del Pupillo fosse sottoposto ad un'altra giurisdizione, spetterà alla medesima la formazione dell'Inventario corrispondente, coll'obbligo però di darne una copia autentica al Giudice pupillare ad ogni sua richiesta. Quando i Beni situati in diverse Provincie saranno amministrati distintamente, l'inventario dovrà farsi separatamente in ciascuna Provincia, dandosi credito, o debito rispettivamente all'una, e all'altra sostanza per que' proventi od effetti, che da una venissero trasportati nell'altra Provincia.

§. 45,

La descrizione delle sostanze pupillari non potrà differirsi quand' anche cadesse qualche ritardo nell'elezione del Tutore. La di lui presenza non sarà generalmente necessaria, ma sarà in suo arbitrio l'intervenirvi.

§. 56.

A tenore dell'Inventario, e del di lui risultato si consegneranno al Tutore i Beni pupillari, secondo la maniera più abbasso prescritta. Sottentrando un nuovo Tutore in luogo del primo, basterà che gli si consegni la sostanza del Pupillo, giusta la descrizione del primo Inventario, come apparirà dal saldo degli ultimi conti d'amministrazione.

§. 47.

Assumendosi una tutela da un Tutore, questi dovrà essere munito dal Giudice di una credenzia-

le, affinchè possa legittimare la sua qualità per ogni dove.

§. 48.

I Tribunali, o Magistrati, ai quali incumbe l'elezione dei Tutori saranno obbligati, in forza della legge presente, di tenere un libro particolare per gli affari relativi ai Pupilli, ed alle Tutele, e di allibrarvi fedelmente, e con la maggior esattezza, quanto si dirà più abbasso. In cotesto libro si assegnerà una rubrica separata per ciascuna tutela, e sotto la medesima si annoterà succintamente tutto ciò che accaderà di giorno in giorno, fino a che sarà finita la tutela, segnandovi il luogo, o gli atti da cui ricavare più ampia notizia, di quanto sarà stato accennato sotto la rubrica; di modo che non solo il Giudice pupillare possa accertarsi in ogni tempo, mediante l'ispezione del libro, di quanto riguarderà gli affari della tutela; ma anche affinchè i Pupilli stessi, usciti che saranno dalla età minore, possano ritrarne in forma autentica tutti i lumi di cui abbisognassero, circa la passata amministrazione delle loro sostanze.

§. 49.

Gli obblighi principali di un Tutore consistono, in conformità del suo giuramento, nel dare ai Pupilli una buona educazione, come pure di proteggerli contro ogni violenza.

§. 50.

L'educazione dei Pupilli non solo durante la loro infanzia, ma anche fino a che sia necessaria un'altra educazione, incumbe alla Madre, anche nel caso che fosse essa passata a seconde nozze, semprechè non vi sia altra circostanza da rilevarsi al con-

trario; ma anche dovunque il Pupillo veniſſe educato, ſarà ſempre dovere del Tutore di preſtarvi la ſua vigilanza, e d'indicare al Giudice i difetti, che aveſſe ſcoperti.

§. 51.

Le ſpeſe dell'educazione dovranno determinarſi dal Giudice pupillare, a miſura delle circoſtanze, e quantunque nell'atto dell'ultima volontà del Padre foſſe ſtata fiſſata, ſi potrà ciò non oſtante o diminuirla, ſe foſſe eccedente, od aumentarla ſe foſſe inſufficiente, ſecondo le forze del patrimonio.

§. 52.

Quantunque le rendite delle ſoſtanze pupillari foſſero appena ſufficienti alle ſpeſe neceſſarie all'educazione, il Tutore dovrà non oſtante aver cura perchè non ne vengano diminuiti i Fondi capitali. Ottenuto però il conſenſo del Giudice pupillare, allora ſarà permeſſo di convertire le dette ſoſtanze in tutto, od in parte nelle ſpeſe dell'educazione, quando le rendite ſaranno aſſolutamente inſufficienti, e che non vi ſia altro mezzo pel ſoſtentamento del Pupillo, ovvero qualora ſi poſſa procurargli un vantaggioſo ſtabilimento, mediante il ſagrifizio del ſuo patrimonio.

§. 53.

Se i Pupilli però foſſero privi affatto di Beni di fortuna, il Tutore avrà cura, perchè vengano ſollevati, per quanto ſia poſſibile, dalla loro indigenza, ed affine che oltre in neceſſario loro mantenimento poſſano abilitarſi a procacciarſi da sè ſteſſi la propria ſuſſiſtenza.

§. 54.

Col previo assenso del Giudice competente, sarà lecito il mandare il pupillo in un altro luogo, entro gli stati ereditarj, per essevi educato; ma la traslocazione fuori stato non potrà aver luogo altrimenti, che a norma delle veglianti politiche costituzioni.

§. 55.

L' obbligo del Tutore, come Curatore de' Beni pupillari, richiede di amministrare quelli che gli saranno stati a tal fine consegnati, a guisa di un fedele e buon Padre di famiglia, e di accudire colla medesima diligenza agli affari del pupillo, che occorreranno in giudizio, e fuori.

§. 56.

Non sarà permesso ai pupilli di alienare la minima cosa dei loro Beni amministrati dal Tutore, senza il di lui consentimento e nemmeno di aggravarli, o di contrarre una obbligazione personale, la quale portasse qualche diminuzione nella sostanza. Tutti i contratti di tal sorta saranno nulli, e di niun valore, e di più dovrà ristituirsi la cosa alienata con tutti gli utili, interessi, danni, e spese. Ma se l' altra parte avesse dato al pupillo qualche cosa, la quale esistesse tuttavia in natura, o fosse stata impiegata a pro del pupillo, potrà sempre dalla medesima ripetersi.

§. 57.

Se il pupillo avrà intrapreso un contratto, che obbligasse amendue le parti, nè l' una parte nè l' altra sarà tenuta ad effettuarlo, fino a che non vi concorra l' approvazione del Tutore. Quegli atti all' opposto, intrapresi dal pupillo, che saranno vantaggiosi sol-

tanto al medesimo, anche senza l' assenso del Tutore, avranno il pieno loro effetto, e valore, dal momento della rispettiva stipulazione.

§. 58.

Se il pupillo avesse ricevuto un imprestito, e ne avesse fatta la ristituzione o in tutto, o in parte, non potrà più ripetere ciò che avrà già ristituito. Sarà anche obbligato di pagare un imprestito ricevuto durante la minore età, allorchè dopo essere divenuto maggiore egli avrà promesso volontariamente di ristituirlo; quantunque sapesse di non essere tenuto al pagamento. Con ciò però nè il pagamento degli interessi da lui fatto nell' età maggiore d' imprestito ricevuto in età minore, potrà produrre l' obbligo al medesimo di pagare anche il capitale; nè il pagamento di una parte del capitale lo renderà obbligato a pagare il restante.

§. 59.

Se venisse rimessa alle mani di un pupillo una determinata somma dalle sue entrate pel proprio mantenimento, come pure gli venissero somministrate delle cose a di lui vantaggio, o per lo stesso oggetto, potrà egli liberamente disporne a suo talento, qualora si troveranno nelle sue mani; per lo contrario non gli sarà permesso di contrarre debiti anticipatamente sulle somme non ancora ricevute.

§. 60.

Sarà in libertà dei pupilli di obbligarsi per un servigio, o lavoro anche senza l' assenso del Tutore, riservato sarà però il diritto al Tutore di richiamare il pupillo dal servizio, a norma del regolamento per la servitù.

§. 61.

Trovandosi ingaggiato un Pupillo in qualche servizio, o lavoro, ed avendovi contratto dei debiti, ovvero qualche altro obbligo relativo alle incumbenze del servizio, o mestiere, oppure qualora egli avesse apportato del danno all' altra parte contraente, quest' ultima potrà servirsi contro la persona del pupillo, e sulle mercedi spettanti al medesimo, di tutti que' diritti, che gli competeranno in forza del contratto; ma le sostanze di ragione dello stesso pupillo, che saranno sottoposte alla amministrazione del Tutore, non potranno essere pretese, nè diminuite per un titolo consimile.

§. 62.

Se un pupillo viene a conseguire una eredità, il Tutore non sarà autorizzato nè di adire la medesima, nè di rinunziarla, senza la confezione dell' Inventario giudiziale.

§. 63.

Vertendo qualche lite, o controversia fra il Tutore, ed il pupillo, si dovrà assegnare a quest' ultimo un Curatore particolare, il quale, durante la lite, sottentrerà in tutte le incumbenze del Tutore; il che si osserverà anche generalmente per tutti gli atti giudiziali, o stragiudiziali, ove trattandosi dell' interesse del Tutore, ciò potesse ridondare di svantaggio al pupillo.

§. 64.

Se fra più pupilli sottoposti ad uno stesso Tutore vi nascessero delle liti, o si dassero degli affari, i quali potessero produrre vantaggio, o danno ad una delle parti, in tali casi il Tutore non potrà rappre-

sentare alcuno dei detti pupilli, ma si dovrà costituire un particolare Curatore per ciascheduno.

§. 65.

Affari pupillari di minore entità possono conchiudersi dal Tutore, anche senza l'assenso del Giudice; ma trattandosi di affari d'importanza se ne dovrà riportare la superiore approvazione, sotto pena di nullità, e totale invalidità. Sotto di questa categoria appartengono l'alienazione di Beni stabili, la cessione, o disdetta di obbligazioni debitamente allibrate ne' pubblici registri, la compra di Beni stabili, e mobili preziosi, l'annuenza ad una transazione sopra una lite pendente contro il pupillo, la continuazione, o cessazione di una fabbrica di un negozio, od altro esercizio spettante al pupillo, la creazione di un debito a di lui carico, ed ogni altra cosa in somma, che possa cagionare la diminuzione de' Beni del pupillo.

§. 66.

Le cose esistenti fra i Beni mobili del pupillo, le quali o debbano essere conservate qual particolare monumento presso la famiglia, oppure la di loro conservazione fosse stata espressa in Testamento od in altro modo, ossia che col tratto successivo potessero essere di qualche utile al pupillo, o fossero di difficile riacquisto, non sarà permesso in verun conto di alienarle. E se v' insorgesse qualche dubbio, sarà dell' incumbenza del Giudice pupillare il decidere la cosa.

§. 67.

Tanto le cose da conservarsi, quanto le altre, che più converrà d'alienare, dovranno essere giudizialmente stimate, ed il prezzo si annoterà nell'Inventario pupillare; ma qualora la stima apportasse

un notabile dispendio, si potrà differirla fino a che avrà luogo l'alienazione della cosa, o la divisione della eredità.

§. 68.

Di qualunque capo del patrimonio pupillare che dovrà conservarsi, se ne farà la consegna al Tutore, in difetto verrà custodito in luogo sicuro. Tutto il resto dovrà vendersi più presto che sarà possibile all' incanto giudiziale nel luogo stesso, ove tali cose si troveranno, od anche altrove, purchè vi sia speranza di una vendita più vantaggiosa, eccettuato il caso che i detti capi fossero di tale natura da potersi vendere meglio ad altro tempo, o che potessero crescere di valore. Di quanto rimarrà invenduto all'incanto giudiziale se ne abbandonerà al Tutore la vendita, anche al di sotto del prezzo della stima.

§. 69.

Tutte le obbligazioni, quietanze, ed altri documenti spettanti al pupillo, come pure le gioje ed altre cose preziose, si consegneranno alla custodia giudiziale. Al Tutore però se ne dovranno consegnare le copie autentiche, poichè gli originali non si consegneranno se non ove la richieggano necessariamente le circostanze.

§. 70.

Allorchè il Tutore avrà disdetto un capitale, o che ne verrà ristituito alcuno dal debitore, non essendovi mezzo di farne uso più utilmente in altro modo, come resta prescritto al §. 73., sarà dell'obbligo del Tutore d'impiegarlo nuovamente in luogo sicuro; qualora poi non gli fosse fattibile di trovare un luogo sicuro, dovrà indicare il caso al Giudice pupillare al più tardi 4. settimane prima che spiri

il tempo in cui verrà riſtituito il capitale. Il Giudice poi procurerà di reimpiegarlo, mediante pubblico avviſo, o di ripararvi in altro modo, onde il danaro non abbia a rimanere infruttoſo.

§. 71.

Per ritirare un capitale da riſtituirſi, il Tutore dovrà riportare a tale effetto un ordine particolare del Giudice, onde con eſſo legittimarſi al ritirare del capitale; ſenza un tal ordine la quietanza fatta dal Tutore non potrà eſſere accettata preſſo alcun Tribunale, perchè venga inſerita ne' pubblici regiſtri, nè il debitore potrà pagare il danaro, ſe non al proprio ſuo riſchio, ma lo depoſiterà in giudizio a ſpeſe del Tutore.

§. 72.

Se in una obbligazione ſpettante al pupillo vi ſarà debitamente ſtipulata una ipoteca, ma non ancora allibrata, ſi dovrà toſto farla regiſtrare giudizialmente. Non eſſendoſi ſtipulata alcuna ipoteca, ſi dovrà domandarla, e ſe non la ſi poteſſe ottenere, ſi ſolleciterà la riſcoſſione del credito, il che ſi praticherà anche quando vi foſſe pericolo in mora, o ſi procurerà almeno di aſſicurarne la ricuperazione in altro modo più opportuno. Delle reſtanze, o crediti non iſtromentati potrà il Tutore eſigerne l'importo anche ſenza il particolare aſſenſo del Giudice, e quando foſſero litigioſi, procurarne la liquidazione nelle vie regolari.

§. 73.

Tanto il reſiduo delle rendite pupillari, come ciò che entrerà ſucceſſivamente, o ſi riſparmierà, dovrà metterſi a frutto. Avanti tutto però ſi dovrà convertire tal danaro nell'eſtinguere i debiti del pu-

pillo, ed a depurare la sostanza dagli obblighi passivi. Estinti i debiti, e pesi inerenti si dovrà vedere se non convenga intraprendere qualche miglioria nei Beni pupillari e se non vi sia luogo a rendere il danaro più fruttifero in qualche altro modo.

§. 74.

Il Tutore sarà garante per qualunque danno, che per mera sua colpa, o negligenza ne fosse derivato al pupillo; e qualora venisse convinto di un vero dolo, dovrà essere dimesso dalla tutela, ed anche punito a misura del delitto.

§. 75.

Non sarà però risponsale il Tutore dei mancamenti di quelle persone impiegate nella amministrazione degli affari pupillari, ma in caso di loro mancanze egli se ne farà render conto, ne informerà il Giudice, e ne richiederà la rispettiva reintegrazione; ma quando lo stesso Tutore avrà commesso qualche mancamento, o negligenza nella scelta dei soggetti, sia ritenendo quelli, che avesse trovati inabili, sia nel trascurare l'esazione del risarcimento ch'eglino avranno dovuto prestare, allora l'obbligo del risarcimento, ricaderà nello stesso Tutore.

§. 76.

Se il Tutore avesse divisa la tutela in due persone, ognuna di esse sarà obbligata di cautare, ed indennizzare solamente quella porzione de' Beni, che sarà stata affidata alla di lui amministrazione. I Giudici però non dovranno mai ripartire la tutela in più soggetti, salvo che lo esigesse la dispersa situazione, o la vasta estenzione de' Beni pupillari, oppure l'indole stessa delle cose. Essendovi

più di un Tutore, quello soltanto dovrà riputarsi per vero Tutore, il quale avrà la cura della persona del pupillo medesimo, e gli altri verranno considerati come semplici Curatori dei Beni pupillari, e come Aggiunti alla tutela.

§. 77.

Ciascun Tutore sarà tenuto di rendere esatto conto della sua amministrazione, senza eccettuarvi neppure il Padre, che avesse tale officio, rapporto a' suoi figli, ed anche qualora egli ne fosse stato espressamente esentato nella disposizione fra i vivi, o nel Testamento di quello, da cui i Beni saranno pervenuti ai Pupilli.

§. 78.

La resa de' conti della tutela dovrà farsi ogni anno, mediante la formazione di un vero bilancio di tutta l'entrata, ed uscita, non che di tutto lo stato de' Beni pupillari. Tanto le partite attive, qualòra non apparifcano chiaramente dagli stessi conti, quant'anche le passive, che saranno maggiori di un Fiorino, dovranno essere giustificate cogli opportuni documenti.

§. 79.

Al bilancio si dovranno unire anche i conti subalterni, e particolari dell'amministrazione, senza trasportarvi però altro, fuorchè la somma del ricavo, e l'ammontare della spesa.

§. 80.

Cotesti conti dovranno esaminarsi, ed essere evacuati secondo la norma delle vigenti prescrizioni. Nella evacuazione però si dovrà esprimere chiaramente ciò che il Tutore dovrà abbonare al Pupillo,

pillo, o questi al Tutore, sia assolutamente, o condizionatamente.

§. 81.

Fuori di quanto verrà espressamente stabilito, nè il Tutore contra il Pupillo, nè il Pupillo contra il Tutore potrà formare alcuna ulteriore pretesa; ma qualora poi nei conti vi fosse occorso uno sbaglio di computo, o che vi fosse stata ommessa manifestamente qualche partita di entrata, od escita, un tale sbaglio od errore non potrà portare nè scapito, nè vantaggio a chicchesia. Se però il Tutore avesse sottratto scientemente qualche cosa, egli non solamente sarà tenuto, come ingiusto possessore al pieno indennizzamento, ma di più soggiaccerà alla pena proporzionata alla gravità della frode, o del delitto.

§. 82.

Se nella evacuazione dei conti il Tutore si credesse aggravato, e che il gravame cadesse soltanto sopra qualche formalità del conteggio, egli potrà rivolgersi al Giudice superiore; ma se gli venisse negato il richiesto abbonamento, o gli si imponesse di risarcire ciò ch'egli credesse di non essere obbligato a fare, in tal caso egli dovrà instare, perchè sia destinato un Curatore al Pupillo, onde definire seco lui la quistione avanti il Giudice pupillare.

§. 83.

In riguardo alle tutele fra la classe del popolo, ove la sostanza non sarà di entità, e che però nè la sostanza nè i conti relativi possono essere facilmente soggetti a qualche confusione, il Giudice pupillare dovrà bensì essere vigilante per la sicurezza della sostanza, e per l'utile loro impiego, e che dai

conti ne apparifca regolarmente la rendita, e la fpefa, ma fi accontenterà generalmente della forma di calcolare addattata alla cognizione dell' uomo comune, e vi darà evacuazione nella guifa più facile, fpiccia.

§. 84.

L'equità richiede che i Tutori efatti fieno premiati. Cotefto premio dovrà determinarfi ogni volta dal Giudice pupillare fecondo le circoftanze, ed a mifura della maggiore, o minore fatica che il Tutore avrà avuta nell' educazione del pupillo nell' amminiftrazione della fua foftanza, e nella efazione delle rendite, ma non potrà però mai eccedere il 5. per 100. della rendita netta, nè oltrepaffare in cafo alcuno la fomma di 4000. Fiorini.

§. 85.

Se la foftanza del Pupillo foffe sì tenue da non poterne ritrarre che pochiffimo, o forfe niffun rifparmio annuale, in tal cafo il Tutore farà obbligato di foftenere in quel frattempo la tutela *gratis*, ma fe alla fine appariffe, che la foftanza abbia avvantaggiato in qualche rifparmio, od almeno confervata fenza fcemamento, oppure che il Pupillo fia ftato pofto in grado, per via di una buona educazione, di guadagnarfi il proprio foftentamento, fenza diminuire la propria foftanza, fi dovrà aggiudicare al Tutore una moderata ricognizione.

§. 86.

Ogni Tutore che crederà competergli qualche rimunerazione, e che non gliene foffe ftata aggiudicata alcuna dal Giudice, potrà far valere le fue pretenfioni dentro il termine di tre anni; qualora poi la fomma aggiudicatagli dal Giudice, a tenore

di quanto fu ſtabilito al §. 84., foſſe o troppo tenue, od eccedente, al Tutore correrà nel primo caſo il termine di 14. giorni, ed ai congiunti del Pupillo il termine di un anno dal dì della evacuazione dei conti, onde introdurre il riſpettivo gravame avanti il Giudice ſuperiore.

§. 87.

Volendo un minore contrarre matrimonio, gli ſi dovrà fiſſare ſulla di lui ſoſtanza una annualità ſufficiente al convenevole di lui matrimonio. Del reſto però il matrimonio non libera giammai il Pupillo dalla tutela, anzi trattandoſi di una femmina in minore età dipenderà dal prudente arbitrio del Giudice o di laſciarla ſotto la tutela precedente, ovvero di trasferirla nel marito.

§. 88.

Giungendo il minore all'età di 24. anni, entra eſſo nell'età maggiore, e con ciò finiſce la tutela. Quindi il Giudice dovrà ſenza indugio dichiarare il Pupillo, a di lui richieſta, maggiore di età; ſe però qualche difetto corporale, o di mente lo rendeſſe incapace di amminiſtrare le proprie ſoſtanze, dovrà continuarſi la tutela, ed avviſarne il Pubblico, ove il biſogno lo richiedeſſe.

§. 89.

Qualora un minore foſſe ritrovato capace di amminiſtrare i proprj affari, anche prima di aver compiti i 24. anni, competerà al Giudice pupillare la facoltà in generale di accordare la diſpenſa dell'età, ad iſtanza del Pupillo ſteſſo, de' ſuoi Parenti, o del Tutore ordinario, e che gli ſieno conſegnati i Beni; ſe però il Tutore non farà iſtanza egli ſteſſo per la diſpenſa, ſi dovrà ſempre ſentirlo prima di concederla.

§. 90.

Se un Tutore si sarà reso colpevole di dolo, o negligenza nella esecuzione de' suoi doveri; il Giudice pupillare dovrà provvedere a tutto ciò che può contribuire alla sicurezza del pupillo. Qualora poi il Tutore fosse convinto d' infedeltà, o di mala amministrazione, si dovrà tosto rimoverlo dalla tutela.

§. 91.

Ogni Tutore, che cessa di essere tale, come pure l' erede di un Tutore defunto, dovrà rendere i suoi conti finali della amministrazione avuta. Morendo un Tutore, o venendo rimosso *ex Officio* dalla Tutela, il Giudice darà tosto le necessarie disposizioni per l' amministrazione de' Beni pupillari. Fuori dei succennati casi incumberà sempre allo scaduto Tutore di continuare la tutela, fino a che avrà fatta la consegna delle sostanze al nuovo Tutore, al Pupillo divenuto maggiorenne, oppure ai di lui eredi.

§. 92.

I conti finali verranno giudizialmente riveduti, ed evacuati; quindi si consegneranno al maggiorenne i Beni, e giusta il risultato dei detti conti. Se però nella resa de' conti risultasse la necessità di qualche dilazione, la consegna de' Beni potrà seguire anche prima, supplendo poi al restante, dopo l' aggiustamento dei conti.

§. 93.

Se il risarcimento di un danno portato dal Tutore al Pupillo non fosse esigibile, nè sul Tutore, nè sulla di lui sigurtà, nè su qualunque altra per-

ſona dovrà corriſponderlo il Giudice ſteſſo, quando dal canto ſuo ſiavi incorſo dolo, o colpa. Il medeſimo Giudice ſarà anche tenuto immediatamente per ogni pregiudizio che per parte ſua ne foſſe derivato al Pupillo per mancanza degli opportuni provvedimenti. In queſti due caſi l'obbligo del riſarcimento cadrà ſoltanto ſopra quelle perſone del Tribunale, che colla loro condotta avranno apportato il danno.

§. 94.

Compito che ſi avrà ad ogni coſa relativamente alla ceſſazione della Tutela, ſi farà tenere al Tutore ſcaduto, ovvero a' ſuoi eredi una ſpecie di aſſolutoria giudiziale, da cui ſi rilevi la ſeguita conſegna, e rimanga aſſoluto il Tutore da qualunque ulteriore preteſa, rapporto alla tutela da lui ſoſtenuta.

§. 95.

A quelle perſone, che per un difetto di corpo, di mente, od in altra guiſa ſaranno divenute inabili di amminiſtrare le proprie ſoſtanze, od affari, verrà aſſegnato un curatore; ma a quelle perſone, che ſebbene ſoggette a qualche difetto corporale non ſaranno però impedite dal prendere cognizione de' proprj affari, nè incapaci di ſpiegare la loro volontà, non ſi dovrà aſſegnare alcun Curatore, fuorchè qualora elleno ſteſſe ne faceſſero iſtanza; e così nè pure alle perſone, che di tempo in tempo ſoffrono bensì della debolezza di mente, ma che godano de' lucidi intervalli di mente ſana, in cui ſieno capaci di diſporre l'occorrente pel tempo dell'acceſſo del male.

§. 96.

Ciò che resta stabilito in questa legge in riguardo ai Tutori, avrà luogo egualmente rispetto ai Curatori, per quanto sia possibile, ed a misura delle circostanze; la curatela poi durerà fino a che la persona che vi sarà sottoposta proverà che sia cessato il motivo per cui sia stata dal Giudice decretata.

§. 97.

Si darà un Curatore anche alle persone assenti dal Giudice competente, sempre che al medesimo sia stata denunziata l'assenza, e che la persona assente non avesse lasciato alcun legittimo Procuratore, oppure se questi non fosse in istato di provvedere agli affari, e che alla persona assente sovrastasse qualche pregiudizio, attesa la sua dimora altrove, o ignota, o troppo lontana.

§. 98.

Sarà dell'obbligo di un tal Curatore d'indagare il luogo della dimora dell'assente, per quanto sarà possibile, ed avendola scoperta d'indicarla al Giudice, come pure di far sapere alla persona assente la necessità, di provvedere egli stesso ai proprj affari. Fino a tanto, che non si sarà provveduto a tutto ciò il Curatore dovrà amministrare a dovere gli affari, per cui sarà destinato; e qualora l'assenza andasse a lungo, e la natura dell'affare lo richiedesse, egli sarà tenuto a rendere annualmente i conti della sostanza, che gli sarà stata affidata per conto della persona assente.

## Num. III.

### *Circa la pubblicazione delle Leggi, ed Ordinanze.*

( Vedi Tom. I. pag. 21 )

*Decreto Aulico addì 26. Agosto 1782.*

CIrca l'Ordine generale 17. Maggio 1782., cioè che le Ordinazioni vengano pubblicate, e lette al Popolo dal pulpito per parte dei rispettivi Parochi, resta quì da soggiungersi, che trattandosi di leggi criminali, imponenti pene di morte, o spargimento di sangue, possano pubblicarsi al Popolo da una Persona secolare innanzi la Chiesa.

*Addì 13. Gennajo 1784.*

Verrà insinuato ai Parochi seriamente che dovendo essi pubblicare, e leggere al Popolo qualche Sovrana ordinazione dal Pergamo, non abbiano a cambiarvi la minima parola, e molto meno a farvi delle riflessioni.

*Addì 8. Luglio 1785.*

Essendosi penetrato che la pubblicazione degli Ordini Sovrani suole aver luogo per lo più presso i Capitoli, ove molti Sudditi non si trovano presenti, e per conseguenza le leggi non sono note a tutti, così S. M. I. viene d'ordinare, che le dette Sovrane Ordinazioni debbano pubblicarsi in avvenire non solo ai Dominj, ma eziandio ai Commissarj del reclutamento del distretto, coll'incarico a questi ultimi, e colla facoltà di invigilare, che le Comunità non ne trascurino l'osservanza, giacchè

una tale facoltà non compete agli ufficiali di quelle Signorie, nelle quali trovansi dei sudditi d'altri Dominj, e per conseguenza alle medesime non soggetti. E per maggiormente assicurarsi della esecuzione degli ordini, ed animare vieppiù i detti Commissarj ad invigilare su tale oggetto, S. M. promette una medaglia coll'impronto della stessa M. S. a quelli che dimostreranno in ciò maggiore diligenza, siccome nello scoprire i contravventori, od altri mancamenti, e che si avrà per essi un singolare riguardo in occasione di promozioni; per cui sarà dell'obbligo loro di rassegnare all'Ufficio del circolo ogni anno una specificazione degli abusi tolti dai medesimi non che delle cose buone da loro promosse, od introdotte, per quindi innoltrarle ai rispettivi Governi.

*Addì 29. Dicembre 1786.*

Rapporto alla collezione delle leggi giudiziarie, emanate nei primi anni del Regno di S. M. I. dovrà notificarsi a tutte le prime Istanze subalterne mediante lettere circolari, che siccome in detta collezione vi si comprendono anche varie ordinazioni, e schiarimenti rilasciati soltanto ad alcuni Tribunali, od uffic j in particolare, dietro qualche speciale loro rappresentanza, così è mente di S. M. che nascendo loro dei simili dubbj all'avvenire, i quali potessero sciogliersi, mediante i succennati schiarimenti, debbano questi servire a loro cognizione, e prevalersene al bisogno.

## Num. IV.

*Come si debbano trasmettere gli Ordini ai Feudatarj, Podestà, ed altri Ufficiali.*

( Vedi Tom. I. pag. 29. )

Tutti gli Ufficiali economici soggetti alla Amministrazione Camerale saranno generalmente soggetti in tutti gli affari pubblico-politici ai rispettivi Uffiej del circolo, o Magistrati provinciali, come lo sono tutti gli altri Dominj; e però ai medesimi si rivolgeranno per avere gli ordini opportuni, che dovranno eseguire esattamente, ed a loro rassegneranno i rispettivi rapporti.

*Addì 18. Febbrajo 1785.*

Siccome in affari di affitti, appalti, o condotte possono nascere dei disordini, od abbaglj, quando non si sappia di certo, che l'appaltatore sia effettivamente quel medesimo, che per tale si spaccia nelle sottoscrizioni, il che può accadere anche, rispetto agli Agenti di qualche privato, così resta ingiunto a tutti i Dominj, e Giusdicenti, che in occasione di qualche cambiamento nella persona di un'Appaltatore, od Agente, debbano essi rendere intesi i rispettivi Uffiej del circolo, a scanso di qualunque inconveniente.

---

## Num. V.

*Circa l'abolizione dei servigi rurali, e personali, ed in ispecie dei così detti* robot, *che i sudditi della Boemia, Moravia ec. erano tenuti di prestare ai loro Feudatarj.*

( Vedi Tom: I. pag. 30. )

## Num. VI.

*Abbolizione dei così detti servaggi*
( Leibeigenschaft ).

( Vedi Tom. I. pag. 32. )

---

## Num. VII.

*Dei Beni soggetti al vassalaggio.*

( Vedi Tom. I. pag, 32. )

---

## Num. VIII.

*Regolamento per la gente di servizio in campagna.*

( Vedi Tom I. pag 33. )

---

## Num. IX.

*Dei Traffici, e delle Manifatture.*

( Vedi Tom. I. pag. 33. )

---

## Num. X.

*Dell' assentarsi dal paese.*

( Vedi Tom. I. pag. 34. )

## Num. XI.

*Delle Tasse pel* Jus detractus.

( Vedi Tom. I. pag. 34. )

## Num. XII.

*Abolizione del così detto* Schaffersgebühr.

( Vedi Tom. I. pag. 34. )

## Num. XIII.

*Dei Beni dei sudditi pupilli.*

( Vedi Tom. I. pag. 35. )

*Addì 8. Giugno 1785.*

SOtto pena di 50. Risdalleri resta di nuovo vietato l'abuso dei pasti in occasione di funerali; ed i trattamenti in occasione di nozze non avranno luogo, che per un giorno solo. Egli è pure proibito lo sparare in tali congiunture qualunque arma, od istromento da fuoco, A ciò dovranno invigilare i rispettivi Ufficj sotto pena di loro risponsabilità, annunciando i contravventori agli Ufficj del Circolo.

*Addì 10. Luglio 1786.*

In affari di eredità si dovrà procedere premurosamente, affine che l'eredità prevenga al più presto che sarà possibile a chi appartiene; in caso di negligenza, dilazione, o ritardo, si proce-

derà col massimo rigore contro chi ne avrà avuta la colpa.

---

## Num. XIV.

*Delle Cambiali.*

( Vedi Tom. I. pag. 35. )

---

## Num. XV.

*Dei passeri.*

( Vedi Tom. I. pag. 35. )

---

## Num. XVI.

*Del Gius præmtionis.*

( Vedi Tom. I. pag. 36. )

*Addì* 22. *Luglio* 1784.

IL Gius di preferenza nelle compre, che viene accordato ai Congiunti, Creditori, od a qualsivoglia altro in virtù di qualche legge, non dee però estendersi in maniera, che possa un Bene essere esente dall'asta giudiziale in pregiudizio della massa dei Creditori. E però resta quì stabilito, che in caso di qualunque asta giudiziale non debba aver luogo alcuno Gius *præemptionis* sotto qualsivoglia titolo o pretesto.

*Addì* 13. *Novembre* 1786.

Il ſuccennato divieto non riguarderà ſolo le aſte giudiziali, ma anche qualunque altra aſta arbitraria.

Num. XVII.

*Della fuga per eſimerſi dallo ſtato militare.*

( Vedi Tom. I. pag. 36. )

Num. XVIII.

*Dei Giudizj d' appellazione.*

( Vedi Tom. I. pag. 36. )

Num. XIX.

*Dell' aſſiſtenza militare.*

( Vedi Tom. I. pag. 37. )

*Addì* 28. *Novembre* 1785.

L'aſſiſtenza del braccio militare non avrà luogo, quando ſi tratti ſoltanto di diſubbidienza de' ſudditi verſo i loro Padroni del fondo.

A queſto fu aggiunto in data 10. Gennajo 1786. la ſeguente Ordinazione:

Affinchè la precedente Ordinazione de' 28. Novembre 1785. non venga conſiderata come un divieto

generale in qualunque siasi circostanza di disubbidienza, resta quì stabilito, che trattandosi di disubbidienza, agli Ordini superiori dei Governi, od Uffiej dei Circoli, sebbene tali ordini non riguardassero che le contribuzioni dominicali, o altri obblighi, si possa prevalere dell' assistenza militare; poichè la mente di S. M. non è già di proteggere i sudditi caparbj, e tumultuosi, ma intende soltanto che que' sudditi, che sono impotenti a pagare le loro imposte, o non si credono a ciò obbligati, non debbano essservi sforzati senz' altro esame, mediante l' esecuzione militare, e ridotti in tal guisa ad una miseria ancor maggiore, ed impediti a portare più oltre le loro lagnanze.

---

## Num. XX.

*Del prendere al proprio servizio que' soldati, che sono assenti dai loro Reggimenti con permissione.*

( Vedi Tom I. pag. 37. )

---

# ARTICOLO II.

*Circa la regolarità delle esazioni, ed il sollecitare l'esigenza di qualunque siasi imposizione; non che del rispettivo rendimento di conti.*

---

## Num. I.

*Della liquidazione dei Conti.*

( Vedi Tom. I. pag. 38. )

## Num. II.

*Delle monete falsificate.*

( Vedi Tom. I. pag. 39. )

*Addì* 3. *Febbrajo* 1786.

UNo degli oggetti principali che riguardano la pubblica sicurezza; e però ognuno è in dovere, e segnatamente gli Ufficj del Circolo, ed i rispettivi Commissarj, di usare la massima attenzione, onde scoprire tanto i falsi monetarj, quanto coloro, che spargono delle monete false.

## Num. III.

*Dei residui delle imposte.*

( Vedi Tom. I. pag. 39. )

## Num. IV.

*Degli interessi sulle poste aretrate.*

( Vedi Tom. I. pag. 40. )

## Num. V.

*Delle esazioni alterate.*

( Vedi Tom. I. pag. 40. )

## Num. VI.

*Dei Chirurghi.*

( Vedi Tom. I pag 40 )

## Num. VII.

*Dei confessi di pagamento.*

( Vedi Tom. I. pag. 41. )

## Num. VIII.

*Circa la costruzione delle strade.*

( Vedi Tom. I. pag 42. )

## Num. IX.

*Dei quinternetti delle imposte.*

( Vedi Tom. I. pag. 42. )

## ARTICOLO III.

*Circa i danni provenienti da incendj, tempeste ed inondazioni.*

( Vedi Tom. I. pag. 43. )

## ARTICOLO IV.

*Circa la descrizione di tutti i Fondi soggetti alle imposte, e di altre realità, e circa le lagnanze su tale proposito, tanto per parte dei Feudatarj, o loro Magistrati, che dei sudditi medesimi.*

( Vedi Tom. I. pag. 56. )

Delle ore d' istruzione per le Scuol te istruire

| | *Lunedì.* | *Marted* | *abbato.* |
|---|---|---|---|
| Nella prima ora. | Per lo spazio d' un quarto d'ora s'insegnerà a conoscere le lettere, ed a compitare dalla Tavola. Per lo spazio d' un quarto d' ora s' insegnerà a compitare dal Libretto. | Come al Lune (*) Fra lo spa lo spazio d' un peranco esercitar Scuola le loro l | . . . . . . la Tavola, e fra uali non possono ripeteranno nella |
| | Lo spazio d' una mezz' ora verrà impiegato nel formare le sillabe, e nel leggere dal Libretto. | Come al Lune (*) La parte sillabe in parole chiamando anch delle sillabe, e | . . . . . . all' unione delle in tante classi, e delle lettere, |
| Nella seconda ora. | Una mezz' ora s' impiegherà dal Catechista nel proporre ai fanciulli in forma di dialogo l' uno o l'altro punto della Dottrina Cristiana. | Per una mezz terassi dal Maes logo del Catech gli scolari sì che avanzati. | mezz' ora, come edì. |
| | Il Catechista impiegherà un' altra mezz' ora nell' istruire gli scolari più avanzati in forma di dialoghi socratici. | Per una mezz geranno le pro tate del Catech | mezz' ora, come edì. |

( Vedi Tom. I. pag. 56. )

*Formolare B.*

Delle ore d' istruzione per le Scuole | istruire

| | *Lunedì.* | *Marted* | *ato.* |
|---|---|---|---|
| Nella prima ora. | Per un quarto d'ora. Si spiegherà antecedentemente il tenore di quanto si leggerà. | Per un quarto Maestro produrr gole singole dell' e ciò con ischi spiegazioni. | artedì. |
| | Per tre quarti d'ora. Esercizio nel leggere con chiarezza, correntemente, e con naturalezza. Il Maestro vi entrerà con domande, annotazioni, ed applicazioni sul tenore rispettivo. | Per tre quarti scriverà dettand le regole propos | artedì. |
| Nella seconda ora. | Per un quarto d' ora. Il Maestro mostrerà il bel carattere sopra la tavola. | Per una mez Maestro farà dei tavola coi meno (*) I più espe da sè i conti de che loro faranno | o d'ora. Prezione di ciò. |
| | Per tre quarti d' ora. Il bello scrivere a norma dell' esemplare, il quale dee corrispondere a quanto il Maestro avrà insegnato. | Per una mezz' teggerà coi più la tavola. (*) I più debo conti da sè sugli loro si daranno | i d' ora; eserre, come nel del Lunedì. |
| Nella terza ora | Per un' ora. Esercizio nel conteggiare come al Martedì. | Per un' ora nella lettura, c nedì. | |

NB. I Leggitori Scolari della seconda classe | erno al dopo pranzo dalle ore 12 fino alle 3. o dall' una fino | o avranno in libertà 15. ore, e 12. all' estate, ed i secondi 12. | rattere ed i conti. Il Sabbato di ogni settimana sarà giorno di | ndemmia; le prime dureranno 14. giorni; e le ultime 3. settima | biade.

# PARTE II.

## *Affari concernenti gli studj, e la censura.*

### ARTICOLO I.

*Leggi circa le scuole normali.*

Num. I.

*Del filare e far lavori a maglie.*

( Vedi Tom. I. pag. 57. )

---

*Regolamento generale per le scuole normali.*

( Vedi Tom. I. pag 58. )

*Ordinazioni ulteriori sullo stesso oggetto.*

*Vienna* 11. *e* 21. *Novembre* 1785.

Si trasmetteranno agli Ufficj del Circolo le quì annesse due Tabelle A. B. superiormente emanate, affinchè vengano tosto comunicate ai Dominj in cui vi sono le scuole normali, coll' incarico preciso ai medesimi, ai Parrochi, agli Ispettori delle scuole, ed agli stessi Maestri, della loro più esatta osservanza.

Rispetto all' Orario per le dette scuole, si osserverà quanto segue.

§. 1.

Tutti i fanciulli che vanno alla scuola verranno

quindinnanzi divisi in due parti; nella inferiore cioè appartengono quelli che apprendono a conoscere le lettere a compitare, e cominciano a leggere ed a scrivere; nell'altra si comprendono quelli che già sanno ben leggere, e scrivere dettando, e calcolare; la classe inferiore dee consistere ordinariamente in scolari dell' età di anni 6. fino alli 9., e la superiore d' anni 9. fino alli 12.

§. 2.

La classe inferiore nel corso dell' inverno frequenterà la scuola la mattina, e la classe superiore dopo il pranzo, e così viceversa all' estate la classe superiore la mattina, e l' inferiore il dopo pranzo.

§. 3.

Pel corso di tutto l' anno restano assegnate due ore per la mattina, e tre pel dopo pranzo; cosicchè la terza ora di scuola segnata nella Tabella all' inverno non conta per la classe inferiore, e nell' estate per la superiore.

§. 4.

Gli oggetti vengono ripartiti fra le ore di scuola, in maniera, che per ciascuno di essi resti destinato il tempo sufficiente, il quale non potrebbe mancare giammai, se non qualora i fanciulli principianti nel conoscimento delle lettere, e nel compitare, vi intervenissero troppo tardi, o che il maestro non fosse abbastanza abile, e spedito. Ma se i nuovi scolari comincieranno subito ad andare a scuola al principio del corso scolastico, come regolarmente si dee, nei primi due quarti d' ora si potranno istruire i principianti, presi insieme, per lo spazio di tre settimane nel conoscimento delle lettere, e quindi nella compitazione di una, o due sillabe, col segnarle sulla

tavola a tale oggetto esposta nella scuola medesima, e finalmente si passerà a farli compitare nel libretto rispettivo. Succedendo che alcuno entrasse nella scuola dentro per l' anno, o che a motivo di negligenza nell' intervenirvi rimanesse indietro nell' istruzione, in tal caso il Maestro non interromperà punto le ore stabilite, ma proseguirà al solito nell' istruire gli altri, osserverà esattamente l' orario, e riprenderà, volendolo, l' istruzione dei principianti negligenti, come sopra, fuori delle ore stabilite, oppure li farà instruire dagli altri scolari.

§. 5.

Il catechismo non si leggerà, come per lo passato, prima della scuola, ma finita la medesima. Non si tratta già che i fanciulli, a forza di leggere pel corso di tutta la settimana il catechismo, debbano imprimerselo nella mente di parola in parola, ma converrà che colle spiegazioni più volgari del Catechista, e le ripetizioni degli scolari, vi apprendano, e ne capiscano il tenore sostanziale, e sappiano spiegarsi nel proprio idioma. Tre ore in una settimana pel corso di sei anni sono più che sufficienti a tale oggetto; poichè si sa che quanto i figli imparano nei primi loro anni in lingua volgare; comunemente non se ne dimenticano così di leggieri.

§. 6.

Molti Maestri si sa che si sono allontanati dalla prescrizione delle Tabelle nel far conoscere ai fanciulli le lettere, nel farli compitare od altro; quindi ritenuto quanto già fu ordinato su questo punto, i Maestri all' avvenire dovranno nel quarto d' ora stabilito proporre una sola regola da cavarsi dalla Tabella, spiegarla chiaramente con degli esempj analoghi, interrogarne i fanciulli, e quindi passare al modo

di fare uſo della regola medeſima, e proſeguire con eſſa ſola pel corſo di tutta la ſettimana, e ſempre a quella richiamarſi. Inteſi che ne ſaranno i fanciulli, ed avendo imparato il modo di uſarne, allora il Maeſtro prenderà a trattare nella proſſima ſettimana una ſeconda regola, e ſi richiamerà opportunamente all' eſercizio di quella prima. In tal guiſa ſi proſeguirà per tutto il corſo dell'anno, coſicchè il Maeſtro abbia riandate, e propoſte tutte le regole contenute nelle Tabelle, e principalmente le più utili ed intereſſanti, ed inſegnato ai fanciulli il ſervirſene all' uopo, e di riſpondere con franchezza alle interrogazioni.

## §. 7.

Rapporto al bello ſcrivere, il Maeſtro inſegnerà di meſe in meſe, e nei quarti d' ora ſtabiliti, una nuova linea, colle quali dappoi ne formerà le lettere; interrogherà gli ſcolari ſulla qualità delle medeſime, e le farà mettere toſto in pratica. A tale oggetto farà che oſſervino con attenzione la tavola, affinchè poſſano giudicare della ineguaglianza della loro ſcrittura a quella della tavola medeſima, ed in tal ordine proſeguirà il Maeſtro agli ulteriori inſegnamenti; queſto è quanto dovrà praticarſi per inſegnare la formazione delle lettere; lo ſcrivere poi s' inſegnerà a coteſta claſſe inferiore nel corſo del ſecondo anno ſcolaſtico.

## §. 8.

Nei conti le regole delle operazioni verranno ſempre riſchiarite cogli eſempj. Il Maeſtro dirà allo ſcolare l'operazione che intraprende, e nello ſteſſo tempo gli accennerà la regola riſpettiva per effettuare la ſua operazione. Per la claſſe inferiore baſterà che giunga alla ſottrazione.

Tutto il resto potrà il Maestro regolarlo da sè; ma succedendo che gli nascesse qualche dubbio, dovrà rivolgersi al Parroco, od a qualche altro Maestro in quelle vicinanze per esserne rischiarito. Nel rimanente poi restano incaricati i Commissarj del circolo, in occasione delle visite, ad interquerire se, e come si osservi cotesta distribuzione delle ore.

---

## Num. II.

### *Del catechizzare.*

(Vedi Tom. I. pag 68)

*Vienna Addì 9. Febbrajo* 1784.

Affine d' introdurre in avvenire un modo uniforme di catechizzare nelle Parrocchie di *Grätz* e suo circondatario, si è avuta la precauzione di ordinare che non solo la gioventù che frequenta le scuole, ma anche tutti i fanciulli che non le frequentano, debbano portarsi tutte le domeniche alla Chiesa Parrocchiale per essere instruiti nella Dottrina cristiana. E però restano avvertiti tutti i rispettivi Genitori, Tutori, Maestri, ed altri, ai quali sia affidata la cura di qualche giovane.

Primo. Che debbano condurre eglino stessi i figli alla loro cura affidati, presso il Catechista della rispettiva Parrocchia, per farveli allibrare, ed udire dal medesimo le ulteriori disposizioni.

Secondo. Resta specialmente ingiunto ai Mercanti, Artefici, e Manuali, seguito che sarà l' allibramento dei loro garzoni presso del Catechista, a dovere destinare alcuni uomini, i quali, durante la Dottrina cristiana, conservino il buon ordine pres-

so i sopraccennati Garzoni, ed impediscano le incongruenze.

Terzo. Ognuno, il quale non frequenta le scuole, dovrà essere provveduto del Catechismo num. 4.

Quarto. Tosto che i Genitori, Tutori ec. cangiassero d'abitazione, e venissero ad essere sotto di un' altra Parrocchia, dovranno presentare al nuovo Parroco la loro gioventù, unitamente ad un certificato di catechizzazione del vecchio Parroco, perchè venga regolarmente registrata, e per sentire le disposizioni ulteriori del nuovo Pastore.

Quinto. Senza di tutto questo, ogni Padre, e Superiore della gioventù è tenuto, per obbligo di Religione, a procurare che essa venga istruita chiaramente nella pura, e vera Religione, che vi tragge progressivamente l'utile necessario, e che coteste saggie disposizioni sieno appunto dirette a tale oggetto; e si guarderanno bene da distogliere la gioventù in qualunque siasi modo da quelle istruzioni assolutamente necessarie alla salvazione; sotto pena di esserne rigorosamente responsali.

*Addì 9. Febbrajo 1784.*

*Come debba insegnarsi il Catechismo.*

Siecome nell' insegnare la Dottrina Cristiana nelle Chiese si dovrà far uso del Catechismo num. 4. colle interrogazioni, e del num. 5. senza interrogazioni, il quale dovrà servire anche nelle scuole in modo, che nel corso di ciascuna settimana debbasi trattare un solo articolo; così ne avverrà che nel corso di tutto l'anno verrà terminato il Catechismo; e però i Catechisti destinati a spiegare il Catechismo nei giorni di domenica, dovranno osservare quanto segue:

Primo. Fermo stante, che i Catechisti non abbiano a trattare altra materia nè più nè meno che quanto resta stabilito in ciascuna settimana, quella cioè che sarà stata trattata nella scorsa settimana presso le scuole; quindi osserveranno di non discostarsi punto, rapporto alle materie, dallo stabilito riparto, come si rileva dal libretto che ha per titolo = *Ragguaglio del tenore, e dell' uso del prescritto Catechismo* = Ogni anno avvenire sarà loro comunicata, prima che cominci il corso scolastico, una carta stampata, che riguarderà il riparto delle materie, quale riparto si cangerà al finire dell' inverno, a misura della ricorrenza delle feste di Pasqua più o meno anticipate, ed anche perchè durante la quadragesima, si dovranno lasciare in disparte le altre materie, e si passerà invece alla spiegazione delle cose necessarie, e spettanti ai Santissimi Sagramenti della Penitenza, ed Eucarestia; dal che ne verrà in conseguenza che quelle materie destinate a doversi trattare prima di Pasqua, non potendo ciò aver luogo, in quegli anni che la Pasqua viene più per tempo dell' ordinario, si tratteranno la prima settimana subito dopo Pasqua.

Secondo. Siccome il principio della uniforme Catechizzazione non ha il suo effetto al principio dell' anno scolastico, ma bensì nella prima Domenica della Quadragesima, così si comincierà dalla confessione.

Terzo. Nella Domenica poi della Misericordia, si comincierà il corso estivo, secondo le ripartite materie della seconda parte della Speranza.

Quarto. Per il Catechismo saranno destinate solamente le Domeniche, la prima delle quali sarà quella che correrà nella prima settimana intera dopo la festa di tutti i Santi, in cui comincia l' anno scolastico. Cotesta Domenica verrà sempre indicata

nella rispettiva carta stampata da comunicarsi ai Catechista. Nelle feste di Pasqua però, e nella susseguente Domenica *in Albis* non vi sarà alcuno Catechismo. Nel mese di Settembre, in cui finiscono le scuole, finiranno anche le lezioni del Catechismo, e segnatamente in quella Domenica che dovrà ogni volta indicarsi; la quale nell' anno corrente sarà la quintesima dopo Pentecoste, cioè alli 12. di Settembre; durante tutto il mese di Ottobre, attese le ferie scolastiche, non vi sarà la Dottrina cristiana.

Quinto. Sotto qualsivoglia pretesto non si potrà giammai ommettere in alcuna Domenica d' insegnare il Catechismo, giusta la prescrizione. Le così dette 40. ore, e la processione del Corpus Domini, qualora si tenessero fra l' ottava della festa, sarà un motivo sufficiente per tralasciare il catechismo; ma affinchè non vengano con ciò cambiate le materie, nella susseguente Domenica si tratteranno ambe le materie, quella cioè che dovea trattarsi nell' altra antecedente, e quella della Domenica corrente; oppure qualora la materia fosse troppo diffusa, in tal caso non verrà punto prodotta nel decorso dell' anno.

Sesto. Il tempo del Catechismo, in quelle Chiese ove si solea catechizzare, resterà come lo fu per lo passato; ma in quelle Chiese nelle quali non si soleva per l'addietro insegnare il Catechismo, si comincierà alle ore 2. pomeridiane. A tale oggetto resta prescritto lo spazio di un' ora, la quale dovrà essere impiegata nella spiegazione della materia catechetica, nello schiarimento, ed evidente sua dimostrazione, e quindi si passerà alle interrogazioni, onde rimanga bene impressa nel cuore degli astanti. La maggiore premura, ed attenzione dovrà aversi per la gioventù, che non frequenta le scuole, come quella, che ha un maggior bisogno di essere instruita, senza dimenticare però quei fanciulli, che

che frequentano le ſcuole, nè coloro di una età più matura, i quali compariſcono alle iſtruzioni della Dottrina criſtiana, e per imparare i doveri della Religione, e formarſi giuſta i di lei precetti.

Settimo. Per ciaſcuna Chieſa parrocchiale, ove ſi ſpiega il Catechiſmo, non debbono contarſi tutte le ſcuole, nè tutti i catechumeni, che le frequentano; e però ciaſcun Catechiſta dovrà eſſere munito di una ſpecificazione del Diſtretto appartenente alla Chieſa parrócchiale, come della gioventù d'ambi i ſeſſi, che dee eſſere dal medeſimo iſtruita, e riſpetto alla gioventù, la riſpettiva ſpecificazione dovrà rinnovarſi due volte all'anno, cioè ai due termini, in cui ſi cambia di abitazione. Il Catechiſta ſarà obbligato a tenere un libro, in cui deſcriverà tutti que' catecumeni, che non frequenteranno le ſcuole, e vi farà le debite annotazioni di quelli, che ſaranno comparſi, e rapporto alle cognizioni, vi ſegnerà quelle, che i catecumeni avranno acquiſtate nella Religione, affine di preſentarne il rapporto ogni ſemeſtre, oſſia alla metà dell'anno ſcolaſtico all'Iſpettore generale della Dottrina criſtiana. Gli ſcolari però delle ſuperiori ſcuole normali in Grätz ſono eſenti dal comparire al Catechiſmo nelle loro Chieſe parrocchiali, i quali coll'aſſenſo del Principe, e Veſcovo ordinario vengano ſenza di ciò iſtruiti tutte le Domeniche nelle loro riſpettive ſcuole.

Ottavo. La gioventù, che dee frequentare la Dottrina criſtiana dovrà trovarſi tutte le Domeniche nella Chieſa, e prenderanno poſto i maſchi ſeparatamente dalle femmine, ſecondo che loro verrà aſſegnato dal Catechiſta. Ai giovani però di più avanzata età ſi aſſegnerà il poſto all'intorno del pulpito. Il principio del Catechiſmo avrà luogo ſubito dopo che ſarà battuta l'ora, o la mezz'ora

rispettivamente a ciò destinata. Verrà cantata una breve orazione catechetica, od anche una sola porzione di essa, riguardante la stessa materia, od anche al caso l' Inno comune = *Veni Creator Spiritus* &c. = Dopo di ciò saliranno su di un piccolo pergamo due ragazzi a ciò destinati, o in mancanza di pergamo si porteranno innanzi l' Altare maggiore, e l' uno dopo l' altro reciteranno ad alta voce, con chiarezza, con pausa, e compostezza, senza balbettare, od intopparsi le seguenti orazioni, cioè il *Pater noster*, l' *Ave Maria*, il *Credo*, i dieci Comandamenti del Decalogo, i cinque Comandamenti della Chiesa, gli Atti di fede, di speranza, e di carità, e di pentimento, e tutto ciò che è necessario a sapersi da ogni Cristiano. Quì giova avvertire, che per guadagnar tempo ognuno dei detti due ragazzi reciterà soltanto una delle dette orazioni, cosicchè ogni sei Domeniche si ricomincierà da capo colla prima orazione.

Nono. Il Catechista al cominciar il catechismo si troverà sul pergamo, ove s' inginocchierà durante il canto dell' Inno, quindi si rialzerà per prestare orecchio ai due ragazzi. Affine poi di proporre le materie catechetiche dovrà egli averle di già divise preventivamente in due punti, prendendoli a trattare l' uno dopo l' altro, passerà quindi a spiegare, e rischiarare, ciò, che importerà di sapere e che sarà compreso nel testo dello stesso Catechismo; egli dilaterà le materie comprese nel Catechismo, servendosi a tal uopo di qualche buona opera dogmatica. Oltre di tutto questo rapporterà alcuni passi del Catechismo tratti dai principali precetti, applicandoli cogli esempj, e spiegherà quanto sia necessario per chiarezza, e per la traduzione dei più adulti il *nervum probandi*. Per proporre uno dei detti punti non s' impiegherà più di un mezzo

quarto d'ora, poichè i ragazzi non sono accostumati di stare molto attenti ad un lungo discorso, ed altronde non sono capaci di una grande ritentiva, e siccome il catechista dee esporre le materie in un tuono di un Precettore confidente, così non sarà punto necessario fare uso di formali discorsi oratorj, e molto meno fregiati di eloquenza.

Decimo. Ma affine di imprimer bene nell' animo degli uditori il da lui proposto, egli passerà ad interrogarne gli astanti. Le interrogazioni principali dovrà approntarsele in casa, e siccome egli avrà sempre sott' occhio la lista di tutti i Catecumeni, nominerà quello che debba rispondere alla sua interrogazione; a tale oggetto però sceglierà sempre i più adulti, e meglio istrutti fra gli scolari, e catecumeni, ammonendoli a rispondere chiaramente, e ad alta voce.

Ma siccome il resto degli astanti non verrebbe a capire ogni cosa delle dette risposte, così il Catechista le ripeterà egli stesso, ed occorrendo anche le migliorerà. Farà anche, che alle spesse interrogazioni rispondano varj altri discepoli, prima di ripetere egli stesso la risposta, o di migliorarla al caso. Con tali domande sopra ciascun punto egli non arriverà ad impiegarvi un quarto d'ora, bene inteso però che in tale spazio di tempo abbia interrogato su d'ogni cosa da lui proposta da spiegarsi, e rischiarirsi. Delle interrogazioni del Testo catechetico, e generalmente ciò, che soltanto si trova nel Catechismo, non ne tratterà sì di leggeri, poichè i discepoli, che non frequentano le scuole hanno a rispondere ai Promotori, e quelli che le frequenteranno ne debbono essere già senza di ciò informati; e poi perchè il catechista dee aver di mira di istruire i suoi discepoli in qualche cosa di più circostanziato, ma sempre sulla stessa materia.

Spiegato che farà il primo punto, passerà alla spiegazione, rischiarimento, ed addizione del secondo punto, mediante interrogazioni, come sopra.

Undecimo. Terminato che avrà le dette spiegazioni, egli impiegherà il tempo che gli rimane nel proporre ai più adulti qualche altro punto di maggiore importanza, analogo però sempre alla stessa materia di già trattata; e conchiuderà la Dottrina cristiana con una tenera, ma breve ammonizione adattata egualmente alla suddetta matteria. A questo oggetto sarà ottima cosa per gli discepoli, che ciascuno di essi venga munito dell'eccellente libricciuolo = Osservazioni catechetiche secondo l'ordine delle materie = *Katechetische Betrachtung nach der Ordnung der Materien*.

Duodecimo. Prima che il Catechista lasci il pulpito, egli assegnerà quei Discepoli, secondo il rispettivo riparto stampato, i quali non frequentano le scuole, que' passi del Catechismo, che verranno insegnati nell'entrante settimana alle scuole, ammonendo ciascheduno a rendersene bene edotti.

Decimoterzo. Nell'atto che il Catechista scenderà dal pulpito, si canterà dagli Astanti l'Orazione stampata sul fine del libro degli Inni catechetici, ed anche quelle preci per la benedizione, qualora dovesse darsi, il che seguirà per mezzo del catechista colla Pisside. Dopo di ciò si rilasceranno i fanciulli, che frequenteranno le scuole, e si comincieranno le interrogazioni con quelli, che non le frequentano. A ciò non sarà però tenuto il Catechista, quando vi sieno in Chiesa dei così detti Maestri per i fanciulli, e delle Maestre per le fanciulle; il che potrà facilmente aver luogo in caso di riforma della confraternita della Dottrina cristiana.

Decimoquarto. Sarà però dell'obbligo del Catechista di ripartire tutti i discepoli appartenenti

alla sua Chiesa, i quali non frequentano le scuole, fra i suddetti Maestri, e Maestre, cui appartengono anche i Giovani, e Garzoni de' Mercanti, Artefici, e Professionisti. A tale uopo serviranno le interrogazioni comprese nel Catechismo, e si farà che l'uno dopo l'altro vi risponda rispettivamente.

E però sarà necessario che i Maestri, e le Maestre abbiano un catalogo, che verrà loro comunicato dal Catechista, di tutti i succennati rispettivi discepoli loro affidati.

*Addì 27. Aprile 1784.*

Le istruzioni generali per le scuole normali, come pure i cambiamenti da farsi nei libri, o nelle Ordinazioni, non potranno darsi alle stampe, se non previa la spedizione dei Manuscritti alla Corte, e dopo averne riportato il Sovrano assenso.

*Addì 9. Febbrajo 1785.*

Tutti i Catechisti all'avvenire che veranno destinati nelle Chiese della Capitale, o delle Città più grandi, e che non furono da un anno in qua esaminati circa il corso catechetico da tenersi, non potranno dispensarsi, malgrado gli attestati che producessero, dal sottoporsi ad un nuovo esame presso la scuola normale generale. In tali Chiese verranno anche elette di tempo in tempo delle persone capaci a supplire ai Catechista nella Dottrina cristiana, e cambiate con quelle meno capaci a siffatte incombenze.

*Addì 7. Marzo 1785.*

Alla esecuzione di codeste Sovrane determinazioni, dovranno invigilare attentamente gli Uffizj

del circolo, e specialmente rapporto alla elezione di Maestri, e Maestre della Dottrina cristiana, coll'incarico eziandio di riferire al Governo il nome di que' Catechisti, i quali fossero trovati incapaci per le catechetiche instruzioni.

*Addì 9. Maggio* 1785.

In seguito delle vigenti sovrane Ordinazioni niun Sacerdote verrà proposto ad una Cappellania locale, o cura d'anime, quando non sia munito di un certificato per parte della Direzione generale delle scuole normali di Praga. Ciò non ostante concede S. M. che i Cappellani, o Parrochi già installati prima della introduzione del metodo normale, possano rivolgersi ad una scuola delle principali della Provincia, onde avere il metodo di catechizzare, ed in occasione di concorso basterà ch'essi producano un attestato del Direttore di detta scuola; ma que' Sacerdoti, che sono passati alla cura delle anime, dopo l' introduzione del sopraccennato metodo normale, dovranno senza riguardo alcuno produrre un certificato per parte della Direzione delle scuole normali di Praga, tanto più, quanto che non sarà loro riescito difficile d' ottenerlo, durante i loro studj teologici, e se in tal tempo non si sono data alcuna pena di seguire le Sovrane Ordinazioni nell' istruirsi circa il metodo di catechizzare, sarà d'ascriversi a loro propria colpa, e negligenza, se dovranno ivi trasferirsi per ottenere un tale attestato.

*Addì 20. Settembre* 1785.

Que' Sacerdoti, che fossero già installati in cura d' anime, potranno proseguire nelle solite loro

istruzioni catechetiche, eccetto che volessero abbandonare affatto la cura d' anime per essere impiegati nelle Città capitali in qualità di Catechista, poichè in questo caso dovranno sottomettersi assolutamente ad un nuovo esame presso la scuola normale generale. Ma rispetto a que' Sacerdoti, i quali non si trovano per anco in cura d'anime, saranno generalmente obbligati di farsi esaminare non solo presso la scuola normale, ma dovranno anche ascoltare le lezioni a tale oggetto introdotte in corso per quelli che aspirano ad essere eletti Catechista.

*Addì 15. Novembre 1785.*

Quando i Catechista vogliano distribuire qualche premio ai loro discepoli, non dovranno farlo assolutamente con altri capi, fuorchè con libri adattati, ed immagini tratte dalla vita di Gesù Cristo.

*Addì 26. Giugno 1786.*

Essendo state ormai abolite le così dette confraternite della Dottrina cristiana, quindi abolite s'intendono del pari anche le così dette legioni cristiane esistenti tuttavia in qualche luogo, poichè rapporto alla Dottrina cristiana la gioventù viene abbastanza istruita nelle scuole, e nelle Chiese rispettivamente.

---

Num. III.

*Dei Monasteri che possegone.*

( Vedi Tom. I. pag. 64. )

### Num. IV.

*Dei Beni Ecclesiastici.*

( Vedi Tom. I. pag. 69. )

### Num. V.

*Della Storia del Padre Parziezeck.*

( Vedi Tom. I. pag. 70. )

### Num. VI.

*Dei Frutti de' Beneficj Ecclesiastici vacanti.*

( Vedi Tom. I. pag. 70. )

### Num. VII.

*Dei Decreti, dei Miglioramenti delle Fabbriche per le scuole, e delle visite da farsi.*

( Vedi Tom. I. pag. 71. )

*Addì 6. Gennajo* 1785.

TUtte quelle Compre, Fabbriche, o Riparazioni, le quali non sono al carico immediato dell' Erario, o del Fondo dello Stato, ma bensì dai fondi ecclesiastici, o di fondazioni, oppure di altre entrate, non si sospenderanno punto, ma potranno senz' altro proseguirsi.

*Addì* 24. *Marzo* 1785.

Sua Maestà Imperiale si è degnata di aggiugnere al piano prescritto, e pubblicato in data 16.

Ottobre 1783., rispetto al nuovo regolamento delle scuole normali tedesche quanto segue.

§. 1.

Non solamente presso tutte le Parrocchie, e Cappellanie locali vi dovrà essere una scuola generale, ma eziandio in tutti que' luoghi, ove possono unirsi dai 90. sino ai 100. ragazzi capaci di frequentar la scuola, nel circuito di una mezz'ora di distanza.

§. 2.

Alla erezione di coteste scuole dovranno contribuire i Feudatarj, le Comunità, ed i Padroni ciascuno per un terzo; ma que' piccioli Feudatarj, i quali sono anche Padroni, e che per conseguenza dovranno corrispondere due terzi, caso che le loro entrate non vi arrivassero: previo un esatto esame per parte dei rispettivi Ufficj del circolo, ne verranno sollevati dal Fondo delle scuole.

§. 3.

Ove non esistevano finora le scuole, e per conseguenza non vi esisteva alcun Gius patronato, sarà in libertà delle Comunità, e Feudatarj l'adottarselo.

§. 4.

Rispetto al riparto del pagamento per le scuole, tanto in Campagna, quanto in Città, e nei Borghi, o Villaggi, si osserverà esattamente il già stabilito senza alcun riguardo di esso.

§. 5.

Tutti i fanciulli poveri dell'uno, e l'altro sesso saranno esenti dal corrispondere alcun pagamento per le scuole

§. 6.

Fra i fanciulli poveri esenti come sopra non s' intendono solamente i figlj assolutamente mendichi, ma quelli eziandio di Genitori non possidenti, o dei così detti *Kleinhäusler*, e tutti quelli in generale, i quali e le di cui famiglie si mantengono a stento. La specificazione dei figlj poveri dee essere fatta sotto la presidenza del Commissario, del Parroco, e del Podestà.

§. 7.

Affine di togliere ai Genitori l' apparente pretesto, di avere bisogno, che i loro figliuoli rimangano in casa, si daranno le necessarie disposizioni, perchè gli scolari delle scuole triviali vengano divisi in due classi, cioè l' una per quelli, che cominciano a conoscere le lettere, ed a compitare, e la seconda per quelli che leggono, e scrivono, tenendosi scuola per gli uni alla mattina, e per gli altri il dopo pranzo.

§. 8.

Giusta cotesta ripartizione degli scolari si eleggerà un Maestro per 90. fino ai 100. fanciulli nel circuito di una mezz' ora di cammino, ed essendovene 50. di più vi si aggiugnerà un Coadiutore.

§. 9.

Siccome i Maestri dei Villaggi hanno l' abitazione *gratis*, e sono nella massima parte provveduti anche di qualche piccola economica amministrazione, si accontenteranno per adesso dello stipendio di 130. Fiorini all' anno, ed il Coadiutore di 70. Fiorini; cotesti stipendj però verranno quindinnanzi portati fino alli Fiorini 150. per gli Maestri,

ed 80. per gli Coadiutori, a misura che vi arriverà il fondo rispettivo, e si avrà l'intero stato scolastico.

§. 10.

Cotesto riparto però di Fiorini 130., e 70. rispettivamente non riguarda, fuorchè que' Maestri, e Coadiutori, i quali non arrivavano a percepire una tal somma fra lo stipendio, ed altri utili; ma quelli, che percepivano di più resteranno al godimento di quanto hanno goduto finora.

§. 11.

I succennati stipendj tanto per gli Maestri, e Coadiutori da eleggersi di nuovo, quanto per quelli che già esistevano, saranno pagati dalla Cassa d'istruzione, e quando cotesto fondo non bastasse, vi si supplirà col Fondo di Religione.

§. 12.

Ad oggetto di evitare le disgustose conseguenze che derivano dagli arbitrj di chi paga la rispettiva tangente in danaro, oppure in generi per tutti que' fanciulli capaci a frequentare le scuole, i quali non possono assolutamente annoverarsi fra la classe de' poveri, resta stabilito in avvenire, che i detti pagamenti tanto per i figlj, che frequentano le scuole, quanto per quelli, che non le frequentano, non debbano più esigersi dai rispettivi Maestri, ma bensì mensualmente dai Giusdicenti del luogo, ed in presenza del Parroco commessario, ed Inspettore delle scuole, da passarsi poi alle mani del Maestro; e lo stesso si praticherà anche di semestre in semestre colla raccolta dei grani, che fosse già in costume a tal fine nell'uno, o l'altro luogo.

§. 13.

Per parte degli Ufficj del circolo verrà notificato ancora per una volta, che i Maestri stessi venendo eletti dalla Comunità, non sieno ingiustamente inquietati, disturbati nel loro ufficio, e molto meno sospesi, o dimessi senza previa intelligenza dei Visitatori, e del Governo; come pure che non ne vengano accettati dei nuovi, poichè tali Precettori vogliono essere installati mediante Decreto dell' Ufficio del Circolo, e dal Governo approvati.

§. 14.

Ai Visitatori da stabilirsi in ciascun circolo viene assegnato lo stipendio stesso fissato per i primi Commissarj del Circolo, ed una somma annuale di 150. Fiorini per le spese occorrenti di trasporti, gabelle, e corrispondenze, e tanto i detti salarj, che quest' ultima somma verranno intanto pagati dal Fondo delle scuole normali. In tutti gli altri punti riguardanti il regolamento delle scuole normali, tanto ne' paesi di Campagna, quanto nelle Città, si osserveranno esattamente le Sovrane Ordinazioni già pubblicate a tale oggetto in data de' 16. Ottobre 1783.

*Addì 22. Settembre 1785.*

Tutti i Direttori, ed Ispettori delle Scuole nelle loro relazioni, che debbano rassegnare ogni sei mesi, dovranno accrescere nella annessa Tabella una nuova rubrica, marcando in essa a lode dell' Autore, se presso la gioventù delle scuole sia stato introdotto qualche industriale lavoro nel luogo, quale, e in che ora metodicamente; e ciò affine che il felice progresso della cosa venga accennato

per lode, e pel premio degli intrapreaditori rispettivi.

*Addì 22. Dicembre 1785.*

Le Relazioni, ed i Rapporti toccante gli esami tanto delle scuole nazionali, quanto delle latine, non che gli attestati, dovranno essere concepiti in termini chiari, senza ommettervi alcuna delle principali circostanze, e prescindendo affatto da qualunque ambiguità, sì rispetto agli esami stessi, che rapporto agli oggetti, agli scolari, alle classi, ed a' rispettivi progressi.

---

Num. VIII.

*Del frequentar le Scuole.*

( Vedi Tom. I. pag. 75. )

*Addì 24. Luglio 1784.*

Ritenuto, che i Genitori debbano costringere i loro figliuoli a frequentare le scuole sotto pena in caso di trascuratezza di dover corrispondere il doppio pagamento per la scuola, ed in caso d'impotenza ad essere impiegati nei pubblici lavori. S. M. I. promette una conveniente rimunerazione ai Giusdicenti Inspettori delle scuole, ed Ufficiali, i quali avranno acresciuto il numero degli scolari nel loro luogo di una metà, od anche di un sol terzo. Il succennato ordine riguarderà tanto i Genitori Cattolici, quanto gli Ebrei.

*Addì 25. Febbrajo 1785.*

Al più facile adempimento delle Sovrane Or-

dinazioni, perchè i ragazzi debbano frequentare le scuole normali, resta quì ingiunto agli Ufficj economici di fare in modo, che le bestie giovani del luogo vengano mandate a pascolare tutte insieme a guisa di mandre, e non di famiglia in famiglia, poichè in tal guisa non sarà di mestieri di tanti ragazzi per la loro custodia.

---

## Num. IX.

*Dei Cantici spirituali.*

( Vedi Tom. I. pag. 76. )

---

## Num. X.

*Dei figliuoli degli Ebrei.*

( Vedi Tom. I. pag. 77. )

*Addì 13. Marzo 1786.*

Niun figlio nato Ebreo potrà esser allevato nella Cattolica Religione, se non qualora fiasi persuaso delle sufficienti di lui cognizioni.

*Addì 15. Aprile 1786.*

A quegli Ebrei, i quali non potranno quindinnanzi giustificarsi di avere avute le prescritte normali istruzioni, non si accorderà l'assenso di matrimonio; quindi è che da oggi in avanti tutti gli Ebrei, che al presente non sono giunti peranco all'età di 16. anni, saranno obbligati a frequentare le scuole normali.

*Addì 8. Agosto 1786.*

La succennata prescrizione rispetto all' assenso di matrimonio da non concedersi a chi non presterà un attestato di aver frequentate le scuole per le necessarie istruzioni, riguarda soltanto quegli Ebrei, i quali non abbiano oltrepassata l' età di 13. anni, quella cioè loro prescritta dagli anni 6. alli 12. in cui debbano frequentare le scuole.

---

Num. XI.

*De Figliuoli Cattolici.*

( Vedi Tom. I. pag. 78. )

---

Num. XII.

*Del Privilegio di Stampe.*

( Vedi Tom. I. pag. 79. )

---

Num. XIII.

*Della Disciplina.*

( Vedi Tom. I. pag. 80. )

*Addì 16. Novembre 1785.*

TUtti gli attestati spettanti alle scuole normali, o loro candidati, le quietanze per le spese occorrenti delle scuole, come sono i libri, ed altro che non sieno ad uso, o vantaggio del Maestro, ed

anche i Decreti di elezione, ed approvazione dei Precettori saranno esenti dal bollo; ma non così le quietanze dei Maestri, che concernono il loro salario, gratificazioni, od altro, le quali soggiaceranno al solito bollo.

---

Num. XIV.

*Dei Legati.*

( Vedi Tom. I. pag 90 )

---

Num. XV.

*Dei Doveri verso il Sovrano.*

( Vedi Tom. I. pag. 91. )

*Addì* 8. *Giugno* 1785.

ESsendosi osservato, che la massima parte de' sudditi non conosce che per metà, e con dei pregiudizj gli obblighi, che ha verso Dio, e per nulla affatto quelli verso il Sovrano, riguardando le contravvenzioni alle Leggi non altrimenti, che come un passo falso, allora soltanto che venga scoperto; quindi verrà raccomandato a tutto il Clero a a dovere instruire il Gregge della rispettiva Parrocchia, circa i doveri verso Dio, e verso il Monarca; il che dovrà trattarsi non solamente in occasione che si spiega il Catechismo, ma eziandio se ne formerà sovente l'oggetto delle prediche parrocchiali.

---

Num. XVI.

*Dei Busti delle fanciulle.*

( Vedi Tom. I. pag 91. )

## ARTICOLO II.

*Leggi riguardanti le scuole latine, e gli stipendj da conseguirsi.*

### Num. I.

*Della Lingua latina.*

( Vedi Tom. I. pag. 91. )

---

### Num. II.

*Delle scuole latine inferiori, e dei rispettivi Maestri.*

( Vedi Tom. I. pag. 93. )

*Addì 1. Agosto 1785.*

QUe' Sacerdoti, che sono Professori pubblici nei Ginnasj, e che si sono distinti nell'instruire i loro scolari, in caso di vacanze di qualche benefizio parrocchiale, vi verranno eletti *cæteris paribus* a preferenza di qualunque altro.

*Addì 29. 30. Maggio, e 6. Giugno.*

Avendo S. M. I. creduto meglio per la Gioventù, che frequenta le scuole, di trasportare le ferie scolastiche solite tenersi ne' due mesi di Settembre, ed Ottobre, ai mesi di Luglio, ed Agosto, quindi ne viene in conseguenza, che l'anno scolastico in avvenire per i Regni di Boemia, ed Ungheria, e le Provincie dell'Austria, e Moravia avrà principio al primo di Settembre, e terminerà colla fine di Giugno, cosicchè il corso sia di 10. mesi all'anno.

## Num. III.

### *Della distribuzione dei premj.*

( Vedi Tom. I. pag. 93. )

*Addì 28 Febbrajo 1785.*

ALla domanda fatta dal Governo dell' Austria interiore, cioè: Se i Poeti, e Rettorici di quei Ginnasj debbano trovarsi alle lezioni della Lingna Greca, fu rescritto, ed ordinato, che niun Scolare abbia a ricevere alcun premio, o stipendio, quando non se lo sia meritato, coll' essere pervenuto alla prima classe della Lingua Greca; come pure, che niuno venga promosso alla prima classe della latinità, il quale per lo meno non abbia acquistata una classe nella lingua Greca.

## Num. IV.

### *Degli Esami di Pasqua.*

( Vedi Tom. I. pag. 94. )

*Addì 2. Novembre 1786.*

ATtesa l' ordinata trasposizione delle Ferie scolastiche dai mesi di Settembre, ed Ottobre, a quelli di Luglio ed Agosto, ne viene in conseguenza, che gli esami alla metà del corso dovranno tenersi in avvenire alla metà di Febbrajo.

## Num. V.

### *Delle Istruzioni nelle Scuole.*

( Vedi Tom. I. pag. 94. )

*Addì 12. Maggio 1785.*

Resta rigorosamente vietato ai Maestri, e Prefetti dei Ginnasj il battere la Gioventù con pugni, urti, percosse, od altrimenti, da cui possa derivarne il minimo pregiudizio alla medesima.

*Addì 28. Agosto 1786.*

Le segrete Relazioni che riguardano le qualità dei Professori verranno spedite mai sempre sotto sigillo.

## Num. VI.

*Dei Ragazzi cantori.*

( Vedi Tom. I. pag. 133. )

I Ragazzi cantori saranno esenti dal pagamento per le scuole.

## Num. VII.

*Della esenzione dello stato militare.*

( Vedi Tom. I. pag. 134. )

## Num. VIII.

*Del provvedere la legna.*

( Vedi Tom. I. pag. 134. )

## Num. IX.

*Delle Testimonianze.*

( Vedi Tom. I. pag. 135. )

---

## Num. X.

*Dei Costumi.*

( Vedi Tom. I. pag. 135. )

---

## Num. XI.

*Degli Studenti Ebrei.*

( Vedi Tom. I. pag. 136. )

*Addì 10. 29. e 31. Agosto*

ANche gli Studenti di Nazione Ebrea saranno ammessi al godimento di quegli stipendj, che si corrispondono ai soggetti, che si distinguono nello studio, e nei progressi, e che altronde sono poveri. Cotesti studenti Ebrei poi verranno descritti nei Cataloghi egualmente agli studenti Cristiani.

---

## Num. XII.

*Delle scuole private.*

( Vedi Tom. I. pag. 137. )

## Num. XIII.

*Della Fondazione così detta Strackiana.*

( Vedi Tom. I pag. 138. )

## Num. XIV.

*Del Giuramento presso le Confraternite.*

( Vedi Tom. I. pag. 139. )

## Num. XV.

*Prescrizione circa gli esercizj di pietà.*

( Vedi Tom. I. pag. 189. )

## Num. XVI.

*Dei pagamenti per le Scuole, e per le Istruzioni.*

*Addì 3. Maggio 1784.*

SUa Maestà si è degnata di ordinare, che dal primo Novembre di quest'anno presso tutti i Ginnasj, Licei, ed Università debbano cessare le istruzioni *gratis*, cosicchè da ogni scolare debba corrispondersi un proporzionato pagamento, il di cui importo viene destinato dalla stessa M. S. ad accrescere gli stipendj alla povera gioventù, a vantaggio di quelli che dimostrano i migliori talenti.

Il succennato pagamento resta fissato nelle somme come segue: cioè.

Per le Scuole latine, o Ginnasj, consistino essi unicamente in un dato luogo, in vicinanza, od incorporati coi Licei, o colle Università: subito an-

nualmente - - - - - - - - Fior. 12. Kr. —

Per gli ſtudj filoſofici, o di Chirurgia ſopra le Univerſità, e Licei - - - - - - - - - - - „ 18. —

Per le altre ſcienze ſuperiori ſopra i Licei - - - - - - - „ 18. —

Per le altre ſcienze ſuperiori ſopra le Univerſità - - - - - - „ 30. —

Affine di facilitare i pagamenti, queſti verranno diviſi nel decorſo dell' anno ſcolaſtico in 10. meſi, e ſegnatamente:

Per le ſcuole latine menſualmente - - - - - - - - - - Fior. 1. Kr. 12

Per gli ſtudj filoſofici, e di Chirurgia ſopra le Univerſità, o Licei - - - - - - - - - - - „ 1. 48

Per le altre ſcienze ſuperiori ſopra i Licei - - - - - - - - „ 1. 48

Per le altre ſcienze ſuperiori ſopra le Univerſità - - - - - - „ 3. —

Ed i ſuccennati pagamenti verranno fatti anticipatamente alle mani del Commiſſario a ciò deſtinato.

Coteſto Commiſſario preſſo le Univerſità ſarà lo ſteſſo Caſſiere quando vi ſia, e non eſſendovi alcuno, come pure preſſo i Licei, ed i Ginnasj, verrà dal Governo nominato un Ufficiale fra gl' Individui della Caſſa Regia, od anche degli Ufficiali del circolo, o Magiſtrati del luogo, all' eſigenza dei detti pagamenti, onde darne conto, giuſta le riſpettive Iſtruzioni, di quartale in quartale al ſuddiviſato oggetto.

Il Governo dovrà pubblicare colle ſtampe la ſuccennata ſovrana diſpoſizione fino al §. Ed i *ſuccennati pagamenti.* ec. affinchè i Genitori, Tutori, od altro chiunque è incaricato alla educazione della Gioventù, ſappiano come contenerſi all' avvenire.

Alla summentovata Sovrana Ordinazione fu soggiunto in data di Vienna 9. Ottobre 1784.; qualmente lo studio Teologico destinato per i Seminarj generali debba essere esente da un tale pagamento; ed ai Professori fu rilasciata la seguente Prescrizione per le Università, ed i Licei, dietro la quale dovranno contenersi, affinchè abbia luogo il rispettivo pagamento per gli altri studj.

§. 1.

Ciascun Professore dovrà chiedere a qualunque scolaro, che si presenterà al medesimo per essere ammesso alle sue lezioni, oltre i soliti certificati, anche le quietanze da vedersi, circa il seguito pagamento per le scuole presso il Cassiere a ciò destinato, e quindi metteranno a registro il nome di quelli, che vi avranno adempito.

§. 2.

Dalla succennata specifica saranno esclusi tutti quelli, che non ne presenteranno le dette quietanze.

§. 3.

Siccome i detti pagamenti debbono farsi di mese in mese, così le rispettive quietanze dovranno anche mostrarsi al principio d' ogni mese, e nelle dette specificazioni si cancellerà il nome di quelli scolari, i quali nel tratto successivo non vi avessero adempiuto.

§. 4.

Qualora qualche scolare non adempisse alle dette condizioni subito da principio, o durante il corso dell' anno scolastico, potrà non ostante essere ammesso alle Lezioni, ma non così agli esami semestrali, nè gli si rilascierà alcun attestato, cui

hanno diritto quelli soltanto, il di cui nome sarà descritto nella sopraddetta specificazione.

Rispetto ai Ginnasj avrà luogo la stessa prescrizione, colla diversità però, che a quegli scolari, che non avranno pagata la loro tangente, verrà ricusato l'accesso alle scuole.

*Addì 5. 6. e 11. Ottobre 1784.*

Tutti gli scolari, che studiano la Chirurgia restano dichiarati esenti dal pagamento delle scuole, colla condizione però, che quelli soltanto debbano godere di tale esenzione, i quali si distingueranno nella diligenza, ed abilità; nel qual caso avranno anche diritto a percepire stipendj egualmente ad altri scolari. Esenti saranno egualmente tutti gli stipendiati, seminaristi, e cantori, i quali vengono allevati in una casa ecclesiastica.

*Addì 31. Dicembre 1784.*

Que' ragazzi, i quali a motivo di malattie non hanno potuto frequentare le scuole per un dato tempo, non saranno astretti al pagamento per tutto il tempo della loro malattia; il che però non avrà luogo rispetto a quelli, che non avendo avuto alcun legittimo impedimento, se ne saranno assentati per qualche tempo per mera negligenza.

---

## Num. XVII.

### *Delle Fondazioni pubbliche, e private.*

*Addì 23. Novembre 1784.*

*Istruzioni rapporto alle Fondazioni a benefizio de' Ragazzi, Ammalati, Poveri, e Studenti.*

SUa M. I. affine di vieppiù ampliare le Fondazioni a vantaggio dei Ragazzi, Ammalati, Po-

veri, e Studenti, e togliere gli abusi che vi potessero esistere, si è benignemente degnata di ordinare, che siane in tutte le Provincie rilevato lo stato delle dette Fondazioni, le loro Entrate, il numero delle persone, che vi vengono mantenute, ed in qual guisa, ed altro, secondo il formolare che si darà più abbasso.

*a*) Da ciò non sarà esente qualunque siasi Fondazione, Seminario, Convitto, od altro, consistino essi in pubbliche unioni, o per Famiglie uniche, e per certe date persone, od anche immischiati con Fondazioni ecclesiastiche.

*b*) Nella Iscrizione, oltre il circolo, e luogo della Provincia, in cui esiste l' Ospedale, Orfanotrofio, o Liceo, vi si annoterà eziandio quello, che ne avrà la sopraintendenza.

*c*) Il Padrone della Fondazione, quello cioè, cui il Fondatore ha lasciato il diritto di nominare, verrà egualmente accennato, affine che venganè protetto, od eletto di caso in caso a tale diritto.

*d*) Ma siccome non tutti quelli che godono le Fondazioni, furono a ciò eletti, e destinati, essendosi accresciuto il loro numero col lungo tratto del tempo, a motivo delle entrate aumentatesi alla casa per lasciti, o legati, così i veri Fondatarj verranno descritti bensì a parte dai non Fondatarj, ma sì gli uni, che gli altri si uniranno sotto di una somma sola.

*e*) Caso che il mantenimento degli ammalati avesse effetto in natura, dovrà suddivisarsi in 8 categorie, cioè

1. Per gli alimenti
2. Per gli abiti
3. Per la legna
4. Per il lume
5. Per i letti
6. Per utensilj domestici
7. Per la gente di servizio
8. Pel Medico, Chirurgo, Medicine, Assistenti, e cibi da ammalati.

*f*) Affine di poter determinare per quanto sia possibile le Entrate de' Beni, delle Case, de' Fondi, e di ciascuna cosa in particolare, se ne dovrà fare il conto per un Triennio, e questo dividerlo, in tre parti per avere l' entrata di un anno.

*g*) S' intende da sè, che nella Tabella si possano ommettere quelle rubriche, di cui quel dato Ospedale non avrà bisogno, ma per lo contrario vi si dovranno descrivere fedelmente tutte le entrate, Regalie, od altro niente eccettuato, che godrà la Fondazione, quand' anche l' una, o l' altra cosa non fosse compresa nel Formolare. Rispetto ai Fondi poi, questi verranno descritti, secondo la misura della Provincia.

*h*) Coteste descrizioni dovranno rassegnarsi fra 4. settimane, giusta il seguente Formolare, ai rispettivi Ufficj del circolo, sotto pena di risponsabilità, in caso di negligenza.

# TABELLA.

Luogo N. N. — Circolo N. N.

Provincia N. N.

*Ospitale de' poveri sotto l' amministrazione del Magistrato N. N., o di N. N., il di cui* Jus præsentandi *spetta ad N. N.*

| | | Fior. | Kr. |
|---|---|---|---|
| In virtù di Testamento, o Stromento di Fondazione. | In codesto Ospitale vengono mantenuti Uomini num. - - - - - | | |
| | Donne „ - - - - - | | |
| | In tutto „ - - - - - - | | |
| | Il loro mantenimento consiste in danaro contante, e segnatamente agli uomini 4. Kreuz., ed alle donne 3. Kreuz. al giorno - - - - - „ | | |
| | NB. *Qualora però il mantenimento consistesse in generi questi dovranno essere quì accennati in danaro.* | | |
| | In Beni, e Realità possiede quanto segue, cioè. | | |
| 1. | In Possessioni effettive, le quali danno annualmente - - - - - - - - „ | | |
| 2. | In Case, le quali producono annualmente l' utile di - - - - - „ | | |
| 3. | In Campi - - - - - - - - - - „ | | |
| 4. | In Giardini - - - - - - - - - „ | | |
| 5. | In Prati - - - - - - - - - - „ | | |
| 6. | In Boschi - - - - - - - - - „ | | |
| 7. | In interessi provenienti da Capitali impiegati al . . per 100. - - - „ | | |
| 8. | In Elemosine, o Legati, che danno per un anno - - - - - - - - „ | | |
| 10. | In contribuzioni - - - - - - „ | | |
| 11. | N. N. - - - - - - - - - - „ | | |
| 12. | N. N. - - - - - - - - - - „ | | |
| | Somma dell' entrata annuale „ | | |

# ESCITA.

| Num. | | Fior. | Kr. |
|---|---|---|---|
| 1. | PEr ſtipendj annuali ai Deputati - „ | | |
| 2. | Per gli alimenti dei poveri - - - „ | | |
| 3. | Per veſtiti - - - - - - - - „ | | |
| 4. | Per Medicine, Medici, Aſſiſtenti, e cibo dei malati - - - - - „ | | |
| 5. | Per legna, lume, e letti - - - „ | | |
| 6. | Per ſpeſe d'utenſilj - - - - - „ | | |
| 7. | Per riparazioni di Caſe, e Fabbriche ec. „ | | |
| 8. | Per la Chieſa dell'Oſpitale - - - „ | | |
| 9. | Per intereſſi paſſivi di Capitali al . . per 100. - - - - - - - - „ | | |
| | Somma dell'eſcita annuale „ | | |

In fede di quanto ſopra ſegue la firma, ed il ſigillo dei quì ſottoſcritti, come reſponſali di qualunque errore che veniſſe provato.

Dato in - - - - - - - - - -

(L. S.) N. N.
*Preſidente, oſſia Padrone.*

(L. S.) N. N.
*Parroco di . . .*

(L. S.) N. N.
*Direttore dello Spedale.*

### *Addì* 15. *Ottobre* 1784.

TUtti quelli che hanno avuto finora il *Jus præsentandi*, lo avranno anche all' avvenire, con condizione però, che debbano presentare al Governo i certificati degli studj, e dei costumi della Gioventù che intendono di presentare, per impetrarne il Superiore assenso.

### *Addì* 28. *Febbrajo* 1785.

Fra i Competenti ad essere ammessi in qualità di Alunni in un Collegio, o Fondazione, od al godimento di qualche stipendio, verranno prescelti sempre i più degni, e però se ne dovrà rassegnare la specificazione, giusta il seguente Formolare A.

### *Addì* 6. *e* 20. *Ottobre* 1785.

Della Gioventù che trovasi in qualità d' Alunni nei Collegi, od altre Fondazioni, e che vi godono di qualche stipendio, se ne rassegneranno le seguenti Tabelle segnate B. C.

### *Addì* 21. *Febbrajo* 1786.

Essendosi venuto in cognizione, che quelli che hanno il *Jus præsentandi* si fanno lecito di sostituire alle piazze vacanti i soggetti, senza punto dipendere dal Governo; quindi verrà loro notificato, che in caso di siffatti arbitramenti, verrà tolto ai medesimi il succennato *Jus præsentandi*; essendo anche tenuti di darne i conti annuali al rispettivo Governo, unitamente ai nomi dei beneficiati.

*Formolare A.*

# TABELLA:

*Circa l' abilità dei Competenti, i quali desiderano di essere a parte dei Benefizj ec. della Fondazione N.*

| Nome del Circolo. | Nome. | | Età dei medesimi. | Loro abilità secondo il quì compiegato attestato delle scuole. | Nome. | | | Motivi, per i quali, questi meritano di essere preferiti agli altri. | Annotazioni, e schiarimenti ulteriori di varie altre circostanze. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Del luogo. | Dei competenti. | | | Dei Genitori. | Dei Meriti. | Della Povertà. | | |
| | | | | | | | | | |

*Formolare B.*

# SPECIFICAZIONE.

*Di què Giovani, i quali durante l'anno 17 . . . trovansi al godimento della Fondazione N. N.*

| Nome del Circolo. | Nome | | Età dei medesimi. | Denominazione della scuola Tedesca, o Latina cui sono soggetti. | Classe dei Progressi. | Nome, Mestiere, o Meriti, e Povertà dei Genitori. | Osservazioni. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Del Luogo della nascita. | Degli Alunni. | | | | | |
| | | | | | | | |

*Formolare C.*

# SPECIFICAZIONE.

*Di que' Giovani che hanno ricorso per essere ammessi al godimento dello stipendio resosi vacante nella Fondazione N. N.*

| Nome del Circolo. | Nome. | | Età dei medesimi. | Denominazione della Scuola Tedesca, o Latina cui sono soggetti. | Classe dei Progressi. | Mestiere Meriti, e Povertà dei Genitori. | Motivi per i quali questi meritano di essere preferiti. | Annotazioni. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Del Luogo della nascita. | Dei Competenti. | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## ARTICOLO III.

*Leggi, che riguardano le Facoltà legale, filosofica, teologica, e medica, ed i loro rispettivi gradi, come pure dei Professori da udirsi onde arrivare ai gradi maggiori.*

### Num. I.

*Del Gius pubblico Germanico.*

( Vedi Tom. I. pag. 142. )

---

### Num. II.

*Della Cattedra riguardante la coltivazione delle Api.*

( Vedi Tom. I. pag. 142. )

*Addì* 1. *Settembre* 1785.

PEr maggiormente promovere, e dilatare la coltivazione delle Api a vantaggio dello Stato, S. M. I. si è degnata di stabilire due Premj, l'uno di 12. Fiorini, e l'altro di 6. per ciascun Circolo di tutte le Provincie della Germania da conferirsi, il primo a chi avrà nel Circolo il numero maggiore di alveari, quali altronde non dovranno essere meno di 10., ed il secondo a quello, che più sarà vicino nel numero di essi al primo; preferendo però sempre quello, che avendone un numero eguale avrà i suoi alveari in uno stato migliore. Cotesti premj verranno distribuiti per 4. anni consecutivamente, cominciando dal 1787.

La loro distribuzione dipenderà dal sano giu-

dizio del Capitano del Circolo, osservando, che non nascano degli inganni nella proprietà attuale degli alvearj, e perchè il Contadino abbia diligenza di conservare le Api anche durante l'Inverno, i premj succennati si distribuiranno appena terminato l'inverno, prima cioè che cominciasi a formare gli sciami.

## Num. III.

*Degli Avvocati.*

(Vedi Tom. I. pag. 142.)

## Num. IV.

*Del giuramento* De Immaculata conceptione.

(Vedi Tom. I pag. 143.)

## Num. V.

*Del Collegio Germanico in Roma.*

(Vedi Tom. I. pag. 143.)

## Num. VI.

*Dell' Università di Brünn.*

(Vedi Tom. I. pag. 144.)

## Num. VII.

*Della Bolla* Unigenitus.

(Vedi Tom. I. pag. 144.)

## Num. VIII.

### De Chirurghi.

( Vedi Tom. I. pag. 144. )

*Addì 22. Gennajo 1784.*

STante che la Chirurgia dee essere considerata in avvenire non già come un mestiere, ma bensì come un'Arte liberale, quindi sarà libero a qualunque Chirurgo esaminato, provato negli Ospedali, e perciò munito degli opportuni attestati, appartenga egli allo stato militare, od al civile, di poter esercitare l'arte sua, senza che abbia bisogno di aprire bottega da Chirurgo o da Barbiere; e però serviranno i seguenti schiarimenti.

§. 1.

Ciascuno che sarà stato approvato presso di qualche Università degli stati Ereditarj, mediante i debiti Certificati di avere appreso l'anatomia, la chirurgia, l'ostetricia, e l'arte veterinaria, la medicina pratica, e di essersi esercitato presso gli Spedali nelle tre Città di Grätz, Klagenfurt, e Laibach, potrà stabilirsi in campagna, ed esercitarvi la sua professione liberamente, e senza alcun ostacolo, e ciò colla esibizione al Governi dei debiti attestati.

§. 2.

Que' Chirurghi, che saranno muniti del regolare Diploma di essere stati instruiti, ed esaminati, nelle tre Città di Grätz, Klagenfurt, e Laibach nella anatomia, chirurgia, ed ostetricia; siccome anche in tutte le altre capitali delle Provincie ereditarie in cui s'insegnano le dette scienze, potranno stabilirsi ed esercitare ovunque nelle Provincie di Stiria,

Carintia, e Carniola la loro arte liberale, e senza veruna difficoltà, a riserva delle sole tre Città di Grätz, Klahenfurt, e Laibach.

§. 3.

Non sarà però permesso ai surriferiti Chirurghi di tenere aperta alcuna Bottega di Barbiere, o per bagni, nè di aver alcun giovane, essendo ciò solo riservato a chi ne ha il diritto.

§. 4.

Ma perchè siasi certo, che anche quei Chirurghi, i quali hanno diritto di esercitare l'arte loro nelle suddette tre Provincie, escluse le dette tre Città, sieno attualmente approvati, dovranno fra lo spazio di un mese presentare il loro diploma al rispettivo Ufficio del circolo, il quale Ufficio non permetterà l'esercizio della loro professione a quelli che non saranno muniti del succennato Diploma, se non sotto la direzione di un altro Chirurgo.

§. 5.

Rispetto alle cure interne resterà in vigore la Legge vigente di sanità.

§. 6.

Finalmente niuno verrà quì in Grätz esaminato, ed approvato in qualità di Chirurgo, il quale non produca gli attestati di avere appresa l'arte veterinaria, e di esserne stato esaminato dal Dottore Sartorio.

*Addì 6. Ottobre* 1784.

La gioventù che studia la Chirurgia resta esente dal corrispondere alcun pagamento per le scuole e può anche aspirare all'acquisto degli stipendj.

*Addì* 3. *Febbrajo* 1785.

L' arte chirurgica è un' arte liberale come la medica; e però a tutti que' Chirurghi, i quali saranno stati regolarmente esaminati, e che si saranno esercitati negli Spedali, mediante i debiti attestati, sieno essi dello stato civile, o militare, sarà permesso l' esercizio della succennata loro arte, senza che sieno obbligati a procurarsi, od aprire alcuna bottega. Quelli però che non hanno che bottega da barbiere, o danno i bagni nei Borghi, e nei Villaggi, rispetto alle cure non potranno esercitarvi altre incumbenze, fuorchè quelle che saranno loro concesse.

*Addì* 10. *Novembre* 1785.

Sarà a tutti i Chirurghi rigorosamente ingiunto, e proibito di non ordinare alcune medicine per mali interni, e specialmente quelle che possono pregiudicare al feto di una donna incinta, se non saranno bene al giorno, ed avranno esaminata, ed approfondita la malattia; giacchè succedendo altronde qualche sinistro, sarà il Chirurgo rigorosamante punito, ed anche sospeso per sempre, secondo i casi, dall' ulteriore esercizio dell' arte sua.

*Addì* 29. *Aprile* 1785.

Non sarà permesso a verun Chirurgo il libero esercizio dell' arte sua, sia nella Città, che nei Borghi o grossi Villaggi quando non possa provare di avere anche appresa l' arte ostetricia.

---

Num. IX.

***Delle Levatrici.***

( Vedi Tom. I. pag. 146. )

## Num. X.

*Degli affari di sanità.*

( Vedi Tom: I. pag. 147. )

---

## Num. XIV.

*Della Teologia.*

*Addì* 17. *Aprile* 1784.

LE ferie per li Collegi di Teologia saranno soltanto le seguenti, cioè

*a*) Le Domeniche, ed altre feste comandate.

*b*) Tutti i Giovedì.

*c*) I Martedì dopo pranzo.

*d*) La Vigilia del SS. Natale, e le due feste susseguenti.

*e*) Nella Settimana Santa dal Mercoledì dopo pranzo, fino al Lunedì di Pasqua inclusive.

*f*) Que' Giorni, ne' quali si terranno gli esami di Pasqua, e della fine dell'anno scolastico.

Ritenuta questa Sovrana disposizione, resta di più ordinato, che le lezioni di Teologia debbano cominciarsi in tutte le Università il dì 4. di Novembre, e cadendo questo in giorno di festa, il dì 5. successivo, e così continuarsi fino all'ultimo di Agosto. Rispetto alle ore poi si terranno le dette lezioni di Teologia dalle 8. alle 10. della mattina, e dalle 2. alle 4. pomeridiane, comprese le ore in cui il Lettore della Facoltà legale si tratterà sul Gius Canonico, cui debbono intervenire pure i Seminaristi.

*Addì 8. Giugno 1784.*

Essendo mente di S. M. I., che lo Stato Ecclesiastico debba in avvenire essere provveduto di soggetti capaci, e colti nel loro Ministero, ha ordinato, che chiunque vorrà abbracciare lo stato di qualche regolare Istituto, debba essere sottoposto agli esami di Pasqua, e dell'Autunno, o non essendo stato trovato degno almeno della terza classe, debba essere rilasciato dall'Istituto, ammeno che non ne avesse già fatta la Professione, od avesse già ottenuti gli Ordini maggiori, oppure eccettuati i casi particolari, per i quali però il Superiore dell'Istituto dovrà rendere informato il Governo, per le ulteriori determinazioni.

Que' Religiosi già professi però, che mancassero assolutamente di talento, e non fossero per conseguenza capaci ad applicarsi allo studio necessario al loro stato, non avendo ancora ottenuto gli Ordini maggiori, si rivolgeranno ai loro Ordinarj per essere dispensati dai voti, e dimessi dall'Istituto, altrimenti verranno trattenuti come Frati laici, ed impiegati nei lavori domestici.

Quelli poi, che avessero già ottenuti gli Ordini maggiori, ma che malgrado le vive ammonizioni dassero a conoscere una assoluta inabilità allo studio, verranno esclusi per sempre dalla cura d'anime.

Cotesta Sovrana Ordinazione verrà tosto notificata dai rispettivi Governi a tutti gli Ordini regolari per loro norma, e contegno in avvenire, e verrà ingiunto eziandio ai Direttori delle Scuole Teologiche, e di Filosofia a dovere rassegnare di sei mesi, in sei mesi la nota di que' Religiosi, i quali in occasione degli esami furono ammessi alla seconda classe, siccome di quelli, che non saranno com-

parsi agli esami, affinchè i Governi sieno informati se le Sovrane Ordinazioni vengano eseguite dai Superiori regolari, e possano passare alle ulteriori pratiche cogli Ordinarj, perchè non ammettano giammai alla cura d'anime, se non quelli, che ne siano assolutamente capaci.

*Addì* 24. *Settembre* 1784.

In vece del libro di *Jus Ecclesiastico* di Paolo de Riger che si è usato finora, quindinnanzi presso tutte le Università e Licei, si farà uso del *Jus Ecclesiasticum universum* del Professore *Bebem*.

*Addì* 7. *Gennajo* 1785.

Premendo allo Stato, che i Giovani ecclesiastici dei Conventi, od Istituti soppressi non abbiano a divenire oziosi Pensionarj, inutili, o fors' anche pregiudizievoli allo stato, ma che debbano abilitarsi nella Dottrina della Religione, e nella cura delle anime, quindi si avrà ad invigilare, che debbano applicarsi a quelle scienze, che tuttora loro mancassero al suddivisato oggetto, col frequentare le scuole a ciò necessarie, e quando nol facessero, o dassero saggio di poca buona condotta, verranno trasferiti nei Seminarj Generali.

*Addì* 21. *Febbrajo*.

Si dichiarano quindinnanzi aboliti i Maestri di Teologia, ossia i così detti *Magistri ordinis*, i Presidenti, ed i Predicatori generali.

*Addì* 16. *Giugno* 1785.

Siccome atteso il nuovo piano Teologico, e le

le ottime disposizioni di S. M. I., si sono oltre modo diminuite, e quasi affatto annientate le così dette contese Teologiche, la Dogmatica non è più sì usata, e tutto lo studio di questa scienza si è lodevolmente simplificato, quindi la prefata M. S. si è benignamente degnata di stabilire il corso Teologico, che era di un quinquennio a soli 4. anni nel modo seguente.

Il primo anno resterà come per lo passato, durante il quale s' insegnerà la storia Ecclesiastica da un Professore, e da un altro l' Enciclopedia Teologica, la Lingua Ebraica, el' Ermeneutica del Testamento vecchio.

Nel secondo anno il Professore insegnerà nel Primo mese l' Ermeneutica del Nuovo Testamento, e la Storia letteraria della Teologia; negli altri due mesi successivi seguiranno le lezioni della Lingua Greca, ed il resto dell' anno scolastico sarà impiegato negli insegnamenti dell' Ermeneutica del Nuovo Testamento. Il Professore della Dogmatica però nei primi tre mesi darà le lezioni di Patrologia, e negli altri 7. insegnerà la sua parte della Dogmatica.

Nel terzo anno il secondo Professore di Dogmatica insegnerà durante i primi 7. mesi la sua parte di Dogmatica, e negli altri 3. la Polemica. Nel corso di quest' anno verrà anche insegnata, come per lo passato, la Teologia morale.

Nel quarto anno finalmente gli Scolari verranno instruiti nel *Jus canonico*, e nella Teologia pastorale.

*Addì* 23. *Giugno* 1785.

Attesa la succennata ristrizione vuole S. M. I. che gli Scolari impieghino il 5. anno nell' imparare generalmente il metodo delle scuole normali, e specialmente il metodo d' insegnare il vero catechis-

mo agli allunni del Seminario generale. Del resto anche lo studio della Storia naturale rimarrà tuttavia un oggetto pel 5. anno del già stabilito corso Teologico.

Rispetto poi alla distribuzione delle ore nei surriferiti 4. anni si terrà l'ordine seguente, cioè

*Primo anno.*

Il Professore della Storia Ecclesiastica leggerà dalle ore 8. alle 9. della mattina, e dalle ore 2. alle 3. del dopo pranzo insegnerà l'Enciclopedia Teologica del Vecchio Testamento; il Professore rispettivo darà le sue lezioni dalle 9. alle 10. della mattina, e dalle 3. alle 4. pomeridiane.

*Secondo anno.*

Le lezioni della Storia letteraria Teologica della Lingua Greca, ed Ermeneutica del Nuovo Testamento saranno date dal Professore alle ore 9. della mattina, ed alle 2. pomeridiane, e quelle della Patristica, e della prima parte della Dogmatica alle ore 8. della mattina, ed alle 3. pomeridiane.

*Terzo anno.*

La seconda parte della Dogmatica, e quindi la Polemica verranno insegnate dal Professore rispettivo dalle ore 9. fino alle 10. della mattina, e dalle 2. alle 3. del dopo pranzo.

*Quarto anno.*

Nelle lezioni della Storia Ecclesiastica il Professore v'impiegherà un'ora, cioè dalle 9. alle 10. della mattina, ed un'altra al dopo pranzo dalle 2. alle 3.

La Teologia pastorale verrà insegnata dalle 9. alle 10., e dalle 2. alle 3.

*Addì 16. Agosto 1785.*

Tutte le Sovrane Ordinazioni, che riguardano i Parrochi, e che vengono rilasciate ai Concistori Vescovili, dovranno essere notificate anche ai Professori pubblici della Teologia pastorale, i quali dovranno registrarle tutte per notizia anche dei loro successori.

Ad oggetto che anche gli scolari sieno informati delle ordinazioni Sovrane tanto in *pubblico-Ecclesiasticis*, che in altre materie relative alle scuole, dovranno le Biblioteche delle Università, e dei Licei procurarsene di mano in mano le rispettive raccolte.

*Addì 21. Agosto 1786.*

Quelli che non avranno fatto il corso de' loro studj Teologici nei Seminarj generali, non saranno ammessi agli Ordini Sacri, e molto meno alla cura delle anime.

*Addì 30. Novembre 1786.*

Verrà incaricato ai Professori di Storia Ecclesiastica di confutare nelle loro lezioni con argomenti, e prove evidenti tutti que' passi, che trovansi nelle opere di *Schrökh*, quali si allontanano dalla vera Dottrina cattolica.

---

Num XII.

*Degli Esami.*

*Addì 7. Settembre 1785.*

Siccome quindinnanzi niuno sarà ammesso giammai al servizio dello Stato, il quale non possa

dar saggio della sua abilità, mediante valevoli certificati per parte dei pubblici Ginnasj, Università, o Licei, dietro gli esami che avrà sostenuti, quindi a ciò serviranno le seguenti avvertenze.

Primo gli esami si faranno due volte all'anno su tutti i prescritti oggetti, ed in presenza sempre del Direttore.

Secondo. Le interrogazioni verranno date dal Professore: ma sarà sempre libero anche al Direttore di dare delle nuove interrogazioni, od anche di amplificare quelle del Professore.

Terzo. Le interrogazioni saranno tali, che dalle risposte, o sviluppo dello scolaro si possa arguire, aver il medesimo ben compresa la materia, di cui si tratta, e che sia pienamente istruito.

Quarto. A tenore della maggiore, o minore abilità degli esaminandi, verranno ammessi alle classi corrispondenti, cioè i più deboli alla terza; i mediocri alla seconda, i buoni alla prima, e gli ottimi pure alla prima, distinguendoli però dai buoni, mediante una nota particolare, in cui verranno descritti.

Quinto. Siccome l'esame dee costituire una prova dell'abilità di ciascuno; così ogni Professore dovrà nel corso dell'anno tenere un esatto registro de' suoi scolari, marcandovi di caso in caso la maggiore, o minore diligenza, abilità, e studio de' medesimi, affine di destinare loro le rispettive classi, e di rassegnarne la Nota al Direttore, pel successivo suo giudizio.

Sesto. In occasione che oltre l'abilità, e diligenza, si richiedesse anche della prontezza, se ne dovranno produrre delle prove, o certificati in iscritto; e nascendovi qualche dubbio, si produrranno degli argomenti allo scolaro, il quale dovrà scioglierli all'istante, ed in iscritto.

Settimo. Nella distribuzione delle classi non avrà più luogo il solito abuso delle classi intermedie.

Ottavo. Alla fine di ogni anno scolastico seguirà la promozione di quegli scolari soltanto, i quali avranno compiuto il corso dello studio, e saranno stati ammessi alla prima, od almeno alla seconda classe, e quelli della terza classe dovranno ricominciare il corso di un altro anno, e se ciò non ostante non avessero meritato altra classe migliore, sia per mancanza di talento, sia per poca diligenza, saranno esclusi dagli studj.

Nono. Codesto Regolamento non avrà luogo, che per i Sudditi, e non già per i Forestieri. Come Forestieri verranno considerati tutti quelli, che non compariranno agli esami, ai quali non si rilascerà giammai alcun Attestato, fino a che non si saranno sottoposti agli esami. Rispetto a quegli scolari poi, che si esentano dagli esami, resteranno in vigore le ordinazioni emanate su tale proposito.

Circa l'esatto adempimento di questa Sovrana Ordinazione resteranno specialmente incaricati i Direttori, e Prefetti delle Università, de' Licei, Ginnasj, o delle Academie, e ciò sotto loro rigorosa responsabilità.

*Addì 2. Marzo 1785.*

Gli esami della Primavera, e dell' Autunno per gli studenti della Teologia seguiranno nel modo seguente: cioè

Si comincierà cogli scolari del quinto anno, ma non colle due materie promiscuamente del loro corso, ma per esempio colla sola Teologia pastorale, quindi si passerà a quelli del 4. anno, in una sola materia, e così successivamente a quelli del terzo, secondo, e primo anno. Ciò fatto si ricomincierà ad esaminare quelli del quinto anno sulla seconda materia, cioè

fulla Polemia, e così fucceffivamente come fopra.

Nei giorni degli efami non vi farà fcuola per quelli, che vengono efaminati in quel giorno.

---

## Num. XIII.

*Delle così dette Toghe, od altri diftintivi preffo le Univerfità, e Licei.*

*Addì* 21. *Marzo* 1784.

A tutti i Profeffori, Dottori, Immatricolati alle loro rifpettive Mogli, o Vedove, dovendo comparire in giudizio, o avanti i Magiftrati, fi darà fempre il titolo di Signore, o Signora.

*Addì* 11. *Novembre* 1784.

Tanto i Rettori, Decani, Profeffori, quanto i Dottori, compariranno quindinnanzi coi loro proprj veftiti, reftando abolite per fempre le così dette Toghe, come anche l'ufo dei capelli fcioti per le fpalle, od altri diftintivi di tale natura.

---

## Num. IV.

*Delle Penfioni, o Pagamento trimeftrale in caufa di morte dei Profeffori.*

*Addì* 17. *Aprile* 1784.

SIccome i Profeffori pubblici vengono eletti con Decreto, e per confeguenza confiderati come

Ufficiali Regj, così fruiranno anche del privilegio delle pensioni, a seconda della Normale stabilita per i Dicasteristi.

*Addì 25. Ottobre 1786.*

Anche le vedove dei succennati Professori delle Università, Licei, o Ginnasj, saranno considerate capaci delle pensioni stabilite per le altre vedove degli Ufficiali Regj; quindi è che tutti i soldi dei detti professori soggiaceranno alla solita deduzione dell'Arrha, come d'ogni altro Regio Ufficiale.

*Addì 4. Settembre 1786.*

Affinchè in avvenire gli Exreligiosi pensionati non abbiano sotto pretesto di malattia, ad esimersi dalla cura d'anime, o dalle istruzioni scolastiche, quando ne sieno capaci, si interquirirà se vera, o non vera sia la asserita indisposizione, ed in caso di falsa rappresentanza soggiaceranno alla perdita della pensione, ed il Medico, che avrà rilasciato un attestato falso, verrà sospeso dall'esercizio della sua professione.

---

## Num. XV.

### *Della Lingua Tedesca*

*Addì 12, Giugno 1784.*

Le Lezioni pubbliche si daranno quindinnanzi in Lingua patria, per cui si osserveranno le seguenti Prescrizioni.

Primo. Lo studio Teologico potrà continuarsi in Lingua latina, e servirsi perciò anche dei libri scritti in questo idioma; ma rispetto alla Teologia

pastorale, questa dovrà insegnarsi in Lingua patria.

Secondo. Tutti gli oggetti di Giurisprudenza verrano insegnati in Lingua patria, eccettuato il *Gius canonico*, pel quale è concesso far uso della Lingua e dei libri latini.

Terzo. In Lingua patria dovranno eziandio farsi gli esami per le Lauree, lasciando però in libertà dei candidati la scelta della lingua patria, oppure della latina.

Quarto. La Medicina pratica per i Chirurghi, come anche la Chirurgia, ed Ostetricia vengano già senza di ciò insegnate pure in lingua patria.

Quinto. Anche tutti gli oggetti spettanti alla Filosofia, verranno trattati in lingua patria.

Segue una Specificazione dei libri tedeschi, che si usano presso l'Università di Vienna, restando però in libertà dei Professori lo scieglierne degli altri, specialmente per ciò, che concerne lo studio della Filosofia.

*Per lo studio Teologico.*

Le opere di *Lauber* per la Teologia pastorale.

*Per lo studio della Giurisprudenza.*

Pel Gius di natura. *Martini* tradotto.

Pel diritto universale delle Genti, e dello stato. *Martini* tradotto.

Pel diritto feudale. *Homel* discorsi.

Pel diritto germanico. Le opere di *Pütter*.

Per la storia dell'Impero. *Pütter* Idee.

Per la statistica. Le opere di *Achenwall*.

Per la storia delle Romane leggi. Gl'Istituti, e le Pandette di *Heinecio* in latino, da spiegarsi però in lingua patria.

Pel diritto criminale. Le posizioni latine di *Hupkas*, da spiegarsi però in lingua patria.

*Per lo studio di Medicina.*

Per la Chimica. *Jacquin*. Principj fondamentali della Chimica medico-pratica.
Per la Botanica. *Jacquin*.
Per l' Anatomica. *Leber*. Opere.

*Per lo studio di Filosofia.*

Per la vera Filosofia. *Feder*. Opere.
Per la Matematica. *Kästner*. Principj fondamentali.
Per la Fisica. *Sigaud de la Fond*. Dimostrazioni di Fisica sperimentale.

---

Num. XVI.

*Delle Matricole.*

*Addì 8. Giugno 1784.*

LE Matricole presso delle Università, o Licei, non che le Tasse che vanno unite alle medesime, sussisteranno bensì anche all' avvenire, ma sarà però libero agli studenti il farsi immatricolare, o no.

---

Num. XVII.

*Del danaro per le scuole.*

( Vedi Articolo II. Num. XVI. del presente Tomo. )

## Num. XVIII.

### *Del Conferimento dei Gradi.*

*Addì 3. Febbrajo 1785.*

IN occasione che venga conferito qualche Grado ad alcuno in qualsivoglia facoltà, sarà vietato tutto ciò che sarà conforme ad ogni ecclesiastica solennità, come sono la Confessione della Fede, il Giuramento di ubbidienza alla Sede Romana, e simili; e però la M. S. ha creduto ap ropofito di cangiare le solite Formole in occasione delle Lauree, ed ordinato che debba introdursi, invece dei soliti Giuramenti, le formole seguenti, cioè sotto il num. I. la Formola in occasione di promozioni, e sotto il num. II. la solenne Promessa. Rispetto a quest' ultima giova avvertire, che la prima Parte tanto per la facoltà Teologica, quanto pelr a Filosofica, dovrà riguardarsi come universale, ossia comune.

### I.

*Pro auctoritate muneri meo ab Augusto collata te, in præmium scientiæ = cujus rite, & ex præscripto legis specimina a te omnia data sunt, magistrum, doctorem = renuncio, simulque in omnium, quæ Augustorum munificientia, & fovendarum scientiarum amore, huic academicæ dignitati concessa sunt, erunt, jurium, privilegiorum possessione constituo. Tuum nunc erit, locum, ad quem bonarum artium studio evectus es, iisdem artibus tueri, reipublicæ, communium litterarum, universitatis, ordinis denique, in quem addectus es, utilitatem, incrementum, decus promevere.*

### I I.

*Sponsio solemnis.*

*Spondebis, te Rectori Lycæi hujus, reverentiam*

*obsequiumque ex debito, & quod legis academicæ postulant, habiturum, præstiturum.*

*Decanum facultatis, & singulos ordinis tui Collegas, quo par est, honore, studio prosequuturum.*

*Donec membrum Lycæi eris, omnibus, quæ ab eodem rite, & in commune statuta sunt, statuenturve, obtemperaturum.*

*Jura & privilegia ejusdem pro virili semper curaturum, promoturum.*

Per la Teologia.

*Religionem christianam a spuriis cultibus integram servaturum, disciplinas theologicas jejunis scolasticorum opinationibus repurgaturum, veram, quæ ad mentem Jesu Christi sit, theologiam exculturum, illamque ad usus vitæ humanæ constanter & sollicite traducturum.*

Siccome S. M. I. ha abolite, in occasione delle Lauree in medicina le così dette dispute inaugurali così vuole la M. S. che invece di siffatte dispute si intraprendano degli esami pratici al letto dei malati, da descriversi dai Laureandi, e rassegnarsi al Direttore, al Decano, ed ai rispettivi Professori, per averne il loro giudizio.

---

## Num. XIX.

*Delle Lezioni private.*

*Addì* 24. *Febbrajo* 1785.

Ciascun Professore, come qualunque altra persona conosciuta capace, potranno dare delle Lezioni private sopra tutti gli oggetti, che riguardano la Legalità, i quali non vengano pubblicamente insegnati sopra i Licei, facendone però il preventivo rapporto; e gli attestati circa le lezioni private, come

sopra, avranno lo stesso vigore, come quelli che si avranno per le Lezioni pubbliche.

## Num. XX.

*Delle Biblioteche.*

*Addì 12. Marzo 1785.*

Tutti i Fondi, o Capitali od Entrate annuali dei Conventi soppressi, che erano legati, od altrimenti destinati alla manutenzione di Biblioteche, saranno quind' innanzi impiegati a beneficio della Biblioteca della Università, o Licei della Provincia.

## Num. XXI.

*Dello studio dell' Architettura.*

*Addì 31. Marzo 1786.*

Sua Maestà Imperiale ha creduto bene di dividere lo studio dell' Architettura in tre classi distinte; cioè nella prima s' insegneranno i principj fondamentali teoretici, nella seconda, i principj pratici, e le altre cognizioni di Architettura, e nella terza il disegno di tutti gli ornati di Architettura. Quelli che aspireranno alla catedra dei principj teoretici dovranno essere al fatto perfettamente dell' Aritmetica, della Geometria, e delle parti ulteriori di Matematica, di quelle non solo che si richiedono alla Architettura, ma di quelle eziandio che hanno una connessione colle altre arti, e professioni di tal genere. Rispetto poi alla catedra de' principj pratici, sarà necessaria anche la cognizione del disegno, della Geometria, e di ogni sorte di Mura, o Fabbriche, e

loro materiali, e finalmente dei calcoli di Fabbriche, e simili.

## ARTICOLO IV.

*Leggi concernenti gli affari di Censura, e di Stampe.*

### Num. I.

*Affari di Censura.*

( Vedi Tom. I. pag. 147. )

*Addì 2. Decembre* 1784.

TUtti i Calendarj da stamparsi saranno soggetti alle Commissioni anche filiali della censura, e per rapporto alle feste, alle funzioni ecclesiastiche, come eziandio a tutti gli oggetti che riguardano la spiritualità, si cancellerà tutto ciò, che sarà contrario alle Sovrane Ordinazioni, ossia alle presentanee costituzioni Ecclesiastiche. Lo stesso avrà luogo anche rispetto agli Avvisi, Inviti, Indulgenze od altro, tanto in iscritto, che stampati, che sogliono affiggersi alle porte delle Chiese.

*Addì 2. Novembre* 1785.

Affine di togliere agli Ebrei la falsa opinione degl' incantesmi, ed altre simili superstizioni, che li conferma sempre più negli errori, e gli allontana dal conoscimento della verità, tutti que' libri che conterranno siffatte stravaganze, sieno essi concepiti in lingua patria, od ebraica, non verranno quindinnanzi ammessi alla stampa, ma verranno sottosegnati col *Typum non meretur*.

*Addì 22. Giugno 1786.*

Avendo mostrata l'esperienza, che alcuni stampatori nella ristampa, che fanno dei Libri di divozione, orazioni, od altro simile, non fanno verun caso delle correzioni, o mutazioni che per avventura fossero state fatte dai Revisori, o non vi si attengono a puntino, così resta ordinato, che di tutte coteste ristampe, se ne debba rassegnare sempre un Esemplare ai rispettivi Governi, per assicurarsi che non vengano punto trascurate le correzioni, od i cambiamenti della censura.

---

Num. II.

*Dell' Imprimatur.*

( Vedi Tom. I. pag. 152. )

*Addì 2. Giugno 1785.*

Tutti quelli che hanno attualmente, o che vogliono ergere qualche Gabinetto di lettura (*Cabinete de lecture*), dovranno rassegnare preventivamente una specificazione di tutti i Libri, de' quali sarà fornito, o vorranno fornire il detto Gabinetto, agli Uffícj Supremi, onde impetrarne l' approvazione. Sopra di que' Gabinetti in ispecie si avrà un occhio particolare, ove si dee corrispondere qualche pagamento per la lettura dei libri, poichè trovandosi in esso qualche libro proibito dalla Censura, sarà condannato il Proprietario del Gabinetto alla pena di 50. Zecchini.

*Addì 23. Marzo 1786.*

Senza una nuova permissione della Censura nulla

potrà ristamparsi di quanto fosse anche stato di già antecedentemente approvato dalla Censura, e ciò attese le nuove Istruzioni vigenti; e però ciascuna Stamperia, dovrà rassegnare al Governo ogni cinque anni un esemplare, di quanto si sarà stampato di nuovo, o ristampato presso la medesima.

---

## Num. III.

*Dei Libri de' Protestanti.*

( Vedi Tom. I. pag. 154. )

---

## Num. IV.

*Delle Ristampe.*

( Vedi Tom. I pag. 158. )

*Addì* 17. *Novembre* 1784.

Affine che presso le Università, e le Scuole provinciali si possa provedersi dei libri necessarj ad un prezzo moderato, lascia S. M. I. l'arbitrio ai Governi, in caso di mancanza de' medesimi, o di prezzo eccedente, di farne intraprendere la ristampa mediante però sempre il preventivo rapporto; si eccettuano i Libri, che si trovano nella Biblioteca Marianna, come dal seguente Inventario, de' quali non sarà giammai permessa in avvenire la ristampa; e però cotesto Inventario verrà comunicato a tutti gli Stampatori, cioè.

# INVENTARIO

## De' Libri che si trovano nella Biblioteca Marianna e de' quali non e' permessa la ristampa.

1. *ADolescens academicus sub institutione Salomonis*.
2. *Pars* 3. *&* 4. *cum cupris vacat*.
3. *Affectus, & amor erga Jesum*.
4. *Affectus, & amor erga Mariam*.
5. *Annus sanctus, sive quotidiana pietas*.
6. *Apophtegmata S. P. Ignatii*.
7. *Accensio mentis in Deum per scalas*.
8. *Ars semper gaudendi in tres partes divisa*.
9. *Blanditiæ sacræ Hagisphili*.
10. *Bonæ cogitationis usus & sanctus*.
11. *Bonum sodalitatis Partheniæ*.
12. *De sodalitatis Parthen. officiis erga SS. Dominam*.
13. *Calendarium politico-christianum* (*vacat*).
14. *Cœlum Beatorum civitas*.
15. *Considerationes de æternitate*.
16. *Cor amoris Dei*.
17. *Cultura studiorum ac virtutum*.
18. *Deliciæ Sacræ*.
19. *Dies christianus, sive ars negotiandi*.
20. *Epistolæ selectæ S. Francisci Xav. Ind. Apost.*
21. *Exercitium Divinum de præsentia Dei*.
22. *Gymnasium patientiæ*.
23. *Hortulus marianus*.
24. *Imago filiationis marianæ*.
25. *Imitatio B. M. V.*
26. *Instructio de eligendo vitæ statu*.
27. *Jacobus Divinæ providentiæ theatrum*.
28. *Moditationes de quatuor novissimis vitæ humanæ*.

29. *Manuductio animæ ad Cœlum.*
30. *Metamorphosis veteris hominis.*
31. *Monita salutaria.*
32. *Mons myrræ, ad quem suos ducit amor Dei.*
33. Detto *seu brevis Instructio.*
34. *Nicetas seu triumphata incontinentia.*
35. *Oratio angelica.*
36. *Paradisus Hagiophilo apertus.*
37. *Phæton orbis.*
38. *Pars 2.*) *vacat.*
39. *Pars 3.*)
40. *Praxis bonarum intentionum.*
41. *Principia & documenta vitæ christianæ.*
42. *Recta intentis omnium actionum humanarum.*
43. *Theophilus marianus.*
44. *Trismegistus christianus.*
45. *Veridicus christianus.*
46. Detto *Libellus 2.*) *vacat.*
47. Detto *Libellus 3.*)
48. *Veritates christianæ.*
49. *Via Cœli complanata.*
50. *Via viri in adolescentia.*
51. *Vita Sancti Aloysii Gonzagæ.*
52. *Vacat.*
53. *Vita Christi, sacratissimæque ejusdem Familiæ.*
54. *Vita Deiparæ & Christi Jesu, vacat.*
55. *Vita Fundatorum sacrorum ordinum.*
56. Detto *libellus 2.*) *vacat.*
57. Detto 3.)
68. *Vita S. Ignatii Loj Soc. Jesu fundat.*
59. *Vita & mores adolescentum.*
60. *Vita in angelica puritate excellentium, vacat.*
61. *Vita prædestinatorum.*
62. *Vocatio victoriosa.*
63. *Zodiacus christianus, seu signa prædestinationis.*
64. *Exempla virtutum & vitiorum.*

65. *Thomas a Kempis.*
66. *Historia vitæ patriarchæ.*
67. Detto *Divi Francisci Xav.*
68. *Vita Joannis Perchmanni.*
69. *Praxis adjuvandi ad bene moriendum.*
70. *De vita Francisci Borgiæ.*
71. *De vita Beatæ Virginis.*
72. *Hebdomada mariana, seu officia parva.*
73. *Scintillæ Ignatianæ.*
74. *Academia solidæ virtutis.*
75. *Adolescens mariano-academicus suis in legibus pie institutus.*
76. *Diarium marianum.*
77. *Duplex cultus Sancti Ignatii de Lojola.*
78. *Breves meditationes de Novissimis.*
79. *Cultus angelici Juvenis S. Aloysii.*
80. Detto *festorum solemnium B. M. V.*
81. *Exercitium devotum pro cultu S. Aloysii.*
82. Detto *Sanctorum Angelorum.*
83. *Centuria Sanctorum Apophtegmatum.*
84. *Fœdus Aloysianum.*
85. *Manuale hominis christiani.*
86. *Compendium vitæ ac virtutum S. Franc. Xav.*
87. *Vita venerabilis Patris Francisci de Hieronymo.*
88. *Quotidiana pietatis exercitia.*
89. *Meditationes sur la remission des peches.*
90. *Recueil de tous les actes & de tous les mysteres de la Passion.*
91. *Dictamina in statu religioso tranquille vivendi.*
92. *Exercitium devotum pro cultu S. Ignatii.*
93. *Hebdomada meditandæ æternitatis.*
94. *Cultus B. M.*
95. *De septem verbis B. M. V.*
96. *Alphabetum crucis indice.*
97. *Exercitium devotum pro cultu S. Stanislai.*
98. *Traité de jubilé, avec les dispositions & oeuvres necessaires pour les gagner.*

99. *Delecta innocentiæ pericula.*
100. *Exercitium devotum ad beatam mortem per S. Josephi imitationem.*
101. *Exercitium devotum pro cultu S. Francisci Reg.*
102. Detto *Borgiæ.*
103. *Hebdomada sacra.*
104. *Hebdomada S. F.*
105. *Exercitium devotum pro cultu S. Franc. Xav.*
106. *Ultima suspiria pie morientis.*
107. *De sodalis parthenii officiis erga SS. Dominam* ( in caratteri d' oro ).
108. *Hebdomada sacra* ( in carta pecora ).
109. *Duplex cultus S. Ignatii de Lojola* ( in caratteri grandi ).
110. *Pia suspiria* ( ritagliato ).
111. *Scintillæ Ignatianæ* ( in pelle, ed in caratteri grandi ).
112. *Dictamina in statu religioso tranquille vivendi* ( in caratteri grandi ).
113. *Venerabilis Patris Franc. de Hieronymo vita* ( in carta pecora ).
114. *Instructio pro eligendo vitæ statu* (in carta pecora).
115. { *Das Leiden und Sterben Jesu Christi.*
La Passione, e Morte di Gesù Cristo.
116. { *Andächtige Uibung den heiligen Aloysium zu verehren.*
Esercizio divoto per venerare S. Luigi.
117. { *Andächtige Uibung den heiligen Franciscum Regis zu verehren.*
Esercizio divoto per venerare S. Francesco Regis.
118. { *Neu und Zehntägige Andacht zum heiligen Ignaz.*
Divozione di novena, e decena per S. Ignazio.
119. { *Vorbereitung zur Geburt unsers Herrn.*
Preghiera al SS. Natale.

120. { *Von der Liebe und Ehre gegen Maria.*
{ Dell'Amore, ed Onore verso Maria.

121. { *Andächtige Uibung den heiligen Franz Borgias zu verehren.*
{ Esercizio divoto per venerare S. Francesco Borgia.

122. { *Unbestürzte Freunde, oder Kunst beharrender Fröhlichkeit.*
{ L'Amico imperturbato, ossia l'Arte di costante ilarità.

123. { *Leben oder scheinbare Tugend des heil. Franc. Xav.*
{ Vita, ossia speciali virtù di S. Franc. Saver.

124. { *Tägliche Erinnerung des Todes.*
{ Meditazioni quotidiane della Morte.

125. { *Andächtige Verehrung der Heiligen aus der Gesellschaft.*
{ Divota venerazione dei Santi della Compagnia.

126. { *Detto am Kreutze sterbenden Jesu.*
{ Simile di Gesù spirante in croce.

127. { *Marianische Liebe.*
{ Amore di Maria.

128. { *Sicherer Himmelsweg.*
{ Strada sicura del Paradiso.

*Addì* 10. *Aprile* 1786.

A certo Charles Grandmenil si è degnata S. M. I. di accordare il privilegio di ristampare per sei anni avvenire la Gazzetta francese di Leiden, che ha per titolo „ *Novelles extraordinaires de divers Endroits à* Leyde, *par Etienne Luzac*; restando a chiunque siasi altro vietata la detta ristampa negli Stati ereditarj di S. M. I., siccome anche a tutti gli Ufficj di Posta, ed a qualsivoglia altro il far

venire, od introdurre da fuori Stati la surriferita Gazzetta, sotto pena di 100. Zecchini da corrispondersi la metà al Procuratore camerale, come Patrocinatore del detto Privilegio, a benefizio dello stesso Editore.

*Addì 3. Maggio 1786.*

Resta generalmente vietato il vendere dei libri stampati negli stati ereditarj, e ristampati fuori stato, e però viene ingiunto di rendere intesi tutti gli Stampatori, e Librai di questa proibizione, sotto la pena sopra descritta di 100. Zecchini.

---

## Num. V.

*Della Stamperia de' Libri norma'*

( Vedi Tom. I. pag. 159. )

---

## Num. VI.

*Degli Almanacchi forestieri.*

( Vedi Tom. I. pag. 159. )

---

## Num. VII.

*Dei Breviatj forestieri.*

( Vedi Tom. I. pag. 160. )

---

## Num. VIII.

*Dei Libri proibiti.*

( Vedi Tom. I. pag. 160. )

## Num. IX.

*Dei Calendarj Ecclesiastici.*

( Vedi Tom. I. pag. 161. )

REsta quindinnanzi vietato lo stampare alcun Avviso d'indulgenze, Calendario, Orazione, od altro simile, cui siavi appropriato l'effetto della remissione per le anime del Purgatorio, affine di non dilatare nel Popolo cotesta massima contraria alla Religione; eccettuato che gli stampatori di siffatte cose potessero giustificarsi, mediante un attestato del Diocesano, di aver veduto egli stesso il Breve dell'indulgenza, e di averlo riconosciuto valido; ed in tal caso ciò dovrà indicarsi nello stesso Avviso.

## Num. X.

*Del Commercio de' Libri.*

( Vedi Tom. I. pag. 161. )

*Addì 27. Novembre 1786.*

TAnto agli Stampatori è permesso il negoziare de' libri, quanto ai Librai l'erigere una Stamperia di libri, semprechè sieno muniti dei necessarj requisiti, previa però l'approvazione del Governo, cui dovrassi ogni volta ricorrere per impetrarla.

## Num. XI.

*Dei pubblici Incanti di Libri.*

( Vedi Tom. I. pag. 162. )

PEr togliere di mezzo ogni equivoco in materia di libri, e segnatamente in occasione de' Ga-

taloghi da formarsi in cause di eredità, resta ordinato quanto segue.

§. 1.

Qualunque libro di qualsivoglia genere, o qualità, il quale sia di proprietà di un Privato, e che questi non ne faccia commercio, non sarà più soggetto alla revisione della Censura, ed allora soltanto vi saranno nuovamente soggetti, quando venissero esposti alla pubblica vendita, e per conseguenza tornassero nel commercio.

Dietro cotesti principj anche pei libri, che si trovassero fra una Eredità, si avranno le seguenti avvertenze.

§. 2.

Tosto che nella formazione di un Inventario si trovassero de' libri in poca, o grande quantità, i quali non venissero destinati all'uso pubblico, in tal caso la Commissione della Censura non avrà punto ad immischiarvisi, nè a pretendere alcuna nota, e molto meno alcun libro.

§. 3.

Ma qualora in una eredità vi fossero dei libri, i quali per giudiziale, o stragiudiziale determinazione dovessero essere esposti alla vendita pubblica, od incanto, se ne dovrà rassegnare preventivamente la nota alla Commissione della censura, perchè sieno dalla medesima riveduti.

§. 4.

In egual modo, quando per qualunque siasi altro motivo, o determinazione dovesse esporsi alla vendita qualche ammasso di libri, se ne dovrà pure rassegnare la nota alla Commissione suddetta, onde previa la debita revisione, ottenerne l'assenso.

§. 5.

Ne' succennati due ultimi casi, rassegnata che si avrà la nota dei libri, le opere proibite tanto della prima, che della seconda classe, verranno dalla Revisione cancellate dalla nota, sia questa in iscritto, o da stamparsi, affinchè niun libro proibito sia esposto alla pubblica vendita; ma se poi vi si trovassero delle opere che intaccano la cristiana Religione, non solo verranno le medesime cancellate dal catalogo ma anche ritirate presso la Commissione della Censura.

---

*Addì* 10. *Marzo* 1785.

Dietro le sopraccennate Ordinazioni, ogni qual volta verrà formato un Inventario e vi si trovasse una raccolta di libri, si dovrà indicare a chi si aspetta, sei detti libri sieno destinati alla vendita, o no; poichè in quest' ultimo caso non sarà necessario il rassegnarne nemmeno il catalogo.

---

Num. XII.

***Delle fonderie de' caratteri da stampa.***

( Vedi Tom. I. pag. 163. )

# *Degli affari di Polizia e della pubblica sicurezza.*

## ARTICOLO I.

### *Degli Speziali.*

( Vedi Tom. II. pag. 74. )

*Praga Addì* 11. *Marzo* 1784.

TUtti gli Speziali della Provincia formeranno un Grembo sotto l' ispezione del Decano della Facoltà medica, il quale avrà il diritto di comparire, ed assistere almeno una volta all' anno, od anche più sovente, a richiesta degli stessi Speziali, alle loro adunanze, agli esami dei giovani, prima di essere riconosciuti maestri, onde essere cerziorati, se ne sieno abili, e se meritino di ottenerne la matricola.

Gli Ufficj del Circolo (*) saranno solleciti di rendere intesi tutti gli Speziali di questa Sovrana ordinazione avvertendoli che il Decano della Facoltà medica resta autorizzato a portarsi personalmente alla visita di tutte le Spezierie della Provincia, e che al medesimo debbano rivolgersi in ogni occorrenza spettante alla loro professione.

### *Dei Giuochi d' azzardo.*

*Vienna Addì* 1. *Maggio* 1784.

LE Leggi che proibiscono i così detti giuochi d' azzardo, furono emanate al salutare oggetto

(*) Gli Ufficj del circolo in Germania equivalgono alle Intendenze politiche stabilite nella Lombardia.

di preservare ogni suddito in particolare, non che intére famiglie dalla ruina, ed esterminio, cui pur troppo vengono sovente trascinate dal giuoco. Ora siccome l'avidità del guadagno ha tentato di deludere cotesta provvida Legge coll'introdurre i giuochi di *Maccao*, e di *Vallacco*, mediante i quali si può cadere egualmente in rovina come coi giuochi d'azzardo; così S. M. l'Imperadore intende, e vuole che anche i succennati due giuochi sieno considerati come d'azzardo, e per conseguenza egualmente vietati, sotto le stesse pene cominate nella Legge proibitiva i giuochi d'azzardo. Ad oggetto poi che coteste Leggi non vengano col tratto successivo in parte, o fors'anche del tutto dimenticate, vengono quì di nuovo ricordate, e proibiti rigorosamente tutti i giuocchi d'azzardo, come sono il *Faraone*, la *Bassetta*; i *Dadi*, il *Passadieci*, il *Lansquenet*, ossia *Lanzinetto*, il *Quindici*, il *Trenta*, il *Quaranta*, i così detti *Rauschen*, *Farblen*, *Strasshak*, *Sincero*, *Bremten*, *Molina*, *Vallacco*, *Maccao*, *Mezzo dodici*, *Ventuno*, e generalmente qualunque altro giuoco, sotto qualsivoglia nome già inventato, o da inventarsi. Chiunque contravverrà alla presente Ordinazione, tanto rispetto ai Giuocatori stessi, quanto a quelli, nelle di cui case si giuocherà, verrà punito ogni volta col pagamento di 300. Zecchini, incaricandone i rispettivi Governi alla loro esigenza, ed il Fisco ad invigilare, riconoscere ed esaminare le circostanze; l'accusatore di giuochi proibiti, oltre l'esser tenuto segreto, sarà anche rimunerato con 100. Zecchini, che è la terza parte della pena; e ciò quand'anche l'accusatore fosse uno dei giuocatori, o quello, nella di cui casa, o presso il quale si abbia giuocato.

*Decreto Aulico Addì 21. Novembre 1785.*

Essendo venuti in cognizione, che attesa la proibizione dei giuochi d'azzardo, si giuoca ad altri giuochi non vietati, non già per mero diporto, cioè per poco prezzo, ma bensì esorbitantemente, e per fino il giuoco de' birilli o delle bocce si porta ad un denaro eccedente, quindi resta egualmente ammonito chicchessia a volersi astenere da qualunque giuoco anche non vietato per molto danaro; incaricando perciò a tutti gli Osti, Albergatori, od altro, a non permettere che si giuochi per molto danaro a qualunque siasi giuoco, sotto pena di 3., 8. od anche di più giorni di carcere, secondo le circostanze.

*Delle Arti, o Professioni personali.*

*Risoluzione Aulica dei 30. Agosto 1784.*

SUa Maestà Imperiale si è degnata di dividere in sette classi tutte le Arti, Mestieri, o Professioni personali, siccome anche di stabilire le tasse per l'abilitazione da conferirsi all'esercizio delle medesime in 70. 60. 50. 35. 25. 15. e 10. Fiorini rispettivamente, come dalla Tavola seguente.

## TAVOLA.

*Di ripartizione per le Arti, Mestieri, ò Professioni in 7. Classi, e loro rispettiva tangente circa le tasse da corrispondersi; cioè:*

*Prima Classe da 70. Fiorini.*

PEr gli Speziali.
Per la Facoltà di erigere un Prestino.

Per la Facoltà di erigere una officina chirurgica.
Per la facoltà di vender Vino in città.
Per gli Birraj.
Per gli Architetti, e Capi mastri.

*Seconda Classe da 60. Fiorini.*

Per la facoltà di vender Birra in città.
Per gli Stampatori di libri.
Pei Libraj.
Per gli Capi Mugnaj.
Per gli Spazzacammini.
Pei Legnajuoli di grosso.

*Terza Classe da 50. Fiorini.*

Per la facoltà di vendere il Caffè in bevanda.
Per la facoltà di vender Vino nei sobborghi delle città.
Pei Vetturali che conducono pesi grossi.
Pei Vetturali ad uso de' Viaggiatori, o Noleggiatori di Cavalli.
Pei Scalpellini.

*Quarta Classe da 35. Fiorini.*

Pei Fontanieri, od Architetti di pozzi, o fonti.
Pei Venditori di legumi.
Pei Vetrai.
Pei Venditori d' arringhe.
Pei Maniscalchi.
Pei Venditori di formaggio.
Pei Venditori di pan pepato.
Pei gli Saponai, ed Oliaj.
Pei Sellaj.
Pei Barcajuoli.

Pei Fabbricatori di amido, e cipria.
Pei Copritori dei tetti.

*Quinta Classe da 25. Fiorini.*

Per la facoltà di commerciare con legni da fabbriche.
Per la facoltà di vender Birra nei sobborghi della città.
Per la facoltà di fabbricare acquavita, con o senza facoltà di venderla.
Per l' esercizio di una officina chirurgica.
Per l'erezione di una Macellaria.
Per la facoltà di commerciare con legni da legnajuolo.
Per gli Intagliatori.
Per i legatori di spazzole.
Pei Rivenditori di pesci.
Pei Pentolaj.
Pei Fabbricatori di pettini.
Pei Parrucchieri.
Pei Ferraj, o Chiavaroli.
Pei Cordaj.
Pei Crivellaj.
Per gli Stuccatori.
Pei Tappezzieri.
Pei Negozianti di cera.
Pei Falegnami da carri, e carrozze.
Pei Confettieri.

*Sesta Classe da 15. Fiorini.*

Pei Bottaj.
Pei Cioccolattieri.
Pei Fabbricatori di coperte.
Pei Pescatori del Danubio.
Pei Cuochi, e *Traiteurs*.

Pei Orciuoglieri, od Orciolaj.
Pei Fabbricatori di violini, e liuti.
Pei Venditori di Cocomeri.
Pei Fruttajuoli.
Pei Fabbricatori di organi.
Pei Filaiuoli (*Pfadler*).
Pei Fabbricatori del *Sauerkraut*.
Pei Fabbricatori di trombe, o condotti.
Pei Sarti.
Pei Serraturaj.
Pei Borsinai.
Pei Legnajuoli da sottile.
Pei Calzolai di Zisme (*specie di stivalli all' Ongherese*).
Pei Venditori di prugne, od altre frutta secche.

*Settima Classe da* 10. *Fiorini*.

Pei Bianchini, o Scarabocchiatori.
Per la facoltà di vender soltanto l' Acquavita.
Pei Cuocitori d'arrosti, o raffinatori di carni.
Pei Legatori di libri.
Pei Fabbricatori di Nastri, Fettuccie, o Legaccie.
Pei Fabbricatori di Cervellati, Salami, e Formaggi d' Italia.
Pei Tornitori.
Pei Venditori d' aceto.
Pei Pennacchiaj.
Pei Berrettaj, o Fabbricatori di visiere.
Pei Cavamacchie (*Fleckfieder*).
Pei Guantaj (*Fragner*).
Pei Soppannatori, o Foderatori.
Pei così detti Risaj o Venditori di legumi secchi, farina ec.
Pei Fabbricatori di carte da giuoco.
Pei semplici Carrettieri.
Pei Ghirlandieri.

Per gli Ortolani.
Pei Concia pelli in pergamena.
Per gli Intagliatori di sigilli.
Pei Lastricatori.
Pei Venditori di sementi.
Pei Fabbricatori di minugge, ossia corde di stromenti musicali.
Pei Calzolaj.
Pei Fonditori di migliaruola, ossia pallini di piombo.
Pei Rigattieri.
Pei Fabbricatori di trombe, e corni da caccia.
Pei Distillatori.
Pei Venditori di salvaggina.
Pei Guindolaj, ossia Fabbricatori di guindoli, naspi, e simili.

*Dei fanciulli da tenersi nelle culle.*

*Decreto Aulico Addì* 12. *Settembre* 1784.

A Scanso delle disgrazie che pur troppo accadono con i fanciulli che non essendo peranco giunti all' età di 5. anni, pure si tengono a dormire nei letti dei Genitori, S. M. I. si è degnata di ordinare, che non solo gli Ufficj del Circolo, i Magistrati, i Dominj, e loro Ufficiali debbano invigilare che i fanciulli debbano tenersi nelle culle, e non nei letti dei genitori, ma vuole eziandio, che anche i Parrochi, in occasione che spiegano il Vangelo, od il Catechismo, debbano insinuare al Popolo di avere i succennati riguardi a scanso di qualunque fatalità, ed in venerazione delle Sovrane ordinazioni.

# PRESCRIZIONE.

*Rapporto al girare per le contrade con merci da vendersi.*

*Ordinazione Aulica Addì* 1. *Decembre* 1785.

FErme ſtanti le anteriori ordinazioni emanate ſu tale propoſito ha trovato neceſſario la M. S. di ſoggiungere quanto ſegue cioè:

§. 1.

Reſta generalmente vietato a tutti i Foreſtieri il girare pei paeſi degli ſtati ereditarj, e nè anche con merci o generi prodotti nello ſtato.

§. 2.

Il girare poi con merci foreſtiere reſta rigoroſamente vietato tanto agli Eſteri, quanto ai Sudditi medeſimi.

§. 3.

Trovandoſi alcuno ſia ſuddito od eſtero, il quale giraſſe con merci foreſtiere, correndovi ſoſpetto di contrabbando, verrà conſegnato unitamente alla mercanzia a quel Tribunale di giuſtizia del Diſtretto, in cui ſarà ſtato arreſtato, mediante un atteſtato di ricevuta. In caſo poi che non vi correſſe alcun ſoſpetto di contrabbando, o che le merci foſſero di prodotto nazionale, o dello ſtato allora baſterà il ſequeſtro delle merci preſſo del Tribunale; ma non della perſona: la quale però dovrà preſentarſi in Giudizio per gli eſami, ogni volta che occorrerà.

§. 4.

Il Tribunale paſſerà ad eſaminare ſull' iſtante il reo onde raſſegnare ſubito l' eſame, la depoſizione

dei

dei testimonj la relazione del Commesso, od altro, all' Ufficio daziario più vicino. Questo rappresenterà la cosa all' Ufficio del Circolo, ove sarà stato arrestato il reo per la discussione dell'affare, e perchè essendovi complicato qualche contrabbando, passi esso alle ulteriori indagini, e proceda quindi a norma di quanto prescrive la Patente in questo proposito.

§. 5.

Da quanto si è detto di sopra ne viene in chiara conseguenza, che il girare con merci generalmente non resta concesso che ai soli Sudditi, e con merci nazionali, fra le quali si comprendono eziandio i Prodotti d'Ungheria, e le manifatture legittimate di quel Regno, e quelle dei Paesi del Tirolo.

§. 6.

A due ore di distanza dai confini però resta vietato tanto ai Forestieri, quanto ai Sudditi il girare come sopra sia con merci forestiere, che con prodotti nazionali; i confini però fra l'Ungheria, e gli Stati ereditarj della Germania non sono compresi sotto di questa eccezione.

§. 7.

Ai Sudditi resta bensì concesso il girare come sopra nel cuore delle Provincie, ma solamente pei villaggi, e piccioli luoghi, e non già per le Città, o Borghi grossi, ove trovansi senza di ciò degli stabili Mercadanti, a riserva però delle Fiere, durante le quali potranno girare colle loro merci.

§. 8.

Resta vietato del pari ai Sudditi il girare con fazzoletti od altre merci da taglio di considerazione, quand' anche fossero di manifattura nazionale, come

pure colla ciocolatta fabbricata in paese. Si eccettua però la porcellana della Fabbrica di Vienna, colla quale si potrà girare per venderla, purchè sia essere munito di un Passaporto per parte del Governo di quella Provincia, ove intenderà di andare colla medesima. Del resto poi sarà concesso il girare eziandio nelle Provincie dell' Austria interiore coi così detti Pannacci all'uso dei contadini.

§. 9.

Coloro che sono autorizzati generalmente a girare pel Paese, ed anche fuori della propria Provincia, dovranno munirsi di un Passaporto per parte del Governo di quella stessa Provincia, nella quale hanno ordinariamente il loro soggiorno; ma quelli i quali non girano che dentro del loro distretto, basterà che ne abbiano la permissione dal rispettivo Ufficio del Circolo. Trovandosi quindi alcuno a girare come sopra senza il debito Passaporto, o Licenza rispettivamente, gli verranno sequestrate le merci.

§. 10.

Ai Tirolesi resta concesso il girare coi loro Tappeti, ritenuta però la prescrizione dei §. §. 6. e 9., siccome anche non sarà vietato a chiunque il girare coi frutti d' Italia ed in ispecie coi Limoni, Citroni, Melaranci, Margaranti, Castagne, Dattili, Carubbe, Nociuole, Fichi, Mandole, Zibibo, Cappare, Uva passa, Riso, Sardelle, Tartaruche, Ostreghe, e simili.

*Del vendere in giorni di festa.*

*Decreto Aulico Addì 3. Ottobre 1785.*

NEi giorni di Domenica, ed altre Feste comandate sarà concesso agli Osti, Albergatori, e Caffettieri, il tenere aperte le loro Osterie, Alberghi, o Botteghe; bene inteso però che prima delle ore 4. pomeridiane non vi si debba giuocare a qualunque siasi giuoco, e nè anche al Trucco, detto comunemente Bigliardo.

*Dei Franchi-muratori*

*Addì 11. Decembre 1785.*

*Viletto di S. M. I.*

NUlla dovendo sussistere in uno Stato senza un certo ordine, trovo necessario di qui spiegare la mia mente per l'esatto di lei adempimento.

I così detti Franchi-muratori, i di cui misteri io ignoro, nè che io curo di sapere, vanno sempre più crescendo, e dilatandosi anche per fino nelle picciole città. Coteste Assemblee, ed unioni abbandonate a se sole, e senza un regolare regime non possono che produrre dei disordini pregiudicevoli alla Religione, al buon Regolamento, ed ai buoni costumi. Per lo passato, ed in certi Paesi erano puniti i Franchi-muratori, e distrutte venivano le loro logge, perchè non si era informato dei loro segreti. Sebbene non ne sia io pure inteso, a me basta il sapere, che da siffatte Compagnie ne sia derivato del bene al prossimo, e segnatamente alla indigente umanità, perchè debbano essere prese sotto la protezione, e cura dello Stato, e ciò fino a tanto che ne

risulti del bene alla Umanità. Ciò essendo servirà di norma la seguente Prescrizione per l' esatta sua osservanza.

§. 1.

Solamente nella Città capitale di ciascuna Provincia ove risiede il Governo, potrà sussistere una Loggia di Franchi-muratori, e tenersi le loro assemblee ogni volta che lo crederanno necessario; colla condizione però che si debba avvisare ogni volta il Magistrato, ossia l' Intendenza politica del giorno, e dell' ora di siffatte unioni; succedendo che nelle Città grandi in una sola Loggia non potessero capire tutti i Confratelli, in tal caso se ne potrebbe concedere una seconda, od al più una terza, dipendente però sempre dal Maestro della Loggia principale; e ritenuto il rapporto da farsi all' Intendenza come sopra circa l' ora ed il giorno delle loro unioni.

§. 2.

Sarà quindi vietato il tenere tali Assemblee in alcuna Città di Provincia ove non vi sia un Governo, e molto meno poi in casa o castello di alcun Particolare, sotto la pena stabilita nella Patente proibitiva i giuochi d' azzardo, oltre il castigo personale dei contravventori.

§. 3.

I Maestri, o Capi di ciascuna Loggia da stabilirsi quindinnanzi nelle Città come sopra, dovranno rassegnare al Capo del Governo, sulla riputazione, ed onore dei medesimi, una Lista esatta, in cui sieno descritti i nomi di tutti i Franchimuratori della loro compagnia, aggiungendovi il carattere, lo stato, e la condizione di ciascheduno, e ciò seguirà di Trimestre in Trimestre, segnandovi gli accresciuti, e

diminuiti, senza però apporvi le loro cariche della società o promozioni, eccetto che si cambiasse il Capo, mentre in tal caso dovrà questi ogni volta annunciarsi al Governo.

§. 4.

Stabilite che saranno le Logge nella succennata guisa, saranno esse libere da qualunque ulteriori ricerche, od inquisizioni, e potranno unirsi liberamente per le loro occorrenze; ed in simil modo evvi maggior luogo a sperare, che ne possa realmente derivare dell'utile al prossimo, ed alle scienze, tanto più, quanto che io so che vi si comprendono molti uomini da me ben conosciuti per bravi, ed onesti; restando però per sempre vietate le combricole subalterne, o figliali.

Io non dubito che queste mie determinazioni riesciranno aggradevoli a tutti i Franchi-muratori che pensano bene, poichè tendenti in sostanza alla loro propria sicurezza, e serviranno di regola a ciascuno di essi, onde non rendersi responsali di traviamento, o contravvenzione.

Cotesta Sovrana Ordinazione avrà il suo effetto dal primo Gennajo 1786., e verrà pubblicata per norma, e contegno di ognuno, onde evitare la pena di 300. Zecchini pei contravventori di questa Ordinazione egualmente ai giuocatori di giuochi proibiti; assegnandone un terzo all'accusatore, quand' anche fosse uno dei Membri della Compagnia, ed avesse egli pure contravvenuto, ed esentuandolo inoltre da ogni ulteriore pena anche corporale.

*Fine della continuazione del Tomo primo.*

# INDICE

## Delle materie contenute in questo Tomo.

### *PARTE I.*

*Degli affari di buon governo.*

### ARTICOLO I.

ARTICOLO II.



ARTICOLO III. e IV.



*PARTE II.*

*Affari concernenti gli studj, e la censura.*

ARTICOLO I.

Leggi circa le Scuole normali.

ARTICOLO II.

Leggi riguardanti le scuole latine.

## ARTICOLO II.

Leggi circa le facoltà legale, filosofica, teologica, e medica ec.



## ARTICOLO II.

Affari di Censura, e di Stampe.

Degli affari di Polizia.

ARTICOLO I.

# SOMMARIO.

## Di quanto si contiene in questo Tomo in ordine d' alfabeto.